IL DUELLO

NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA

E

NELLA PRATICA ITALIANA

IACOPO GELLI

IL DUELLO

NELLA

STORIA DELLA GIURISPRUDENZA

E NELLA

PRATICA ITALIANA

FIRENZE
LOESCHER & SEEBER

TORINO — ROMA
ERM. LOESCHER 1886 LOESCHER & C.°

INDICE

PARTE PRIMA

IL DUELLO NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA

PARTE SECONDA

QUESTIONI DEL DUELLO

PARTE TERZA

TRATTATIVE E SOLUZIONE DELLA VERTENZA D'ONORE

Capo I (*A*)

Capo II (*A*)

Capo III (*A*)

Capo IV

IL DUELLO

NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA

E

NELLA PRATICA ITALIANA

DICHIARAZIONE

Nella compilazione di quest'opera ho tenuto conto dei suggerimenti e di alcune disposizioni delle seguenti opere:

VOET, *De duellis*, Liber singularis;
CHATEAUVILLARD, *Essai sur le duel;*
Commentaire sur l'Essai sur le duel de CHATEAUVILLARD;
DU VEGER DE SAINT-THOMAS, *Nouveau Code du duel;*
ANGELINI (1), *Codice Cavalleresco Italiano*, Barbera, 1883;
TAVERNIER, *L'Art du duel;*
Die Conventionellen Gebräuche beim Zweikampf, Berlin, 1885;

e di quelle di MAUPASSANT, del BARONE DE VAUX, di GUY, di BELLINI (Napoli, 1881), e di molti altri, dei trattati di scherma di MAROZZO (Venezia, 1536), di RADAELLI, di PARISE, di ROSSI, e di CLAUDE LA MARCHE, nonchè di una traduzione inedita del *Codice* di CHATEAUVILLARD con aggiunte e varianti del Conte MICHELOZZI GIACOMINI.

---

(1) Per non creare maggiori difficoltà all'atto pratico con nuovi esempi di lettere di sfida e di verbali, in seguito all'autorizzazione concessami gentilmente dall'autore, ho riportato per intiero gli esempi del Codice Cavalleresco Italiano del Generale Achille Angelini.

AL MAGGIOR GENERALE

CONTE EUGENIO MICHELOZZI GIACOMINI

Generale,

Lo scopo di questa pubblicazione non è quello di procacciarmi fama di scrittore, perchè non lo sono stato mai, e tanto meno un lucro.

La mia ambizione sarebbe di vedere adottate le idee che ho esposte dalla generalità dei gentiluomini italiani, affinchè si regoli e quindi si restringa il duello a circostanze eccezionali.

Ma siccome ciò è troppo pretendere, il mio amor proprio sarà completamente soddisfatto, se con questo libro potrò fare evitare un duello o essere utile a coloro che una partita d'onore obbliga a scendere

sul terreno in qualità di combattenti o in quella di testimoni.

E Lei, caro Conte, che può vantarsi letterato insigne e tra le migliori lame d'Italia, mi permetta di dedicarle queste pagine sul *Duello nella Storia della Giurisprudenza* e *nella Pratica Italiana*, nella certezza che sotto l'egida del suo nome le mie idee si faranno più facilmente strada nell'animo dei gentiluomini.

Accetti, Generale, questo tenue ricordo di riconoscenza per l'opera e pe' consigli di cui mi fu sempre largo. Mi voglia bene.

Firenze, dicembre 1885
Viale Principe Amedeo, 12.

IACOPO GELLI

PARTE PRIMA

IL DUELLO NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA

I

Il duello, quale si fa ai giorni nostri, era assolutamente sconosciuto agli antichi.

Quest'assurdo e barbaro costume di venire alle armi per offese private e spesse volte futili, ci fu tramandato dai popoli del settentrione.

L'Iliade d'Omero, la Bibbia, la Storia dei grandi Romani ci danno un numero non piccolo di questi combattimenti individuali: colla differenza però, che quelli dei popoli nordici avevano uno scopo personale, mentre quelli degli antichi Greci, del popolo d'Israele e dei Romani avevano uno scopo eminentemente umanitario; quello cioè, di risparmiare stragi di inermi città o di valorose schiere.

Xanto, capitano dei Beozii, sfida Melanto, capo degli Ateniesi, e nella guerra di Sigeo Pittaco, vincendo in singolare tenzone l'ateniese Frinone, salva dall'eccidio i due eserciti.

David uccise il tracotante Golia e presso le Peschiere di Gabaon ebbe luogo il duello tra dodici soldati di Abner (capitano dell'esercito di Isboset, figlio di Saul) e dodici di quelli di Gioabbo (duce dell'esercito del Re David).

Il combattimento tra gli Orazi e i Curiazî salvò Roma da certa rovina; Tito Manlio uccide un Gallo provocatore dei Romani e

San Venceslao, primo duca cristiano di Boemia, vince in duello Radislao duca di Curima, perchè ne aveva invaso gli Stati.

Tutti questi sono altrettanti esempi i quali concorrono a dimostrare come tra gli antichi popoli se il duello vi fu, si adoperò solo per frenare gli eccessi della vittoria e mitigare gli orrori d'una sconfitta.

Certo, l'idea del duello per motivi personali tanto contrario alla ragione, al buon senso, alla morale, non poteva allignare negli animi degli antichi Romani, che crearono il *Diritto* ed estesero i suoi benefici effetti sul mondo intiero. E nemmeno quando Roma era in piena decadenza, il duello, quale mezzo per vendicare le ingiurie e appianare le questioni private, potè farsi strada nei costumi dei suoi cittadini, come ce lo dimostra la risposta d'Ottavio a Marco Antonio che lo invitava a singolar combattimento per decidere a chi dei due dovesse restare il dominio del mondo: « *A un disperato come Marco Antonio non deve mancare un mezzo per morire.* »

A seconda di Alberto Canzio le prime origini del duello si devono rintracciare tra i popoli barbari del Nord, dalle varie agglomerazioni e fusione dei quali con i popoli del Mezzodì d'Europa sorse la moderna società.

Quelle popolazioni, dal carattere fiero e rigido come il loro clima, nulla apprezzavano che non fosse valentia nelle armi. Senza ordine e senza leggi, non potevano cercare la soluzione delle loro controversie che nel ferro e nella forza: ed il duello era tenuto talmente in onore presso di loro, che si racconta, come anche i re tanto più si stimassero quanto più esperti fossero nel trattare le armi.

Difatti, Schioldo, nipote di Dan (che dette il nome di Dania all'attuale Danimarca), sfidò e vinse Scatone Alemanno perchè gli contendeva la fanciulla del cuore.

Che poi il duello fosse presso di loro un mezzo di riparazione alle offese personali, ce lo dice la storia, che narra, come Biancone provocasse a singolar combattimento Agnero e lo uccidesse, perchè aveva disturbata l'allegria di un geniale convito.

Qui finisce quel primo periodo del duello, nel quale lo si faceva senza legge e senza regola, con le raffinate barbarie di un popolo

rozzo e privo di ogni idea di giustizia e di diritto, aspro come l'odio che lo provocava, senza cortesia nè pietà; tale, infine, che alla morte aggiungeva l'infamia.

Essendosi modificate coll'andare del tempo le idee e con esse i costumi dei popoli settentrionali per effetto della loro fusione a seguito delle immigrazioni, anche il duello si modificò per cotesta influenza, e a poco a poco cambiò il suo carattere brutale primitivo, e regolato entrò nella legislazione di quei popoli, quale mezzo per conoscere la reità o l'innocenza dell'imputato.

Il primo a sancire il duello, questa ragione della prepotenza e della forza, fu Frontone III re di Danimarca. Esso pubblicò una legge per la quale era prescritto: « *che qualunque controversia col ferro si decidesse, più specioso stimando il contendere con la forza che con le parole.* » Perciò, promulgò decreti (secondo Sassone il Grammatico) per regolare i duelli. Tra questi singolarissimo è quello che stabiliva che « *se uno dei combattenti ponesse un piede fuori del cerchio segnato intorno ad essi sul terreno, fosse dichiarato perdente nella causa come se fosse stato vinto.* »

Tra i Germani l'uso del duello era talmente generalizzato, che frequenti essendo tra loro le controversie e le risse, scendevano ad ogni momento sul terreno per sostenere la propria ragione con le armi.

Montesquieu, che molto ha scritto su tale argomento, dice: che i Germani avevano stabiliti i combattimenti personali giudiziarî per prevenire gli abusi del giuramento.

Difatti, in ogni contestazione civile spettava naturalmente all'attore provare le sue ragioni. L'imputato, alla sua volta, doveva limitarsi a combattere le prove che militavano a suo danno, giurando sulla falsità dell'accusa lanciata dall'avversario. Ora è fuor di dubbio, che l'accusato di un crimine qualunque, posto nell'alternativa di confessare ed essere condannato o di negare spergiurando ed essere salvo, non esitava un momento nella scelta e diveniva spergiuro.

Riconosciuto che il giuramento era insufficiente, causa l'elasticità delle coscienze che più facilmente si piegavano, anche a quei tempi,

al bene materiale che al morale, fu stabilito che un certo numero di persone attestasse l'attendibilità del giurante.

Altro palliativo, questo, che, invece di aiutare e semplificare l'applicazione della giustizia, fu padre di mille abusi per porre argine ai quali, scrive Montesquieu, fu istituito il combattimento giuridico, consacrato per la prima volta dalla legge dei Borgognoni, sotto il nome di leggi Gombette, dal nome del loro Re Gondebaud che ne fu l'autore (502).

Questa legge per altro non fece che confermare quello, che prima era stato sancito dalle disposizioni emanate da Frontone III.

Questa istituzione, poco a poco, lenta come lo spandersi di una macchia d'olio, s'infiltrò nelle abitudini giuridiche degli altri popoli, fino a che si tradusse in legge presso i Bavaresi, i Longobardi ed altre popolazioni del Reno Celtico; ma più specialmente presso i Franchi, come narra De Bernard nella vita di Luigi il Debole, il quale (831) domandò di difendersi da un'accusa di cui era stato fatto segno, mediante le armi « *more Francis solito.* »

Il Cristianesimo, colle idee sublimi di eguaglianza e di carità che propagava tra quei popoli, ancora in stato di avanzata barbarie, invece di annientare la consuetudine del combattimento giudiziario, con i pregiudizî che lo accompagnavano, lo trasformò nel senso che, nella nuova religione essendo Dio la giustizia e la verità stessa, si riteneva che prendesse parte attiva e incessante nelle umane faccende: e che per conseguenza facesse sempre trionfare nel combattimento la giustizia e la verità, di cui era l'incarnazione.

La Chiesa fino da principio si oppose e combattè questa istituzione con tutta la forza morale di cui poteva disporre.

I Pontefici non solo la stigmatizzarono, ma punivano, come meglio potevano, chi vi prendeva parte. Scomuniche, interdizioni fioccavano in gran numero; ma queste armi spuntate della Chiesa non poterono far prevalere il giuramento su gli Evangeli al combattimento. Le inveterate abitudini guerresche che dominavano i ribelli animi dei si-

gnori vi si opponevano. Questi, trovando il giuramento cosa umiliante perchè li costringeva a scendere al livello dei loro vassalli, stante l'eguaglianza sociale proclamata dal Cristianesimo, preferivano, come cosa più nobile, sostenere le proprie ragioni e i diritti con le armi alla mano.

Nè la *Cavalleria* ebbe risultati più positivi di quelli della Chiesa. Ispirata alle idee di umanità, di disinteresse e di gloria, non più di prepotenza e di rapina: il valore, umano e cortese, adoperato a difesa dei deboli non a soverchieria: stabilito una specie di culto alla fedeltà della parola data, alla prontezza ai sacrificî per i propri amici: la prevalenza del sentimento e del disinteresse sullo spirito di guadagno: il punto d'onore squisitissimo e l'alto sentimento della dignità personale, che ci obbliga a respingere a costo della vita, non solo l'oltraggio, ma anche il solo dubbio in fatto di coraggio e di onore, invece di condannare il duello, lo circondò di una aureola di gloria, che ne modificò le apparenze aumentandone straordinariamente il numero.

Chi tra noi portasse, o meglio legalizzasse, il combattimento giudiziario e come questo addivenisse poi un privilegio dei nobili ce lo dice lo stesso Montesquieu.

Presso i Longobardi, in materia di eredità, bastava che uno giurasse sul Vangelo «*che lo scritto prodotto era falso*,» perchè lo spergiuro venisse subito in possesso dell'eredità.

Da ciò abusi e soprusi da parte dei più forti e, più che malcontento, esasperazione da parte dei deboli.

Quando Ottone I venne a farsi incoronare a Roma, i Signori d'Italia insisterono presso di Lui, perchè con una legge provvedesse a cotesti abusi. L'Imperatore e il papa Giovanni II decisero di rimettere la questione al Concilio che tra breve doveva radunarsi in Ravenna. Così fu fatto, senza però che se ne ricavasse resultato alcuno.

Ottone II e Corrado di Borgogna, calati in Italia, porsero benevolo ascolto ai Signori italiani convenuti a Verona: e Ottone dispose con legge che, sorgendo contestazioni sopra una eredità, o che una parte

adducesse in giudizio uno scritto di cui l'altra ne sostenesse la falsità, la cosa dovesse decidersi con il combattimento.

Questa legge, per quanto avversa alle mire del Clero, fu estesa, non solo alle Chiese, le quali, loro malgrado, dovevano mandare i proprî campioni a battersi; ma poco dopo il 969, anno in cui fu promulgata, venne adottata da tribunali religiosi.

La Chiesa, come era da prevedersi, non si dette perciò vinta: e il Clero, tentando dimostrare come il combattimento giudiziario fosse vizioso in sè stesso e contrario ai principî di retta giustizia, pose ogni suo studio a che la verità si facesse strada nello spirito degli uomini.

Nel 1168 la Chiesa cominciò a raccogliere il frutto del lavoro di reazione contro il duello iniziato con diligenza e condotto con ammirabile costanza dal Clero.

La *carta* rilasciata da Luigi il Giovane alla città di Orléans, colla quale si eliminava il combattimento tra due per debito non superiore a cinque soldi, fu accolta con manifesta gioja dalla Chiesa, perchè era il principio del trionfo della ragione sul pregiudizio, il primo passo del Medio-Evo verso la civiltà e la giustizia.

II

In Francia più che altrove il duello aveva poste salde radici. Con esso si decidevano gli affari civili e criminali ed aveva luogo tra il creditore e il debitore o tra il creditore e colui che sosteneva essergli stata rubata la cosa garantita: tra l'attore e il convento tra il signore e il vassallo per la dipendenza feudale.

Nè i testimonî, nè i giudici erano esenti dal duello tutte le volte che potevano dar campo a sospetti di essere stati corrotti.

I nobili, i preti, i frati non erano dispensati dal duello: tant'è vero che Regnaud Chesnel, chierico del Vescovo di Saintes, si misurò in campo chiuso con un religioso di Goffredo, abate di Vendôme.

Nel duello regolato o permesso dal giudice, coloro che si battevano erano obbligati a depositare nelle mani del giudice una specie di ca-

parra, tassa o posta, dalla quale dovevano prelevarsi l'ammenda, il risarcimento dei danni e gli interessi a profitto del vincitore. In alcuni distretti la posta del combattimento andava ad impinguare le tasche del Signore.

Perchè la sfida fosse valida, lo sfidante doveva gettare il suo guanto per terra, che veniva raccolto dallo sfidato in segno di accettazione.

Autorizzato dal giudice il duello, i campioni giuravano alla di lui presenza di sostenere la verità, e dopo aver loro offerto a mangiare venivano armati alla presenza dello stesso giudice.

Si sceglievano quindi le armi di offesa, e quattro padrini, nominati due da ciascuna parte, facevano spogliare i belligeranti, ne ungevano il corpo con olio, facevano loro radere la barba e tagliare i capelli e riarmatili li conducevano in un campo chiuso, ove erano tenuti a guardia da soldati.

Sul luogo del combattimento e alla presenza del giudice s'inginocchiavano l'uno di fronte all'altro, intrecciavano le loro mani e rinnuovavano i giuramenti del buon diritto della causa sostenuta e che sulla persona non avevano incanto o sortilegio alcuno.

Dopo aver misurato il terreno e diviso egualmente il campo, la luce e il vento, i duellanti prendevano il posto del combattimento, mentre i parenti e gli amici escivano fuori della lizza. Il maresciallo del campo gridava allora per tre volte « *Lasciate andare i buoni uomini.* »

Così cominciava il combattimento, nel quale non si usava cortesìa, non si faceva grazia e si protraeva fino a che uno dei combattenti soccombesse o fino a che le stelle non apparissero nel cielo. Il vinto, morto o ferito, veniva trascinato fuori della lizza per essere, spesse volte, impiccato o bruciato vivo, e le sue armi messe in pezzi dalla plebe.

Questo stato di cose non poteva durare e San Luigi di Francia, che lo aveva compreso, reagì validamente contro il combattimento giuridico nei suoi Stati.

A questo sostituì le prove del giuramento, e per porre un argine alle guerre intestine dei nobili riescì a fare entrare nei loro costumi

la *tregua di Dio*, che era uno spazio di quaranta giorni dall'ingiuria durante i quali ogni via di fatto era vietato al nobile offeso.

Filippo il Bello secondò l'opera intrapresa da San Luigi, con i suoi editti di Novembre 1296 e del 1303. Ma ciò che più contribuì alla completa abolizione del *giudizio di Dio* fu la costituzione dei Comuni.

Con essi risorse la civiltà europea, giacchè restaurarono la libertà civile e politica abbattuta dall'antico Impero Romano, conculcata durante le invasioni barbariche e nell'epoca feudale. Svincolando da ogni pastoja l'umana operosità e invocando la cooperazione di tutti per il bene pubblico i Comuni elevarono gli spiriti ad alti pensieri e temperando i caratteri costrinsero le intelligenze a volgersi tutte a vantaggio pubblico: sicchè il diritto e la ragione riprendendo finalmente il sopravvento sul pregiudizio nelle menti degli uomini, ispirò loro il vero sentimento della libertà civile e personale, e quindi la necessità d'istituire tribunali proprî, piuttosto che ricorrere ai giudici del Re e dei Baroni, presso i quali era ancora in vigore il combattimento giuridico.

Frattanto il Parlamento di Parigi, riservandosi come privilegio il diritto esclusivo di autorizzare il combattimento giudiziario, ne ridusse grandemente il numero. Difatti troviamo che solo nel 1386 il Parlamento concesse a Carouge di vendicare con le armi l'onore della sua donna, e quindi il suo, oltraggiato nell'oscurità da Legris che rimase morto nel duello.

Giovanni II, dal canto suo, pose ogni studio per impedire le guerre private. La potenza dei Baroni non potendo più reggere contro quella ormai crescente del Re, il combattimento giuridico andò man mano diradando e trasformandosi, fino a che sul finire del XIV secolo lo vediamo comparire sotto una forma novella; vale a dire del *duello libero*, che partecipa dei caratteri della guerra privata e del combattimento giudiziario.

Non ultima, certamente, delle ragioni per le quali il combattimento autorizzato andò scomparendo, fu l'abitudine invalsa di chiedere al Re l'autorizzazione di battersi in campo chiuso.

Quando l'assenso regio veniva concesso, la sfida si faceva in nome del Re da un araldo d'armi.

Dovendo il Re con tutta la Corte presiedere al combattimento, i preparativi e le pompe per scendere in campo erano tali, che per sostenerle occorreva una spesa colossale, a cui non tutti potevano sobbarcarsi, e il duello di conseguenza non si faceva.

Il Re che permetteva il combattimento, ne era il direttore; ad un suo cenno cominciava la lotta, e quando gettava tra i combattenti lo scettro, doveva cessare immantinente.

L'ultimo duello autorizzato fu quello che sotto Enrico II ebbe luogo nella Corte del Castello di Saint-Germain-en-Laye tra Jarnac e Châtaigneraie (1). Rimase però ancora il torneo il quale ebbe il colpo di grazia con la morte di Enrico II, avvenuta in seguito al disgraziato colpo di lancia di Montgomery in una giostra.

III

Dalla soppressione della giostra e del combattimento legale scaturì la nuova forma di *duello* quale lo abbiamo ai nostri giorni.

---

(1) Châtaigneraie era un favorito di Francesco I, altrettanto scortese e superbo quanto destro e valoroso nelle armi; Guido di Chabot di Jarnac era invece il favorito del Delfino, che fu poi Enrico II.

Jarnac, giovane di bell'aspetto e di seducenti maniere, aveva ottenuto i favori della sua matrigna, Madama di Jarnac, e confidò il suo segreto al Delfino. Questi lo ripetè a Diana di Poitiers che se ne servì per vendicarsi, facendo strazio del nome della duchessa di Etampes, cognata di Jarnac.

Lo scandalo obbligò Re Francesco I a fare indagini per conoscere da chi si era partita l'accusa contro la Jarnac e si risalì sino al Delfino, per coprire il quale, Châtaigneraie sostenne ch'era egli stesso colui che aveva ricevuta e tradita la confidenza di Jarnac. Questi mandò un cartello di sfida a Châtaigneraie: ma Francesco I, che conosceva il vero, non volle mai permettere il duello.

Appena Enrico II salì al trono, concesse ai due rivali di battersi. Il duello ebbe luogo alla presenza di tutta la Corte e degli ambasciatori stranieri con grande pompa.

Nessuno pensava che Châtaigneraie avrebbe potuto esser vinto, ed egli stesso era tanto sicuro della vittoria che fece preparare un festino superbo, al quale aveva invitato tutti i Grandi della Corte.

Jarnac, mal sicuro di sè stesso e spinto dall'ingiustizia della causa, si era fatto insegnare da un maestro italiano un colpo speciale, di cui trasse vantaggio ferendo con un rovescio al garetto l'avversario, il quale, dalla rabbia di essere stato vinto, strappossi le medicature della ferita e morì.

Da questo punto si parte la terza epoca del duello, la quale non ha percorso la sua parabola, che pur troppo non accenna ancora a declinare.

I caratteri di questa nuova epoca del duello sono addirittura opposti a quelli del secondo periodo. Per l'avanti si faceva sulle piazze, con pompa solenne, alla presenza del Re e della sua Corte; oggi, al contrario, per battersi, ci si ritira in luogo appartato. Prima lo si divulgava, ora lo si nasconde: allora era il legislatore che lo ordinava, o per lo meno lo autorizzava, ed ora?... da quattro secoli il legislatore combatte inutilmente questo scandalo sociale con tutte le sue forze, minacciando le più gravi pene, quali la confisca degli averi, la prigionia e talvolta anche la scure.

Il periodo di reazione contro il duello cominciò efficacemente con San Luigi di Francia, quello di repressione con Carlo IX.

Nel 1560 i duelli erano così frequenti, che a centinaia i gentiluomini perivano per essi. Gli Stati Generali adunati ad Orléans, imitando l'esempio della Chiesa, diressero un reclamo al Re, perchè con disposizioni severe contro i duellanti non solo, ma anche contro le *ingiurie* e gli *atti* che davano origine ai duelli, combattesse energicamente questa piaga sociale, la quale minacciava di assumere proporzioni spaventevoli.

Dopo sei anni dalla domanda, Carlo IX cercò porre un argine all'ormai eccessivo abuso del duello con l'ordinanza di Moulins.

Nè la Chiesa se ne stette. Sempre pronta in quei tempi, che conservavano in gran parte la barbarie dei costumi del Medio Evo, a sostenere i deboli e a propugnare i sublimi concetti di eguaglianza e di umanità del Cristianesimo, non trascurò un istante di combattere il duello, cercando con ogni suo mezzo di far comprendere alle masse, come quel combattimento barbaro e inutile, fosse non solo illegale, ma contrario alla morale e alle leggi divine ed umane.

Difatti, precedendo sempre il potere civile, la Chiesa, rappresentata dal Concilio di Trento, nel 1563 fulminò l'anatèma contro i *primi* e i *padrini:* nonchè contro gli stessi spettatori e tutti coloro che in qualunque modo avessero favorito il duello.

Le armi spirituali della Chiesa, allora potentissime, non si arrestarono alle classi imbelli dei borghesi, ma audaci affrontarono i conti, i marchesi, i duchi, i re e gl'imperatori, minacciando loro la scomunica maggiore (1) qualora avessero permesso il duello sulle loro terre.

Sembrava a tutti che i nobili sforzi della Chiesa avrebbero ottenuto un buon resultato sulle coscienze ossequiose, reverenti e atterrite dalle gravi conseguenze della scomunica, che, tra le altre cose, privava della sepoltura ecclesiastica e di ogni autorità. Ma non fu che una vaga illusione, giacchè il duello continuò a mietere numerose vittime.

Migliori resultati non ottennero le saggie disposizioni promulgate da Carlo IX, il quale istituì una specie di tribunale d'onore composto del Contestabile e dei Marescialli di Francia, dinanzi al quale i nobili dovevano portare le loro querele in fatto d'ingiurie e mentite per essere giudicate.

Ma il governo debole del Re, non sostenendo le saggie disposizioni emanate, con l'energia necessaria onde producessero il loro effetto, i duelli si moltiplicarono e qualche volta che la legge colpì i rei, intervenne sempre la grazia sovrana (2) per rendere nulli gli effetti della giustizia.

Gli Stati Generali rinnuovarono i lamenti e i reclami, ed ottennero nel 1579 l'ordinanza di Blois, ancora più rigorosa della precedente, per la quale il Re s'impegnava a non spedire più lettere di grazia. Ma è superfluo dire che anche questa rimase quasi sempre lettera morta.

Intanto il male cresceva, cresceva sempre, talchè sotto Enrico III si era talmente generalizzato, che per la più lieve controversia tra nobili e nobili, tra questi e i borghesi, nonchè tra borghesi e borghesi, si ricorreva alle armi.

Quando Enrico IV salì al trono, il duello, questa tremenda piaga sociale, si trovava allo stato più acuto. Il Parlamento, d'unanime ac-

(1) La scomunica maggiore, a quei tempi, privava, chi n'era colpito, di qualsiasi autorità.

(2) Più di ottomila lettere di grazia furono spedite in meno di venti anni.

cordo con il Re, si pose coraggiosamente all'opera riparatrice e tentò opporsi con ogni sforzo all'ormai eccessivo abuso del duello.

Un regolamento del 26 Giugno 1599 fu il segnale di una valida repressione del duello. Con esso si prescriveva che le questioni sorte tra privati in seguito ad ingiurie o mentite giudicar si dovessero da giudici ordinarî, minacciando « *sì contro i vivi che contro i morti* la condanna come *trasgressori ai Comandamenti di Dio*, *ribelli al Re*, *violatori delle ordinanze e della giustizia*, *perturbatori del riposo e della pubblica tranquillità.* » La minaccia si estendeva ad ogni persona a qualsivoglia classe appartenesse e che in un modo qualunque avesse favorito il duello o assistito alle *riunioni tenute in causa di querele.*

Dopo tre anni di esperimento, sembrò che il regolamento non dasse quei resultati che si attendevano, e con una seconda ordinanza si raddoppiarono le pene, minacciando della confisca dei beni e nella vita i rei di sfida tanto *attori*, come *spettatori:* sia che la sfida accadesse entro i confini o al di là dei limiti del Regno.

Ma come sempre, l'eccessiva severità delle pene ottenne l'effetto contrario, e crediamo non errare affermando che non vi fu epoca nella quale il duello contò tante vittime, quante sotto i primordi del Regno di Enrico IV; giacchè nel breve periodo di 18 anni, cioè dal 1589 al 1608, si ebbero a deplorare oltre settemila gentiluomini periti in duello, stando a quanto in proposito riferisce Pietro de l'Etoile.

Lo stesso Re ben presto si persuase dell'inefficacia di una severità eccessiva, e dietro l'insistenza di Sully, suo ministro per le finanze, scese a più miti consigli. Nel giugno del 1609 pertanto, Enrico IV emanò un novello editto col quale « *allo scopo d'impedire accidenti più gravi e più pericolosi* » si permetteva « *a chiunque si credesse offeso da un altro nel suo onore e nella sua reputazione di portare querela* » ai marescialli, al contestabile, al Re medesimo e di chiedere il permesso del combattimento, che « *sarà accordato secondo si creda necessario pel loro onore.* »

L'offensore citato, non presentandosi, era punito dal Parlamento come reo di *disubbidienza al Re.*

Chi chiedeva poi il combattimento singolare — ciò è importante a sapersi — e non gli veniva concesso perchè troppo lieve l'ingiuria, era macchiato d'infamia.

Il Re, dietro parere del tribunale dei marescialli e del contestabile, autorizzava il combattimento.

Accadendo il duello senza l'autorizzazione sovrana, pene severissime erano inflitte ai duellanti, i quali venivano minacciati nella vita e nelle sostanze e i loro figli assoggettati per dieci anni a gravezze speciali e sospesi dai pubblici uffici e dalla nobiltà per alcune generazioni.

Queste ultime disposizioni, emanate da un Re coraggioso e valente, eminentemente cavalleresco come Enrico IV, essendo più consentanee alle aspirazioni del tempo, cominciavano a dare resultati se non splendidi, almeno soddisfacenti, quando il coltello assassino di Ravaillac, troncando la vita del Re, interruppe l'opera di lui tanto bene iniziata e la Francia ricadde in balìa alla più deplorevole calamità sociale, il duello (1).

Luigi XIII tentò reprimere il duello, ripreso con furore alla morte del padre, e sotto l'egida della Madre aggravò le pene (1623 agosto) già esistenti contro i duellanti.

Ma lo scostarsi dagli editti del 1609 di Enrico IV non gli valse gran cosa; come illusorio fu il *salutare esempio* dato da Richelieu, che fece cadere le teste di Montmorency-Bouteville e di Deschapelles

---

(1) Si legge nella *Storia di Francia* al principio del Regno di Luigi XIII: « La smania dei duelli era causa in quel tempo dei più gravi disordini: era una frenesia. Il capriccio e la vanità imponevano di battersi, come le più violente passioni. Gli amici dovevano prendere parte agli scontri dei loro amici e così le vendette restavano ereditarie nelle famiglie. Si contarono più di ottomila lettere di grazia accordate, in meno di venti anni, a gentiluomini che avevano ucciso in duello. Ciò determinò Enrico IV a rinnuovare la proibizione, ma essendo egli stesso imbevuto di certi pregiudizî, chiuse gli occhi alle infrazioni della legge.

« La severità di Luigi XIII, o piuttosto di Richelieu, era necessaria per estirpare questo abuso, pure non ne vennero a capo. L'umanità e la ragione hanno più potenza delle leggi contro un barbaro pregiudizio; abbisognava raddolcire i costumi e far sentire agli uomini l'assurdità di un punto d'onore che gli rende ingiusti e omicidi. »

sulla piazza di Grêve (1627), perchè il Deschapelles, in un duello che Montmorency ebbe col marchese di Beuvron, uccise Enrico d'Amboise, signore di Bussy.

E non esageriamo dicendo che il *salutare effetto* fu illusorio, in quanto che sette anni dopo, cioè nel 1634, il Re fu obbligato a rammentare ai suoi sudditi che l'editto del 1623 era ancora in vigore; ciò che in buon volgare significava che la forca e la scure erano sempre pronte per i duellanti.

Regnando Luigi XIV, sotto il governo del Mazzarino (1643), si tentò di combattere il duello riunendo in una sola legge la sostanza dei precedenti editti; ma il resultato, come sempre, fu negativo.

Questo insuccesso non scoraggiò il governo del re Luigi, il quale il 7 settembre 1651 promulgò un novello editto, riproducente, tranne modificazioni leggiere, le disposizioni anteriori, « *dichiarando degno d'infamia e privo di nobiltà, estensibile in alcuni casi anche alla discendenza, chi si battesse in duello.* »

Ma la giurisprudenza del duello, piegandosi al progressivo impulso della coscienza e della civiltà dei tempi, subì nel 1653 (maggio) più radicali riforme. Il principio della *personalità delle pene* ne era la principale caratteristica, perchè i discendenti non avessero a soffrire degli errori dei padri loro.

In base a questo progresso giuridico e umano gli eredi dell'ucciso in duello erano autorizzati a costituirsi in parte civile e la confisca dei loro beni era nulla, quando per la diligenza loro l'uccisore fosse rimasto condannato. Ciò valse senza dubbio a far scemare il numero dei duelli, perchè il vincitore doveva aggiustare i conti non tanto colla giustizia, quanto con gli eredi del vinto: i quali avevano tutto l'interesse di farlo condannare per usufruire di una buona parte dei beni confiscati, nonchè per sodisfare a quella sete di vendetta che dominava nell'animo loro, senza compromettersi.

Altro non lieve vantaggio si ritrasse dall'editto del 1653 che ritornò all'idea dei tribunali dei Marescialli, ossia tribunali di onore, ai quali si ricorreva per cancellare e vendicare legalmente le ingiurie di cui era stato fatto segno un gentiluomo.

Il famoso *editto sui duelli*, emanato nel 1679 (1), definì la giurisprudenza del duello. In esso erano contenute le norme per prevenire il duello e quelle per reprimerlo.

Si preveniva il duello, aggiudicando al tribunale dei Marescialli la giurisdizione nelle cause d'onore. Detto tribunale, istituito fin dal bel principio per giudicare le querele dei nobili e degli ufficiali dell'esercito, venuto in qualsiasi modo a cognizione di una vertenza, citava direttamente i due avversarî a comparire dinanzi ai giudici, usando spesso della forza perchè alle sue citazioni si ottemperasse.

Componendo quindi la vertenza, puniva l'offensore, se n'era il caso, applicando pene più o meno severe. Il giudizio, per legge, era inappellabile.

Si reprimeva il duello, rimunerando con 1500 franchi chi effettuava l'arresto di uno dei colpevoli: protraendo ad arbitrio la prigionia degli arrestati se le prove del crimine non potevano esser raccolte prontamente e condannando in contumacia i fuggiaschi alla confisca dei beni. Simili pene si applicavano ai coinvolti comunque in un duello.

Di più, le case dei condannati erano rase alle fondamenta, i loro boschi cedui abbattuti per metà onde ricordare ai posteri l'infamia del delitto. Nessuna devoluzione d'eredità: minaccia di morte anche se non fosse occorsa che la sfida: decadenza della nobiltà per parte dei *primi* e dei *secondi*.

Il borghese che provocava il nobile veniva condannato alla forca; frustato per la prima volta chi portava la sfida; condannato alla galera a vita, se recidivo. Gli spettatori erano puniti severamente.

L'energia e il despotismo, con cui Luigi XIV combattè l'abuso del duello nei suoi Stati, ottennero un successo fino allora sconosciuto; ma alla sua morte (1715), benchè restassero in vigore le

(1) Una delle pene emanate dall'editto di Luigi XIV, dato in Saint-Germain-en-Laye, nell'agosto del 1659, registrato al Parlamento il 1° settembre dello stesso anno, era quella di esser segnato col ferro rovente portante l'impronta del *Giglio di Francia*, pena che si infliggeva ai condannati alla galera.

sue leggi severe, l'incendio, fino allora soffocato nel terrore delle pene, scoppiò di bel nuovo con tanto furore, che in poco tempo si generalizzò spaventevolmente.

Nel febbraio 1723 Luigi XV riavvalorò con nuove disposizioni gli editti del suo predecessore, ma rimasero lettera morta, tranne per il Du Chélas il quale, per avere ucciso in duello Lamberto Béguin, capitano della Legione di Fiandra, fu dal Parlamento di Grênoble fatto decapitare il 16 settembre 1769.

Ed eccoci ad un altro fattore che combattè tanto validamente il duello, la filosofia.

I principî propugnati da Voltaire e da altri filosofi, ma più specialmente da Rousseau, a favore della sovranità del popolo contro il dispotismo, dell'eguaglienza sociale contro i privilegî, principî che prepararono la rivoluzione dell'89, ebbero una benefica influenza sull'abuso del duello, che se non sparì, andò certamente diminuendo in seguito alla nota protesta, detta con tanta eloquenza dallo stesso Rousseau. Dopo quell'epoca chi si batteva era tenuto quasi disonorato dall'opinione pubblica.

Colla Rivoluzione perirono tutti gli editti promulgati contro il duello, ma il disgusto per questo atto barbaro restò vivo nell'opinione del pubblico, come lo si constatò nel duello tra i deputati De Castries e De Lameth (nel quale quest'ultimo rimase ferito) che provocò da ogni parte proteste energiche contro l'impunità dei duellanti, disturbatori della pubblica tranquillità.

Era un progresso intellettuale e morale questo, prodotto certo, non dalle severe disposizioni degli editti dei Re, sibbene da' principî liberali che una coltura più consentanea alle aspirazioni dell'umanità aveva già infuso negli animi di tutti.

Sotto la prima Repubblica e il primo Impero il numero dei duelli era talmente diminuito che, tranne la legge del 20 Maggio 1808, la quale distingueva il duello immediato (quello cioè che avesse avuto luogo all'atto stesso dell'alterco, da quello che si fosse combattuto dopo un lasso di tempo e che doveva perciò punirsi più gravemente), non fu promulgata alcuna disposizione particolare per re-

primerlo e il Codice pubblicato nel 1810 non si occupava affatto del duello.

Anche in Italia il duello non solo ebbe vita, ma si sviluppò con funesta rapidità sotto la dominazione spagnuola, la quale incitò al combattimento particolare, inculcando il sentimento di quella parola « *vana e menzognera*, » come la chiama Shakespeare: il sentimento del *punto d'onore*.

Nel XV secolo, chiunque indossava le armi, affidava al duello la vendetta degli odii privati, sicchè alla fine del XVI il male era talmente aggravato che i legislatori e la Chiesa cercarono porvi un riparo.

Difatti a Napoli Pietro di Toledo; in Piemonte Carlo Emanuele I; i signori del Ducato di Milano; il granduca di Toscana e la Repubblica Veneta emanarono leggi, quali più, quali meno, però tutte severissime e minaccianti la confisca dei beni, la prigionia e la forca, nonchè lo squarto, l'infamia ed altre consimili bagattelle ai duellanti, agli istigatori del duello e financo ai semplici curiosi.

Queste leggi rimasero in vigore, sebbene inapplicate, fino alla seconda metà del nostro secolo, nel quale la Toscana (20 Giugno 1853) pubblicò il nuovo Codice e il Piemonte (20 Novembre 1859) il Codice Sardo, colle quali leggi, ispirate a consigli più razionali e consentanei all'attuale progresso dell'umana coscienza, si combattè più efficacemente il duello che non colle disposizioni del Regolamento Gregoriano, il quale in severità eccedeva tutte le legislazioni moderne, compresa quella del Lombardo Veneto (1).

---

(1) Non è molto che negli Stati Uniti d'America fu presentata una legge contro i duelli, che merita essere qui riportata, perchè di carattere assolutamente opposto a quello delle legislazioni europee che classificano il duello tra i *reati di assassinio* o tra quelli contro l'*ordine pubblico* o *che mettono a pericolo la sicurezza generale delle persone e delle proprietà*.

Ecco le principali disposizioni del progetto presentato negli Stati Uniti:

« In caso di morte in un duello i creditori del defunto avranno verso il sopravvissuto la stessa azione che avevano contro il loro debitore, poichè si è per causa

IV.

Nella specie di rivista storica che abbiamo passata alla giurisprudenza del duello abbiamo constatato che l'eccessiva severità delle pene ha prodotto sempre un effetto contrario a quello che il legislatore si era prefisso.

Enrico IV con i suoi editti severissimi sperò estirpare il duello dalla Francia, ed invece nei primi 18 anni del suo Regno furono ben più di settemila i gentiluomini che soccombettero in duello. Nè valse a Luigi XIII tentare di agire sulla immaginazione dei suoi sudditi e d'ispirare un salutare terrore a tutti col progressivo aggravare delle pene contro i duellanti, giacchè si ottenne resultati soddisfacenti solo quando Richelieu, pur combattendo l'autorizzazione del duello, stig-

---

del sopravvissuto che essi sono rimasti privi del pegno del loro credito; egli sarà anche obbligato a provvedere ai bisogni della famiglia del defunto.

« Se uno dei due avversarî è stato ferito o storpiato in modo che non possa più provvedere ai suoi bisogni, e a quelli della sua famiglia, il maggiore dei figli, o un altro parente del ferito, farà querela per danni e indennità d'interessi contro l'autore delle ferite.

« Se il maggiore dei figli, o il parente più prossimo, lascia passare un anno senza usare di questo diritto, il secondo avrà un altro anno di tempo per farlo, e così lo stesso diritto passerà successivamente a tutti i parenti.

« Nel caso in cui a causa di ferite o di amputazione in conseguenza di duello, uno dei combattenti non fosse più in caso di poter pagare i suoi debiti, essi saranno a carico di colui pel fatto del quale è accaduta la disgrazia, come nel caso di morte.

« L'asserzione del morente sarà bastante testimonianza, e sarà valida e legale in quanto riguardi la cifra e la natura dei debiti; la testimonianza del secondo o padrino basterà per rendere legale questa asserzione, anche se questo padrino avesse perduto il diritto di far testimonianza in tutti gli altri affari di differente natura. »

Non sappiamo quale fu l'esito di questa proposta; ma è evidente che tra tutti i progetti fatti fino ad oggi su questa materia, quello americano era in opposizione con lo scopo da raggiungersi, cioè la repressione del duello: giacchè ci pare che comprometteva la vita e il patrimonio degli uomini di cuore a profitto della birbe e degli intriganti.

matizzò l'eccessivo rigore dei precedenti editti e fece ogni sforzo per far prevalere un sistema di severità moderata e proporzionata alla gravità delle circostanze, come l'unico mezzo per combattere lo scandalo sociale del duello, irritato sempre più da una intolleranza intempestiva.

Dando un'occhiata al diritto positivo straniero, nonchè a quello patrio, facilmente ci potremo convincere che tutti i codici penali europei sono d'unanime accordo nel reprimere il duello con leggi sempre severe, quali le forti multe e la prigione, senza però aver raggiunto lo scopo a cui essi mirano, giacchè l'abuso del duello è tuttora nella sua piena vigorìa.

Fino a che il duello resterà nel dominio dell'opinione pubblica, l'applicazione delle severe disposizioni dei Codici penali, piuttosto che guarire, inaspriranno evidentemente il male; indeboliranno la giustizia che si troverà incapace di opporsi efficacemente al duello e comprometteranno il prestigio del magistrato il quale, chiamato a giudicare il duellante, o lo manderà assolto con grave sfregio della giustizia o, condannandolo, applicherà pene lievi, per non dire irrisorie. E come pretendere che un magistrato faccia pesare sul duellante la mano ferrea della giustizia, se domani ingiuriato egli farebbe lo stesso e non facendolo, dovrebbe abbandonare il suo posto, costrettovi dall'opinione pubblica e dal disprezzo dei suoi stessi colleghi?...

Il duello è una di quelle piaghe sociali che non si curano con la forza, sibbene colla persuasione; bisognerebbe riprendere quella lotta tacita, lunga, paziente, perseverante della Chiesa del Medio Evo, parlare alla ragione e *persuadere* che il duello è *« un male sociale, avanzo di tempi disordinati, testimonio e suggello di istinti selvaggi e di barbare costumanze.* »

È necessario ritornare ai tribunali d'onore che dettero buona prova sotto Enrico IV e più specialmente sotto Luigi XIV, e che attualmente danno ottimi resultati in Germania e in Russia; propugnati con tanta dottrina ai nostri giorni dagli illustri Paulo Fambri

e generale Achille Angelini e una volta accettati dal Guardasigilli Vigliani (1).

Nè ci si opponga che la istituzione dei tribunali d'onore non è richiesta dalla pubblica opinione, come già scrisse il Brusa, giacchè per confutare gli oppositori basta leggere i nomi di quella plejade di gentiluomini, illustri per posizione sociale, eminenti per intelligenza e dottrina, che fecero adesione al *Codice Cavalleresco* dell'Angelini.

Del resto, quante sono le cose che la pubblica opinione non richiede, ma dalle quali rifugge, e pure le sono imposte!? Imponetele i giurì d'onore, ch'essa richiede e desidera, e vedrete che applaudirà con entusiasmo a tale istituzione grandemente atta ad eliminare certe meschine vanità e a ridurre il numero dei duelli inutili e impedire quelli fatti a scopo malvagio (*Chantage*).

Non domandiamo, dal canto nostro, al legislatore d'istituire o di riconoscere la legalità dei tribunali d'onore, perchè ciò sarebbe il riconoscimento giuridico di un atto illegale, quale è il duello. Esprimiamo solo il desiderio che il Governo accordi il suo appoggio a tale istituzione e che indirettamente la fomenti, specialmente nell'esercito; giacchè, tra il duello arbitrario e quello regolato, è meglio scegliere, ci pare, il minore dei mali.

---

(1) In Germania e in Russia esistono da molti anni e funzionano con ottimi resultati i tribunali d'onore militari.

Detti tribunali esistono in ciascun reggimento dell'Impero Germanico. Un sottotenente, un primo tenente e un primo capitano, sotto la direzione di un ufficiale superiore, attendono al disbrigo degli affari del tribunale reggimentale composto di tutti gli ufficiali del reggimento sotto la presidenza del Comandante.

Al Tribunale reggimentale sono in obbligo di ricorrere tutti gli ufficiali che vi appartengono, di qualunque grado e in qualunque posizione si trovino, di servizio effettivo, di complemento, della *landwehr* o che conservano ancora l'onore della divisa, tanto nelle vertenze tra militari come in quelle con non militari.

In Russia i tribunali d'onore sono composti e funzionano pressochè come quelli di Germania ed hanno ridotto meravigliosamente il duello specialmente nell'esercito del Caucaso, nel quale, causa le differenti religioni, gli scontri tra gli ufficiali erano innumerevoli.

Questi splendidi resultati dovrebbero fare seguire l'esempio dei due grandi Imperi dall'Italia, tanto più che in questi ultimi mesi la piaga del duello si è rincrudita non poco nel nostro esercito.

Se quest'appoggio non venisse meno all'atto pratico, siamo certi che i tribunali d'onore segnerebbero un'epoca novella di civiltà e di gloria per il nostro paese.

Nella speranza adunque che il Governo non ci negherà l'aiuto morale che domandiamo nell'intento di frenare il duello fatto per mera vanità di chi vi prende parte (se non a scopo doloso) e di circoscriverlo ad alcune circostanze speciali, nelle quali è insufficiente la legge, la giustizia disarmata, inapplicabile il diritto, ci rivolgiamo a tutti i gentiluomi perchè aderiscano al nostro progetto che: ***avvenuta ed accettata la sfida i rappresentanti delle parti deferiscano la vertenza ad un tribunale d'onore;*** il quale dovrebbe giudicare:

sulla onorabilità degli avversarî;
sulle cause che provocarono la sfida;
sulla gravezza dell'offesa;
se detta offesa merita una soluzione con le armi;
meritandola, a chi spettano le qualità d'offeso;
determinare le condizioni che devono regolare lo scontro;

affidare, se ne crede degni, ai rappresentanti delle parti la missione di scegliere il terreno; di esaminare le armi; dirigere e sorvegliare il combattimento; redigere il verbale in seguito allo scontro (una copia del quale da doversi rimettere al tribunale d'onore),

Qualora giudichi non necessaria una soluzione della vertenza con le armi;

punendo, come stabilisce il Codice del Generale Angelini, l'offensore e dare all'offeso quelle soddisfazioni adeguate all'ingiuria.

Ci si opporrà che le nostre idee richiedono un penoso sacrificio d'amor proprio dal gentiluomo offeso; ma noi siamo persuasi che tutti converranno, che un tal sacrificio morale, per quanto grande possa essere, è largamente ricompensato dal verdetto del tribunale d'onore, per il quale la vittoria non ha rimorsi, non ha vergogna la sconfitta.

Se le idee che abbiamo fin quì esposte, trovando proseliti, elimineranno qualche duello, ne saremo orgogliosi, nella certezza che il legislatore ci sarà grato, se otterremo in piccola parte ciò che egli, in quattro secoli di nobilissimo e assiduo lavoro, non ha potuto ottenere.

E poichè non abbiamo ancora una lunga serie di nomi d'illustri personaggi che con la loro adesione sanzionino le nostre idee, facciamo appello a tutti i gentiluomini che condividessero la nostra opinione, affinchè ci facciano tenere la loro adesione in quel modo che crederanno migliore, sia per mezzo della stampa, come per mezzo di lettera particolare.

I nomi di quei gentiluomini che risponderanno al nostro invito saranno pubblicati in apposita appendice.

PARTE SECONDA

QUESTIONI DEL DUELLO

I

Delle armi nel duello

In Italia si ritengono come armi *legali* e *cavalleresche* nel duello:

a) la spada;

b) la sciabola;

c) la pistola.

Tutte le altre armi possono essere rifiutate, non essendo riconosciute nè come *legali*, nè come *cavalleresche*.

Le armi che più di frequente si adoperano tra noi nel duello, sono: la sciabola e la spada.

I Codici cavallereschi di Francia considerano la sciabola un'arma *eccezionale*. Questo apprezzamento, molto differente dal nostro, ha dato origine a vive discussioni tra gli scrittori francesi di cose cavalleresche.

Il conte Veger de Saint-Thomas, nel suo *Code du Duel*, riconosce la legalità della sciabola, ed accorda all'offeso la facoltà di « *sceglierla tutte le volte che a lui convenga.* » Altri invece, e tra questi il Tavernier, negano recisamente questa facoltà all'offeso, appoggiando il loro rifiuto a quanto lasciò scritto in proposito Châteauvillard nel suo Codice: nel quale, mentre accetta condizionatamente

la legalità della sciabola, non esclude che « *peut toujours être refusé par un civil.* »

In tal guisa il Codice dello Châteauvillard crea un privilegio che può resultare o a vantaggio del militare che è autorizzato a scegliere la sciabola in una partita d'onore, o a favore del non militare il quale, senza compromettere la propria reputazione di gentiluomo, può rifiutarsi ad uno scontro con quest'arma.

Non sarebbe meglio che i nostri vicini d'oltr'Alpe si decidessero una buona volta sulle qualità cavalleresche della sciabola? È evidente che le concessioni del Codice di Châteauvillard, piuttosto che appianare la vertenza, suscitano difficoltà e contestazioni da parte dei testimoni: contestazioni e difficoltà che ricadono sempre a danno delle parti rappresentate.

Inoltre, i privilegi di qualunque sorta essi sieno non sono più consentanei ai nostri giorni, informati allo spirito di eguaglianza, e tanto meno poi sono ammissibili in vertenze d'onore, nelle quali nessun gentiluomo può e deve rifiutarsi mai di rendere una riparazione con armi cavalleresche ad un suo eguale, che legittimamente si ritenga da lui offeso.

Nessuno può mettere in dubbio le qualità cavalleresche della sciabola che pende al fianco degli ufficiali del nostro Esercito, il quale è la difesa e la parte migliore della Nazione.

Concludiamo, pertanto, che si renderebbe indegno delle qualità di gentiluomo e si priverebbe dell'onore delle armi chi tra noi, facendosi forte del Codice cavalleresco francese, rifiutasse una riparazione con la sciabola.

Mi associo intanto a quel tipo di perfetto gentiluomo che è il generale Achille Angelini, nel considerare, contrariamente a quanto si pratica in Francia, quale arma legale e cavalleresca la sciabola.

La sciabola è l'arma di tutti, la spada di pochi. La scherma di sciabola essendo di gran lunga più facile ad apprendersi che non quella di spada, permette ad un uomo risoluto, forte e alquanto destro di mettersi in poche lezioni nel caso di difendere efficacemente la propria vita in una partita d'onore. Concede all'onesto

padre di famiglia di adempiere ai suoi doveri di gentiluomo, se provocato, senza esporsi troppo seriamente, ed è un certo freno agli spadaccini di mestiere, che abili nel tiro della pistola e nel maneggio della spada non sono tanto pronti a provocare: giacchè in uno scontro alla sciabola spesse volte la vittoria è del meno abile, se calmo ed accorto.

Quanto sopra abbiamo detto nulla toglie alla serietà del duello alla sciabola se dai padrini, ben compenetrati della loro missione, non vengono esclusi i colpi di *punta* e di *testa*, i quali sono, si può dire, i soli pericolosi negli scontri con la sciabola.

In una partita d'onore non si deve andare sul luogo del combattimento col proponimento preconcetto di uccidere o di restare uccisi. Tale funesto resultato dipende sovente dal caso più che dalla maestria o volontà dei tiratori. L'ingiuria, d'altra parte, si deve lavare col sangue, va bene; ma non è detto con la vita. Ora, questo scopo si raggiunge perfettamente con la sciabola, la quale produce ferite *meno eleganti*, invero, ma di certo meno pericolose e meno micidiali di quelle prodotte dalla spada.

II

Delle offese, della scelta delle armi e dei vantaggi sul terreno

Tutti gli atti, le parole, gli scritti, i disegni od altro che possa offendere l'amor proprio e l'onorabilità di un terzo, costituiscono ciò che chiamasi offesa.

Non tutte le offese richiedono una riparazione d'onore con le armi, ed è quindi necessario stabilire quali la esigono e la gravità loro, per determinare poi le condizioni dello scontro.

A) Le offese sono *semplici* e danno all'offeso il diritto alla scelta delle armi.

B) Le offese sono ***gravi*** e ***con insulto***, e concedono all'offeso la scelta delle armi e le condizioni del duello.

C) Le offese sono ***gravissime*** e ***con vie di fatto***, e danno all'offeso il diritto alla scelta delle armi, alla natura del duello e alle distanze (1).

Il generale Angelini, nel suo Codice cavalleresco, classifica tra le offese semplici quelle che intaccano « l'amor proprio od il prestigio del gentiluomo, mettendone in ridicolo, mediante parole, scritti, disegni, gesti ecc., il fisico, il modo di dire o di fare, ovvero la coltura e l'intelligenza. »

In una parola, qualsiasi mancanza alle regole del buon vivere (come direbbe la marchesa Colombi), che possa in una maniera qualunque menomare il prestigio di un gentiluomo, costituisce l'offesa semplice.

Le vertenze d'onore causate da ***offese semplici*** saranno accomodate amichevolmente dai padrini, a meno che fatti o circostanze antecedenti o susseguenti, complicando la situazione, consiglino di agire altrimenti.

Chi nega coraggio, veridicità, delicatezza e simili, ad un gentiluomo o ne offende i parenti immediati, si rende colpevole di offesa ***grave*** e *con oltraggio.*

Si ritengono parenti immediati: i ***genitori***, i ***fratelli***, la ***sposa*** e la ***sorella.***

L'offesa diviene ***atroce*** quando all'insulto o all'oltraggio si unisce la percossa, la ferita o lo sfregio, che consiste in un atto basso e triviale all'indirizzo di colui che si vuole offendere, per degradarne maggiormente la reputazione.

L'offeso in una questione d'onore è sempre quello che per il primo è stato ingiuriato. Cosa di molta delicatezza questa a determinare, perchè concede all'offeso il non lieve vantaggio della scelta dell'arma e del genere di duello, come abbiamo sopra accennato.

---

(1) È chiaro che la scelta della natura del duello, e la determinazione delle distanze, si riferiscono agli scontri con la pistola.

La scelta delle armi spetta sempre all'offeso, che può scegliere tra le armi legali e cavalleresche quella che più gli talenta.

L'accordare, come spesse volte accade, la scelta dell'arma all'offensore, è un *abuso detestabile*, come lo chiama l'Angelini, *ingiusto* e *contro il senso comune.*

Si guardino dunque i padrini dal seguire questa falsa corrente, perniciosa per il loro cliente e per la società intiera, che permette una facile aureola di falsa gloria agli spadaccini di mestiere e agli ambiziosi a danno degli innocenti ed inesperti; dà largo campo allo sfogo di rancori o d'invidie mal represse, eccita alle offese e moltiplica il numero dei duelli.

I rappresentanti consiglieranno i loro mandanti nella scelta dell'arma, tenendo conto della gravità dell'offesa, della riparazione che per detta offesa si richiede e della capacità nel trattare le armi posseduta dal loro rappresentato. Questa ultima considerazione però non deve per niente nuocere alle precedenti, e ciò lo si comprende di leggieri.

Nessuno consiglierebbe la scelta della pistola per un'offesa di poco momento al proprio cliente non abbastanza sicuro nel maneggio della sciabola e della spada. A questo estremo si potrà giungere in certi casi eccezionali, come in quello, per esempio, nel quale l'avversario fosse un tiratore di spada o di sciabola di primo ordine e che queste armi fossero del tutto ignote al rappresentato. All'atto pratico, più che le teorie, le condizioni speciali nelle quali si potranno trovare i due primi vi consiglieranno la scelta delle armi e le condizioni del duello.

Se ad un semplice sgarbo altri rispondesse con una ingiuria e che ambedue le parti si stimassero offese, allora si lasci decidere dalla sorte a chi spetta la scelta dell'arma.

Si sottoporranno pure a sorteggio i vantaggi dello scontro, cioè: la scelta dell'arma e la natura del duello, quando in una disputa nella quale sieno state osservate scrupolosamente le regole della più squisita cavalleria, uno degli interlocutori domanda una sodisfazione con le armi.

Colui che la chiede, non deve per questo solo fatto considerarsi *aggressore*, nè tampoco il provocato l'*offeso*.

Nelle vie di fatto, invece, colui che riceve la percossa è l'offeso e se la percossa provoca una risposta, l'offeso resta sempre il primo colpito.

Il conte di Saint-Thomas è pure della stessa opinione riguardo all'ingiuria: ma se però ad una semplice offesa viene risposto con una ingiuria grave che intacchi l'onorabilità e la stima, quello che è stato gravemente ingiuriato devesi considerarsi quale *offeso*, e a lui spetteranno la scelta dell'arma e lo stabilire le condizioni del duello.

L'offesa grave costituisce veramente un'ingiuria, e ancora se questa abbia provocato un'altra offesa, è sempre il primo che l'ha ricevuta che resta con le qualità di offeso.

La ferita non costituisce l'offesa e neppure una aggravante all'offesa. Così Châteauvillard.

Le vie di fatto esistono ancora se il colpo diretto all'avversario non giunge a destinazione. Così, se uno alza la mano su di voi e ne arrestate il braccio prima che vi percuota, se lo crederete, potrete considerare l'offesa come avvenuta e vi apparterranno le qualità d'ingiuriato con vie di fatto. A questo proposito il conte di Veger de Saint-Thomas così si esprime: *Dans les offenses par coups ou blessures qui touche, frappe, aucune différence n'est admissible.* »

Nulla di più giusto e di più razionale dell'assioma del Codice del duello che « *per la stessa offesa si deve una sola riparazione.* »

Allorchè la stessa offesa è diretta a più persone e che queste persone ne domandino collettivamente una riparazione, si ricorrerà alla sorte per decidere chi tra gli offesi dovrà prendere la parte di tutti sul terreno.

Nelle offese collettive la parte ingiuriata può designare uno dei suoi componenti quale mandatario per rappresentarla *ogni qualvolta l'aggressore acconsenta misurarsi con questo.*

Però non consiglieremo mai ad alcuno di attenersi a detto sistema, perchè una tale scelta, oltre ad avere un carettere offensivo per chi

non è stato preferito o accetto, può in caso di catastrofe procurare alla parte vittoriosa imputazioni disonoranti. Per cui sempre meglio sarà attenersi al sorteggio.

Una stessa offesa può esser diretta da più individui ad una stessa persona. In un caso di tale natura l'offeso ha il diritto di scegliere fra gli offensori l'avversario dal quale intende ottenere una riparazione per l'ingiuria ricevuta.

La ragione di tale scelta si comprende facilmente.

S'impedisce ad un complotto di persone poco delicate di trarre profitto dei vantaggi che può offrire loro il sorteggio. Spetta all'offeso scegliere tra di loro colui col quale intende misurarsi.

Però, mentre è bene che di questa prerogativa non abusi l'offeso, questi non deve rinunciarvi per un modo di vedere o di sentire piuttosto generoso che cavalleresco.

La provocazione inviata in nome di più persone deve essere rifiutata, come non si darà seguito al cartello di sfida inviato da un padre, da un figlio, da un fratello, da un amico per vendicare il figlio, il padre, il fratello, l'amico che è stato ferito o è restato ucciso in uno scontro nel quale sono state osservate le leggi d'onore.

Se contemporaneamente uno stesso individuo offende differenti persone, la precedenza dei diritti di riparazione appartiene a colui che può provare essere stato offeso per il primo, sempre quando le offese sieno dello stesso grado.

In caso contrario l'offesa grave gode della precedenza su tutte le altre. Le vie di fatto sono naturalmente le più gravi di tutte.

Colui, che senza giusto motivo provoca od offende, subisce la situazione dell'offensore.

III

Delle soddisfazioni

Tutte le ingiurie che hanno carattere serio e che, dirette ad un gentiluomo, lo colpiscono nella reputazione o nell'onore, danno all'offeso il diritto di pretendere una riparazione dall'offensore, me-

diante una ritrattazione dell' ingiuria fatta o mediante uno scontro con le armi.

I testimonî intanto non daranno seguito a vertenze derivanti da causa di poco momento e faranno il loro possibile per comporre amichevolmente le vertenze nelle quali sono escluse le vie di fatto.

Nè ciò può riescire discaro al gentiluomo. Questi, subentrata la riflessione all' impeto dell' ira, non deve arrossire, se consigliato dai suoi rappresentanti, di riconoscere i propri torti, e deve essere persuaso che è atto più degno di un gentiluomo quello di presentare dignitosamente le proprie scuse a chi fu da lui non a ragione offeso, che condurre l' ingiuriato sul terreno.

La reputazione del gentiluomo non subirà, per questo, ribasso di sorta nell' opinione del pubblico intelligente e gentile, ma crescerà invece di considerazione tra le persone oneste, generose e civili.

Ci vuole più coraggio, più abnegazione di amor proprio e fermezza di carattere a riconoscere i torti proprî che ad affrontare una lama o una palla di pistola. E noi crediamo che questo tratto di sublime abnegazione è il contrassegno del vero gentiluomo il quale non scende sul terreno senza essere fermamente convinto della lealtà e giustizia della sua causa.

Paulo Fambri, nel suo splendido discorso pronunciato al banchetto che il *Club di Scherma Torinese* offrì alla Giurìa e ai tiratori della gara di scherma (1), disse queste sublimi parole, che sono la manifestazione del cuore sommamente generoso e dell'anima gentile di uno dei più splendidi nostri ingegni:

« Chi è che può con autorità interporre parola di pace e trovare « riverente e proficuo ascolto? il valoroso: nessun altro che il valo- « roso. Quand' Egli dice ad uno:

« — Tu hai torto, fa a mio modo: riparalo — la collera, nove « volte su dieci fa posto alla ragione perchè il consigliato non può « a meno di dire fra sè:

---

(1) All' Esposizione Nazionale di Torino del 1884.

« — Quando un simile uomo mi consiglia di riconoscere il torto « mio, vuol dire due cose: la prima che l'ho; la seconda che la « dignità mia non si trova in conflitto con l'onestà. »

Ecco perchè trattando della scelta dei rappresentanti consigliamo di prenderli tra coloro, i quali alla specchiata onoratezza uniscono una certa pratica delle cose d'onore e che hanno assistito come primi o come rappresentanti a parecchi scontri.

Questi rappresentanti avranno dato prova di coraggio e di fermezza di carattere o per lo meno di buon senso, avendo con plauso condotto a termine parecchie vertenze d'onore.

Se il vostro secondo, del quale conoscete e apprezzate la reputazione e l'onorabilità più limpida del cristallo, vi dichiari francamente « hai torto: riparalo, » non titubate un secondo a seguire il suo consiglio.

La parte lesa non può rifiutare le scuse dell'avversario senza perdere la qualità di offeso, come pure questi perderà il diritto alla scelta delle armi, ogni qualvolta non accettasse qualunque riparazione, proporzionata all'ingiuria, offertagli dall'offensore.

Se per qualsiasi offesa si rifiutasse una legittima riparazione, i quattro rappresentanti, o quelli della parte ingiuriata, redigeranno un processo verbale nel quale si farà chiaramente risaltare che la vertenza non ebbe seguito causa il rifiuto dell'offensore alla riparazione richiesta.

La parte lesa pubblicherà questo verbale su i giornali cittadini e su quelli della Provincia, nonchè su i primarî periodici del Regno. L'offensore sarà per il seguito ritenuto fuori delle leggi cavalleresche e sarà privato della qualità di testimone e dell'onore delle armi. Per le offese gravi, provocate, come si esprime il Generale Angelini « da atti sconvenienti o scortesi, » i rappresentanti cercheranno d'indurre gli avversarî a dichiararsi spiacenti, l'uno d'aver commesso un atto di scortesia, scevro da intenzione di offendere, l'altro di avere avuto il torto di trascorrere all'offesa per così poco.

In un caso simile, come in tutti quelli nei quali le due parti hanno torti da rimproverarsi, l'accomodamento pacifico della vertenza sarà ben facile per i testimoni, i quali si assumerebbero una grave responsabilità se non sapessero trovare un mezzo termine di con-

ciliazione per venire poi ad una transazione onorevole per ambedue le parti.

La condotta dei mandanti in seguito alle scuse, sarà giustificata da un verbale, sottoscritto dai rappresentanti, in duplice copia. È concessa facoltà all'offeso di rendere di pubblica ragione il detto verbale, sempre quando dopo le scuse i due avversarî non si siano stretti la mano.

Tutte le volte che una vertenza d'onore provocata da cause di non grande rilievo non possa risolversi all'amichevole, i rappresentanti si rivolgeranno ad un tribunale arbitro, composto delle persone del paese più ragguardevoli per probità, esperienza ed intelligenza, perchè provochi lo scioglimento pacifico della questione. Ed è per questo che le persone le quali si rispettano non debbono accettare dal loro primo un mandato restrittivo, che si limita cioè a domandare una riparazione alla parte avversaria senza entrare in merito alla questione, come talvolta si usa.

Questi testimoni, cosidetti *teste di legno*, perchè somigliano nella loro condotta alle marionette, pur troppo non sono rari.

Ignorando come le cose sono passate tra i due primi, ignari spesse volte delle più elementari discipline cavalleresche e dimentichi della vera missione dei mandatarî, non osano affrontare una discussione su i fatti accaduti, su i precedenti, e su le conseguenze loro per non assumere responsabilità alcuna. Questi testimonî, credetelo, sono i più perniciosi.

Le parti faranno appello ad un tribunale d'onore tutte le volte che in una partita con le armi sieno immischiati o come primi o come mandatarî « *soggetti* » ai quali non è concesso l'onore di battersi, nè la qualità di rappresentante.

Per le offese nelle quali si sono manifestate le vie di fatto, è doloroso il dirlo, ma non si ammetterà scusa di sorta. È troppo crudele l'affronto che può essere appena mitigato, non cancellato, col sangue!

L'offeso è in diritto d'imporre le condizioni più gravi, e messo fuori di combattimento in un primo scontro, può non dichiararsi soddisfatto e battersi nuovamente appena ristabilito.

Se alla percossa si aggiunge la ferita, il duello può anche essere protratto *ad oltranza*, e cioè: fino a che uno dei due combattenti si trovi nell'impossibilità di *scendere ulteriormente* sul terreno.

Questa specie di duelli appartengono alla categoria degli *eccezionali* che si fanno comunemente alla spada o alla pistola e dei quali terremo parola in seguito.

Le scuse dovranno essere fatte verbalmente alla presenza dei quattro testimonî, i quali redigeranno apposito verbale; o in iscritto, sempre però prima che sieno state stabilite le condizioni, il luogo e il tempo dello scontro.

Non è concesso presentare le scuse sul luogo del combattimento: se offerte, saranno rifiutate recisamente.

Sul terreno si va per tutelare l'onore e sostenere le proprie ragioni, non per riconoscere i propri torti. Ciò denoterebbe codardia e priverebbe delle qualità di gentiluomo. Perchè attendere l'ultimo momento per presentare le vostre scuse? Tutti avranno il diritto di levare contro di voi un grido d'indignazione e di disprezzo, e di formulare tutte le supposizioni più degradanti a vostro riguardo, segnandovi a dito come un vigliacco.

Non solo sarete tacciato di codardo ma vi attirerete il ridicolo universale che vi accuserà di aver fatto assegno sulla debolezza dell'avversario spingendo tanto avanti le cose, perchè intimorito si ritirasse. Avrete creduto di lottare con un coniglio e vi sarete trovato innanzi ad un leone.

È mille volte meglio farsi ammazzare che sentirsi rispondere dall'avversario: « *Da banda le ciancie.... qui si chiede scusa con le armi!...* »

Questa libertà poetica, perdonateci l'espressione, di chiedere scusa sul terreno, non è tollerata nemmeno in un tiratore di prima forza e che più volte abbia dato prova di coraggio e di bravura.

Se le scuse saranno presentate sul terreno dietro consiglio dei rappresentanti, tutta la responsabilità di un tale fatto ricadrà su questi e dovranno render ragione ai testimonî della parte avversaria della condotta del loro primo.

IV

Responsabilità dei giornalisti

Se un gentiluomo si ritiene offeso da un articolo pubblicato da un giornale, la responsabilità dell'articolo spetta a chi lo ha scritto e firmato col proprio nome, con un pseudonimo, monogramma o contrassegno.

Tutte le volte invece che l'articolo difetta di paternità, la responsabilità spetta al direttore del periodico che lo ha pubblicato, anche se non ne sia stato l'autore.

A conferma di quanto ho detto sopra, nel giornale *L'Escrime* leggiamo un aneddoto narrato dal signor Carlo des Perrière e che si riferisce ad uno dei più illustri scrittori francesi, Alessandro Dumas (padre).

Mentre Dumas effettuava un viaggio all'estero un giornale parigino realista lo attaccò, durante l'assenza, nella maniera più viva e insolente che possa immaginarsi.

Appena rientrato a Parigi, Dumas fu circondato dagli amici, i quali dopo avergli letto l'articolo in parola, insisterono perchè ne domandasse una riparazione con le armi.

Dumas, tutt'altro che desideroso di battersi, cedè alle pressioni degli amici per sbarazzarsi di loro e ne mandò due, quali testimonî, a portare il cartello di sfida alla redazione del giornale.

Sembra che allora gli autori non avessero l'abitudine di firmare gli articoli da pubblicarsi, ma un redattore di settimana per turno rendeva ragione di quanto si pubblicava in quel periodo di tempo sul giornale. Perciò i rappresentanti di Dumas cercarono del redattore della settimana nella quale era comparso l'articolo e questi era

nè più nè meno che Carlo Maurice, uno dei più cari ed intimi amici di Dumas, tutt'altro che amante dei duelli e delle armi, e che non aveva neppur letto l'articolo del quale gli si chiedeva una riparazione.

Alle corte, si scese sul terreno ed erano già pronte le pistole (che dovevano spararsi in aria, secondo quanto era stato convenuto tra i duellanti) per lo scontro, quando Maurice, per tema che quel capo ameno di Dumas gli giuocasse un brutto tiro per farsi della *réclame*, presentò le sue scuse che vennero accolte con festosa ilarità dall'avversario.

Il *Gerente responsabile*, che risponde per la direzione di fronte ai Tribunali, deve scomparire dinanzi alle leggi cavalleresche, nè può quindi sostituire il direttore del periodico quando si tratti di rispondere con le armi ad offese pubblicate per la stampa, giacchè nulla viene inserito nel giornale se prima non è stato letto ed approvato dal direttore.

La responsabilità di un articolo, anche se sottoscritto, ricade sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, tutte le volte che l'autore o il firmatario appartiene alla classe degli *indegni*, o di coloro ai quali per una ragione qualunque è negato l'onore di battersi, o quando l'autore rifiuti la responsabilità e ricusi ritrattarsi o di scendere sul terreno.

La stessa responsabilità spetta al direttore del periodico tutte le volte che si potranno raccogliere indizî sufficienti per ritenere che il firmatario dell' articolo pubblicato è un *semplice prestanome.*

In caso dubbioso i padrini della parte lesa potranno rivolgersi per la decisione ad una giurìa d'onore, composta possibilmente di pubblicisti di specchiata onoratezza ed intelligenza.

Nè ci vorranno accusare perciò di troppa severità se si considera che, come in tutte le classi sociali, anche in quella dei pubblicisti e dei direttori di giornali possono esistere elementi malvagi i quali, sotto l'egida di *una lancia spezzata* o di uno spadaccino di mestiere preso al soldo perchè presti il nome, potrebbero attaccare impunemente il più onesto dei cittadini.

Passando ad un altro ordine d'idee, eccovi un fatto piuttosto unico che raro negli annali della Cavalleria.

Il caso è successo al Consiglio di Amministrazione del giornale veronese l'*Arena*, e che riportiamo genuino per trarne utili conclusioni.

Poco tempo dopo l'avvenimento della *Sinistra* al potere, alcuni cittadini acquistarono in società il giornale *L'Arena* dall'editore che ne era pure il proprietario.

Nell'atto sociale per l'acquisto di detto giornale era convenuto che alla direzione del periodico sarebbe preposto un direttore responsabile, con piena libertà d'azione e col solo mandato d'informare l'indole del giornale alle idee monarchiche costituzionali moderate dei proprietarî del periodico.

Questi, all'unico scopo di sorvegliare l'amministrazione economica e l'indirizzo politico del foglio, senza alcuna ingerenza nella redazione e compilazione del medesimo, costituirono un Consiglio di Amministrazione composto di soci.

Decorsi pochi mesi dalla costituzione della Società ed entrato in funzione il Direttore, apparve sull'*Arena* una lettera, priva di paternità, che il direttore dichiarò aver rinvenuta nella cassetta delle lettere della direzione.

In questa lettera si facevano vivaci appunti ad alcuni operai che erano alla testa di una delle molte associazioni cittadine.

Il giornale e il partito progressista furono ben lieti di questo fatto: colsero la palla al balzo e generalizzando la questione accusarono il Direttore dell'*Arena* di avere volontariamente insultato tutta la classe operaia.

La polemica si accalorò: e sull'*Arena* comparvero fieri attacchi personali contro la Presidenza della Società Generale Operaia, e contro quelli i quali dirigevano la contesa sul giornale progressista. Questi, cioè la Direzione della Società Generale Operaia, convocarono in assemblea la Società per interpellarla se dovevano accettare oppure respingere la sfida più volte lanciata loro dal Direttore dell'*Arena*.

La Società, senza addurre alcun fatto a di lui carico, dietro pro-

posta di chi siedeva alla presidenza, lo dichiarò indegno d'impugnare le armi.

In seguito a questo verdetto, e ciò era da prevedersi, la polemica assunse un carattere ancora più violento.

Il Direttore dell'*Arena* attaccò giornalmente coloro che erano alla testa della Società Generale Operaia, talchè questa, stanca, vessata dagli attacchi del periodico veronese, adducendo che non poteva chiedere soddisfazione al direttore del giornale, nè tampoco accettarne le ripetute sfide, « ***perchè dalla Società convocata in assemblea generale ad unanimità dichiarato indegno di battersi,*** » chiamò, con lettera, responsabili i membri del Consiglio amministrativo « ***degli attacchi pubblicati sul giornale del quale erano comproprietari e rappresentanti.*** »

La lettera si chiudeva intimando loro di ritrattare gli articoli in parola o porgere alla Società una soddisfazione con le armi.

Riepilogando i fatti ci troviamo innanzi:

ad un direttore di giornale che pubblicando una lettera anonima la fa *tacitamente* sua e di conseguenza ne assume ogni responsabilità;

ad una Presidenza della *Società Generale Operaia* che chiede consiglio all'assemblea dei soci se deve accettare o no la sfida ripetutamente lanciatale dal direttore del periodico;

ad una Società Operaia che si costituisce spontaneamente e arbitrariamente in giurì d'onore per dichiarare un gentiluomo indegno di trattare le armi senza alcun motivo;

per ultimo:

ad un voto emesso dalla stessa Società Operaia che dichiara responsabile degli articoli pubblicati sull'*Arena* il Consiglio Amministrativo della medesima e pretende da questo una ritrattazione od una riparazione con le armi.

Ed ora eccoci alle conclusioni.

Secondo le leggi d'onore, e il nostro debole modo di vedere, riteniamo che una Società Operaia non può arrogarsi la facoltà di costituirsi in tribunale d'onore, e così farsi giudice e parte perchè cointeressata, essendo mancante dei mezzi essenziali che solo possono costituire un giurì d'onore, e che per conseguenza non può emettere

un verdetto che privi delle armi un gentiluomo, anche se fosse motivata tale decisione.

Di più, il Consiglio d'amministrazione di un periodico, occupandosi esclusivamente della parte amministrativa e invigilando all'indirizzo politico del giornale, senza alcuna ingerenza nella redazione e compilazione del medesimo, non può esser chiamato a rispondere di offese che fossero state pubblicate nel giornale amministrato.

Per cui deduciamo che la responsabilità resta sempre al direttore del giornale se l'articolo non è firmato o è sottoscritto da un *indegno*. Se però il direttore appartenesse a questa classe per un verdetto emesso da un tribunale di gentiluomini regolarmente costituito, gli offesi sporgeranno querela ai tribunali ordinarî contro l'autore delle ingiurie pubblicate o contro il direttore del periodico.

La responsabilità di un articolo offensivo scritto o firmato da chi ha sorpassato i 55 anni cadrà sul direttore del giornale che lo ha pubblicato se l'autore o firmatario non si trovi in condizioni fisiche da poter accettare uno scontro con le armi.

In caso contrario, cioè in quello nel quale l'autore o firmatario dell'articolo è ancora sufficientemente capace di maneggiare le armi, dovrà personalmente rispondere delle ingiurie pubblicate a bella posta, in mala fede e senza provocazione, privandolo una tale azione del privilegio d'immunità che l'età avanzata gli concedeva (1).

Non si riterrà responsabile e ***rifiuterà qualsiasi riparazione*** quel direttore di giornale o pubblicista che stampa articoli nei quali senza fare alcuna offesa od allusione personale esprima i propri apprezzamenti su fatti compiuti o li riporti come semplice cronaca.

Coll'accondiscendere in simili circostanze alle esigenze dei suscettibili si aumenterebbe il numero dei duelli ingiusti e irragionevoli e si renderebbe una vana parola la *libertà di stampa* che è l'*opinione pubblica.*

A conferma di quanto sopra riportiamo, la decisione del tribunale d'onore costituitosi in Napoli in difesa della *libertà di stampa* nella

(1) Le offese commesse per mezzo della stampa sono di natura più grave di quelle provenienti verbalmente da una persona.

vertenza tra l'onorevole De Zerbi direttore del *Piccolo*, il signor Montuoro del *Pungolo* e i due studenti Sargente e Tiralonga i quali a nome dei loro compagni mandarono ai due distinti giornalisti un cartello di sfida.

La vertenza aveva avuto origine da alcuni articoli pubblicati sul *Pungolo* e sul *Piccolo* circa i disordini universitarî e l'agitazione degli studenti nel marzo 1885.

L'on. De Zerbi era assistito dall'on. Nicotera e dal signor Casale Alberto: il Montuoro dal conte Capitelli e dal cav. Carlo Retez, i quali, ritenendo l'accettazione della sfida come un precedente lesivo per la libertà di stampa onesta, fecero appello a un tribunale d'onore.

Il tribunale d'onore, esaminata la questione nella causa del signor Montuoro, giudicò nel seguente modo:

Il giorno 26 marzo 1885, i quì sottoscritti, invitati dai signori cav. Carlo Retez e conte Guglielmo Capitelli a dare il proprio avviso sui seguenti quesiti, assunto all'ufficio di presidenza il generale Guaita, e dopo discussione, hanno opinato nel seguente modo:

Quesiti,

1° Fatta astrazione da ogni esame sulla forma del mandato di una sfida collettiva, deve un pubblicista rispondere con le armi di un articolo, sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca, nel quale non si contenga nessuna offesa od allusione personale?

Risposta. — Ad unanimità: No.

2° Se consentisse a rispondere, la libertà di stampa e della discussione dei pubblici interessi ne sarebbe violata?

Risposta. — Ad unanimità: Sì.

3° Nell'articolo di cronaca inserito nel n. 80 del giornale il *Pungolo* (21-22 marzo 1885), messo a riscontro con la lettera dei signori Retez e Capitelli, pubblicata nel n. 83 del *Corriere del Mattino* (25 marzo 1885), si rinvengono gli elementi che, giusta i quesiti 1° e 2°, non danno diritto a riparazione con le armi ed impongono il dovere di rifiutarla?

Risposta. — Ad unanimità: Si rinvengono.

4º Deve allo stato attuale ritenersi esaurita ogni disputa?

Risposta. — Ad unanimità: Sì.

Generale Innocenzo Guaita, Principe di Piedimonte, Senatore del Regno
Salvatore Fusco, Deputato al Parlamento
Generale Giacomo del Carretto
Marchese Del Tufo
Giovanni Caracciolo Avellino
Colonnello Salvatore Rojola Pescarini
Michele Martinelli, Capitano di Stato Magg.
Cristoforo Locascio di Benedetto
Duca Leopoldo di Noja.

V

Delle sostituzioni

Le offese essendo personali è naturale che personalmente si debbano vendicare.

La sostituzione nel duello pertanto la si accetta come *fatto* eccezionale, consigliato da forza maggiore, perchè se l'offesa deve cancellarsi col sangue, non è certo con quello di un terzo che si potrà cavallerescamente raggiungere lo scopo.

L'injure est personnelle et ne peut être relevée que par celui qui l'a reçue. (Tavernier)

Nelle consuetudini del duello nulla essendovi di assoluto, così questa come tutte le altre regole cavalleresche fin qui espresse, ha le sue eccezioni. Eccezioni che, come vedremo in seguito, sono degne di essere esaminate attentamente perchè si basano sul buon senso e sulla morale.

Un figlio, un fratello, un nipote, possono sostituire il rispettivo padre, fratello e zio in certe determinate condizioni.

Perchè il figlio possa essere autorizzato a prendere il posto del padre in una vertenza d'onore, secondo Châteauvillard, è necessario:

1° Che il padre sia riconosciuto fisicamente incapace di vendicare l'offesa ricevuta;

2° Che il padre abbia la qualità di offeso;

3° Che l'età dell'avversario si avvicini più a quella del figlio che a quella del padre;

4° Che il padre abbia oltrepassata l'età di 60 anni.

L'età del padre è limitata a soli 55 anni dal Codice cavalleresco del generale Angelini.

Tra noi l'uomo contrae matrimonio all'età media di 25 a 30 anni. Per cui, quando esso avrà raggiunto i 55, il maggiore dei suoi figli, se ne avrà avuti, conterà 25 a 30 anni. Il padre, però, che se non avrà sorpassato avrà certamente raggiunto l'estrema età concessa dal Codice Cavalleresco Italiano per il duello, è più probabile che per le sue relazioni sociali si trovi a contesa con uomini di età più prossima alla sua che non a quella del figlio. Se l'offensore avrà sorpassato i quaranta o i quarantacinque al più, non potrà accettare la sostituzione del figlio per l'articolo sopra citato (3°) dello Châteauvillard ed esigerà quindi come avversario il padre.

È certo che quest'ultimo si troverà in condizioni di gran lunga inferiori a quelle dell'antagonista, perchè oltrepassati i 55 anni, è inutile illudersi, l'uomo per quanto sano e robusto avrà perduto molto della elasticità delle gambe, molto del colpo d'occhio, molto della vivacità dei movimenti e forza di braccio; mentre a 40 e a 45 anni un uomo può aver conservato benissimo tutti i requisiti accennati che sono propri della gioventù.

Da ciò deduciamo che più razionale del Codice francese è quello italiano dell'Angelini, che fissa questo estremo limite ai 55 anni.

Ma, è proprio necessario, spesso ci domandiamo, che sieno soddisfatte le due prime condizioni stabilite dallo Châteauvillard, per-

chè il figlio possa legittimamente prendere il posto del padre in uno scontro?

L'offesa del padre è l'offesa del figlio! È lo stesso nome, lo stesso sangue e quasi direi la stessa persona che ha colpito l'offesa diretta al genitore! Noi, a mo' d'esempio, se fossimo chiamati a rappresentare una delle parti contendenti, non oseremmo rifiutare al figlio di sostituire il padre infermo e gravemente offeso, ancorchè questi non avesse raggiunto i cinquantacinque anni e se l'età dell'aggressore fosse più vicina a quella del padre che a quella del figlio.

Le condizioni, poi, relative all'età spariscono dinanzi ad offese gravi e con vie di fatto. Operando contrariamente sarebbe troppo concedere all'aggressore del padre; ed è naturale che si obbligherebbe il figlio a rappresaglie, le quali potrebbero togliergli i vantaggi propri dell'offeso ed irritandolo, spingerlo a commettere eccessi tali da privarlo per sempre delle qualità di gentiluomo.

Il fratello maggiore può sostituire il fratello minore, sempre quando questi sia l'offeso e che l'aggressore sia maggiorenne.

Il sostituto usufruisce sempre dei diritti accordati all'ingiuriato.

Alle stesse condizioni che regolano la sostituzione del figlio al padre, un nipote può sostituire lo zio, qualora però questi non abbia figli, o avendone non sieno abili alla sostituzione.

La donna è riconosciuta da tutti i Codici inabile al duello, ***impropre au duel:*** e quindi qualunque offesa, lanciata contro di lei, non la colpisce, sibbene ferisce il suo protettore naturale.

Ne segue da ciò che l'offesa diretta ad una donna con atti, con scritti o con parole, anche in seguito a sua provocazione, saranno fatte proprie:

a) dallo sposo, se maritata;

b) se nubile, vedova o maritata, ma il cui marito sia assente dal luogo ove essa risiede, dal fratello, dal padre, dal nipote, dallo zio o dal cognato;

c) se non convive col marito, anche se questi dimora nella stessa città, dal fratello, dal padre, dal nipote o dal cognato che non sia fratello del marito;

d) se presente, dal padrone di casa, ove la donna fu offesa: altrimenti da chi l'accompagnò o ne prese la difesa: ed in mancanza di questi, dal più giovane degli astanti che sia maggiorenne;

e) dal suo cavaliere, se le porgeva il braccio, ed a questi spetta la precedenza anche su i parenti presenti al fatto.

Gli stessi obblighi e nello stesso ordine spettano alle persone sopra menzionate, ogni volta che la donna invece di essere l'offesa fosse la provocatrice.

Le offese dirette ad una famiglia, ad una associazione o riunione qualunque, non possono essere vendicate che da un solo dei componenti la famiglia, l'associazione o la riunione. In generale, si estrarrà a sorte quello che dovrà affrontare l'offensore, a meno che questi non accetti la scelta fatta dalla parte offesa.

Quando l'ingiuria abbia a compagne le vie di fatto, la parte offesa può scegliere tra i suoi componenti chi la rappresenti, senza estrarlo a sorte, nè l'offensore può non accettarlo.

Non saranno mai accettati cartelli portanti sfide collettive.

Se le ingiurie che fossero dirette ad uno stesso individuo e per la medesima causa da una famiglia o da una associazione, l'offeso dovrà battersi con un solo rappresentante della famiglia o associazione che lo ha provocato e gli è riservato di scegliere tra gli offensori colui che più gli aggrada.

Un amico può egli sostituire l'amico? Perchè no, sotto speciali condizioni? Dette condizioni a nostro parere sarebbero:

1° Che l'amico minorenne sia stato offeso da un maggiorenne;

2° Che l'amico toccato nell'onore sia nell'impossibilità materiale di vendicare l'ingiuria da sè stesso, e sia privo di padre e di fratello capaci di sostituirlo;

3° Che i legami di amicizia del sostituto verso l'offeso, incapace di chiedere ragione dell'insulto ricevuto, non sia, piuttosto che vero attaccamento, un atto d'intempestiva generosità;

4° Per non derogare dal gran principio formulato per quanto concerne la personalità delle ingiurie ci sembra indispensabile che i testimoni esigano dall'aggressore una dichiarazione scritta per la quale *accetta questa sostituzione* e che, di più, è *gradita.*

Tale dichiarazione è necessaria per conservare al sostituto gli stessi diritti che spetterebbero all'amico sostituito, come offeso.

Se l'aggressore rifiuta la sostituzione si redigerà un verbale d'*opposizione*, nel quale si condannerà il di lui operato, come anticavalleresco e lo si porrà al di fuori delle leggi d'onore.

VI

Dei testimoni in generale

Ogni qualvolta si sta per avere un duello, la prima cosa da farsi è la scelta di due testimonî, detti pure rappresentanti, secondi e comunemente *padrini* (1) la scelta dei quali è di grande impor-

---

(1) *Rappresentanti* o *padrini* si chiamano coloro che sono incaricati di rappresentare il mandante presso la controparte alla quale devono dare o chiedere una riparazione d'onore.

Testimonî, nel caso che debbano assisterlo nello scontro.

tanza, perchè è a loro che i primi affidano la delicata cura di tutelarne l'onore e la vita.

Ci è accaduto spesso vedere combattenti assistiti da secondi mediocri e qualche volta inetti.

Di un tale errore sono colpevoli i duellanti che, ignari delle cose cavalleresche, scelgono tra i loro amici un testimone colla stessa facilità colla quale sceglierebbero il più spensierato dei compagni per una partita di piacere e d'allegria. *Ce ne sont ni les balles de pistolet*, scrive Alfonso Karr, *ni les pointes d'epée qui tuent: ce sont les témoins.* E il signor Karr ha ragione, essendo purtroppo scarsi i testimoni abili e compenetrati del loro alto mandato.

Le doti necessarie per essere considerato un *testimone capace*, non sono nè comuni, nè poche, come potremo vedere in seguito.

Frattanto basta che il duellante abbia buon naso di accaparrarsi un testimone *esperto* e un altro di sufficiente senso comune di lasciare al più abile trattare l'affare, perchè questo giunga ad un buon resultato.

Il primo fra tutti i requisiti, ai quali abbiamo sopra accennato, che si richiedono da un testimone, è l'*onorabilità indiscutibile*.

In una partita d'onore si deve impiegare solo ciò che è onorato e cavalleresco, dice Tavernier, ed essere rappresentati da persone di specchiata onoratezza non può che aggiungere stima al mandante e riescire a vantaggio di questi.

Nuocerà invece al duellante la rappresentanza scelta tra persone la cui stima può ammettere incertezze nell'opinione pubblica, o tara la loro onorabilità, ancorchè queste persone sieno abili nel trattare le controversie d'onore, nobili, milionari, alto locati, o *alla moda*.

L'età dei rappresentanti dovrà oscillare tra i venticinque e i cinquanta anni. Il rappresentante troppo giovane è probabile che sia privo di esperienza e di autorità; se troppo avanti nell'età (come se avesse oltrepassati i cinquantacinque) potrebbe correre il rischio d'essere sprovvisto di energia e di quell'intuito necessario per comprendere e rappresentare una parte in una vertenza d'onore.

L'età dei testimonî in generale dovrà avvicinarsi a quella delle

parti rappresentate. Farebbe cattiva impressione vedere un uomo avanzato alquanto in età assistito da padrini appena maggiorenni. In ogni caso è sempre bene che i testimonî abbiano un'età maggiore a quella dei combattenti.

Dovendo nominare un rappresentante, prima di decidersi sulla scelta, crederemmo opportuno che il mandante facesse una specie di analisi morale dell'uomo che deve rappresentarlo, perchè, come ho detto, è il padrino che deve tutelare l'onore e la vita di chi rappresenta.

Procurate pertanto che il vostro testimone non sia novizio della partita, che abbia cioè assistito a parecchi scontri in qualità di padrino o di primo, e che sia molto versato nelle discipline cavalleresche.

Dovrà essere familiare colle armi; che sia perciò un eccellente tiratore, perchè possa giudicare con cognizione di causa dell'importanza e delle qualità delle armi adoperate nello scontro nonchè dei resultati derivanti dall'uso loro.

L'abitudine delle armi e la qualità di buon tiratore daranno al vostro testimone l'accortezza, il colpo d'occhio e quella calma che pur sono tanto necessarî a chi può essere chiamato a dirigere il combattimento. La conoscenza delle armi e del loro effetto lo aiuteranno per la scelta dell'arma a seconda del concetto che si sarà formato sulla gravità dell'ingiuria per la quale si esige una riparazione.

La conciliazione e la fermezza di carattere non devono fare difetto in un rappresentante. La soluzione pacifica o no di una vertenza d'onore dipende essenzialmente dallo spirito di conciliazione dei rappresentanti.

L'obbligo loro è quello di raggiungere lo scopo di una riparazione, dovuta per offese all'onore, senza fare uso delle armi, e ciò si ottiene appunto con concessioni reciproche che, senza menomare la dignità e l'onore delle parti, tendono alla pacifica soluzione della vertenza, o per lo meno ne facilitano le delicate trattative.

Guardatevi pertanto dai testimonî che si *spezzano, ma non si piegano*, e fuggite coloro, che nel trattare questioni d'onore fanno

pompa di una suscettibilità di carattere eccessiva e di *troppo zelo*, dice Tavernier.

È per colpa di questi rappresentanti *rigidi* e troppo zelanti che spesso vertenze di facile composizione vengono risolte con le armi.

Lo spirito di conciliazione è necessario in un rappresentante perchè non venga preclusa la via ad un pacifico accomodamento: ma la condiscendenza non rasenti la debolezza di carattere. Non si deve concedere più di quello che ragionevolmente può essere concesso senza far torto a chi rappresentate; altrimenti il vostro mandante avrebbe tutti i diritti di toglier vi il mandato o di chiedervi ragione del vostro operato.

Adunque, conciliazione sì, ma anche fermezza; soprattutto fermezza ci vuole, acciocchè la parte avversaria non vi prenda il sopravvento e vi faccia accettare condizioni tali, che nell'animo vostro non avreste accettate. Di qui l'importanza che i testimonî abbiano personalmente una certa autorità in materia.

Non ultima delle qualità di un *testimone perfetto* è l'aspetto. Sulle prime parrà puerile questa nostra asserzione e molti ci daranno anche sulla voce. Però con la pratica tutti potranno convincersi della giustezza della nostra idea.

Se dovete scegliere chi tratti per voi una questione d'onore, dateci ascolto, sceglietelo tale che oltre a possedere le qualità che sopra abbiamo enumerate, la sua persona *rappresenti qualche cosa*. Vedrete all'atto pratico, dice Tavernier, che se è piuttosto di bell'aspetto che no, aitante della persona, alto, forte, molto conosciuto ed elegantemente vestito: con un briciolino di titolo o di ciondolo, vedrete che se non imporrà alla parte avversaria le sue opinioni, il suo modo di vedere eserciterà sempre un'ottima influenza a vostro vantaggio.

Se tutte queste qualità, che non sono poche, potrete radunarle nel vostro rappresentante, chiamatevi fortunato e scendete di buon animo sul terreno. Vi sarete accaparrato una buona parte della vittoria, se non avrete di già evitato un duello; ciò che fa sempre piacere al valoroso e vero gentiluomo, che aborre la *fama* e la *réclame* quale prodotto di numerosi duelli.

VII

Doveri dei testimoni

L'incarico di rappresentare una delle parti in una vertenza di onore è certo la cosa la più delicata, difficile e ad un tempo poco piacevole.

Questo mandato procura, a chi l'accetta, una responsabilità gravissima; troviamo perciò molto giusto e naturale che non si debba rendere un servigio così segnalato che solo agli amici i più intimi e cari.

Il testimone per antica consuetudine dovrebbe sostituire nell'azione sul terreno colui che doveva battersi, o che si è già battuto.

Ciò è falso, a nostro vedere, non solo, ma urta col senso comune e morale dei gentiluomini e non dovrebbe più essere.

La parte del rappresentante e del testimone nel duello è quella di *conciliare la vertenza amichevolmente*, e qualora ogni loro sforzo riesca vano,

di determinare le condizioni di scontro, dirigerlo e vigilare che durante il combattimento sieno scrupolosamente osservate dalle parti le regole della più squisita cavalleria.

Qui finiscono le attribuzioni dei rappresentanti e dei testimonî, giacchè le offese essendo personali, personalmente devono vendicarsi.

Se uno dei duellanti manca all'appuntamento per lo scontro, il suo rappresentante ha l'obbligo di porsi a disposizione della parte avversaria, ma questa deve assolutamente ringraziarlo di tanta cortesia.

Pochi giorni or sono (15 Dicembre 1885) i giornali parigini raccontavano e vivamente commentavano un incidente scandaloso accaduto a Parigi.

Tra il Marchese Spinosa e il signor Paolo Mahalin, redattore del *Gil Blas*, doveva aver luogo un duello alla pistola.

Lo scontro era stato provocato da un articolo del Mahalin pubblicato nel *Gil Blas* per il quale il Marchese Spinosa si credette offeso.

Il Mahalin aveva fin da principio declinato ogni responsabilità, che ricadde sul Redattore-capo, il quale si pose tosto a disposizione del Marchese Spinosa. Ma poche ore dopo, e in seguito a matura riflessione, Mahalin riconobbe la propria responsabilità, accettò la sfida e prescelse la pistola.

Il Redattore-capo, naturalmente si ritirò.

Le condizioni del duello erano che i due combattenti dovevano scambiarsi quattro palle a 25 passi di distanza.

All' ora fissata, il Marchese Spinosa, assistito dai suoi testimonî, si recò sul terreno dello scontro, ma i padrini del signor Mahalin, che pure si trovavano al convegno, dichiararono a quelli della controparte che *erano nella dolorosa necessità di constatare l'assenza del loro cliente.*

Il signor Mahalin, dopo avere accettate le condizioni dello scontro, al momento di recarsi sul terreno aveva scritto ai suoi padrini che rinunciava al duello.

Dopo aver letta alla parte avversaria la lettera del Mahalin e dopo aver condannata la di lui condotta i suoi padrini si posero a disposizione del Marchese Spinosa, *che gentilmente rifiutò la loro offerta, ringraziandoli.* Così fu dichiarato chiuso l'incidente.

Nessuno, che non abbia una legittima ragione, può rifiutare la propria assistenza ad un suo eguale in età e in condizione, in uno scontro con le armi. Se l'assistere un amico è un dovere sacro, quello di prestare l'assistenza ad un eguale è un dovere cavalleresco.

In caso di assoluto bisogno nessun gentiluomo, se richiesto, può rifiutare la propria assistenza a qualsiasi altro gentiluomo, anche se sconosciuto personalmente. Quest' obbligo si cambia in dovere di ospitalità se il gentiluomo è uno straniero.

Ciascuna delle parti in una vertenza d'onore deve essere rappresentata da due testimonî. Il mandante, se non è soddisfatto del loro operato, può ritirare loro il mandato anche sul terreno.

È pure concessa la facoltà di ritirarsi ai testimonî; ma se questi vorranno declinare il loro mandato prima che avvenga lo scontro, dovranno giustificare la loro condotta adducendo un legittimo, plausibile e personale motivo che li obbliga a ritirarsi. Ciò è necessario perchè non ne rimanga offeso il rappresentato.

Tutte le volte che questo accada, i rappresentanti della parte avversaria dovranno esserne tosto informati.

I nuovi testimonî si recheranno da quelli dell'avversario non più tardi di ventiquattr'ore dall'accettazione della nomina dei rappresentanti. Spirato questo lasso di tempo, e se ciò non sia avvenuto per forza maggiore, i padrini della parte avversaria redigeranno un verbale nel quale ***faranno chiaramente risaltare che ciò avvenne probabilmente*** per impedire il duello, che assolutamente non avrà più luogo. Copia di detto verbale sarà rilasciata al rappresentato.

Colui che sostituisce un rappresentante non può pretendere alcuna modificazione ***a tutto quello che precedentemente*** è stato convenuto tra le parti contendenti; se di parere contrario non deve accettare la missione che gli viene affidata.

Coloro che sono chiamati a rappresentare le parti avversarie in una partita d'onore, sono scrupolosamente tenuti a mantenere il segreto sulla cagione della vertenza prima e dopo lo scontro, anche se non più accetti al mandante.

Il mandatario, che senza esserne autorizzato compromette la situazione o l'onore del rappresentato con una dichiarazione, sarà tenuto a rispondere a questi del suo operato con le armi.

Se il mandante invece, ad insaputa di coloro che lo rappresentano, firma od accetta una ritrattazione o fa scuse, sarà privato delle qualità di gentiluomo e quindi dell'onore delle armi.

VIII

A chi è vietata la parte di testimone o di rappresentante

Parlando delle qualità che distinguono un ***abile testimone*** abbiamo detto che prima fra tutte, e la più essenziale, è ***una onorabilità illibata.***

A questo requisito capitale fa d' uopo aggiungerne altri che sono: l'***imparzialità***, il ***disinteresse***, la ***neutralità nella questione*** e ***l'esperienza.***

È chiaro ora che dall' esigenza di queste qualità devono sorgere una serie d' impedimenti che non concedono a molti di rappresentare le parti implicate in una vertenza d' onore.

Non possono rappresentare o assistere una delle parti nelle questioni d' onore coloro:

che hanno precedenti giudiziarî che intaccano l' onorabilità ;

che senza esser caduti sotto il potere giudiziario non godono buona reputazione ;

gli usurai in genere ;

le spie ;

i confidenti della polizia correzionale ;

gli usurpatori di titoli e decorazioni ;

gli scrocconi ;

coloro che si sono fatti, o si fanno mantenere da una donna ;

coloro che contrassero debiti disonoranti o che si trovano sotto l' imputazione di averne ;

i baratori nel giuoco ;

coloro che abbiano rifiutato precedentemente una

Un gentiluomo, d'altra parte, non si batterà mai col primo venuto e con ragione non vorrà scendere sul terreno se non per misurarsi con un uomo d'onore.

È dovere perciò dei padrini di scandagliare bene l'onorabilità dell'avversario, specialmente se poco conosciuto, senza dimenticare che il miglior termometro delle qualità morali di lui sono coloro che lo rappresentano.

Se lo assisteranno persone conosciutissime e la reputazione delle quali non ammette dubbi di sorta, i padrini della parte avversaria potranno risparmiarsi l'inchiesta, giacchè l'onorabilità dei testimonî sarà arra sicura di quella del rappresentato. Però è bene, anche in simili circostanze, di prendere informazioni almeno superficiali sull'avversario, perchè i padrini potrebbero in buona fede rappresentare e tutelare gl'interessi di chi effettivamente non potrebbe portare il titolo di gentiluomo.

Se i testimonî della controparte non saranno di vostra conoscenza, nè conosciuti dai vostri rappresentanti, non dimenticate, specialmente se non esercenti professioni ben determinate, che nessuna precauzione è sufficiente e che bisognerà andare adagio e sapere con certezza con chi avete da fare.

Facendo altrimenti correreste il rischio di fare incrociare la spada di un uomo onorato con quella di chi non è degno d'impugnarla.

Diffidate specialmente degli stranieri che da poco trovansi nel vostro paese. Potreste trovarvi a rappresentare la farsa più ridicola del mondo, accettando ad occhi chiusi uno scontro col primo cavaliere d'industria venuto non si sa da dove (1).

Per cui, tutte le volte che avrete per avversario uno straniero che non sia ben conosciuto, i vostri rappresentanti pregheranno quelli dell'avversario di far porgere loro dagli agenti diplomatici del paese al quale appartiene lo straniero, quelle indicazioni e in-

(1) I lettori rammenteranno quanto accadde in proposito al signor Bettini pochi mesi or sono.

formazioni necessarie per stabilire chiaramente l'onorabilità del personaggio in parola.

Se lo straniero si rifiuta o si oppone in un modo qualunque a che vi vengano forniti gli schiarimenti richiesti, i vostri rappresentanti impediranno il duello se siete l'offensore, perchè tale rifiuto da parte dell'avversario implica di diritto l'idea che la di lui onorabilità è sospetta. In tal caso, se siete l'offeso agirete contro l'avversario per mezzo del Tribunale ordinario.

Lo straniero che si rifiutasse di dare gli schiarimenti sopra citati o che si meravigliasse del vostro cauto procedere si attirerebbe senza dubbio il ridicolo della società firmando il suo diploma di.... *mascalzone.*

Oltre di ciò è tra le regole cavalleresche di tutti i paesi di conformarsi alle leggi e alle consuetudini d'onore del paese nel quale eventualmente ci troviamo.

Così un forestiero che avesse la pretesa d'imporvi in Italia condizioni o armi che dal nostro Codice o dalle nostre consuetudini non sono riconosciute legali si porrebbe nel caso di vedersi rifiutare una giusta riparazione d'onore.

Dal canto vostro, per cortesia di ospitalità potrete accondiscendere ad alcune concessioni; ma guardatevi bene di non concedere più di quello che cavallerescamente e senza compromettere la vostra situazione potete accordare.

Nell'enumerare le eccezioni e le interdizioni nel duello, ci terremo per quanto ci è possibile a quelle già formulate in proposito dal Conte De Veger de Saint-Thomas e dall'illustre Generale Angelini, tanto più che rappresentando altrettanti articoli delle leggi cavalleresche restano invariati per qualsiasi Codice e per qualunque paese.

Le eccezioni e le interdizioni nel duello si possono esporre sotto tre punti di vista differenti e cioè:

1° delle persone esonerate dal duello;

2° delle persone tra le quali non può aver luogo il duello;

3° di quelle alle quali è assolutamente negato l'altissimo onore delle armi, essendone indegni.

I

Sono esonerati dal duello tutte le volte che hanno la qualità di offesi e che non sono stati i provocatori:

a) i Ministri;

b) i Consiglieri di Stato;

c) i Cavalieri della SS. Annunziata;

d) gli Ambasciatori;

e) i Presidenti del Senato e della Camera;

f) tutte quelle persone che avendo resi segnalati servigi alla Patria con l'ingegno o con la spada, sono stati dichiarati benemeriti del paese e quindi non accessibili moralmente agli insulti di qualunque specie a loro fossero diretti;

g) il gentiluomo che ha compiuto i cinquantacinque anni;

h) i Senatori e i Deputati per discorsi fatti in Senato o al Parlamento, qualora i loro discorsi non contengano offese *rigorosamente personali*;

i) l'avvocato cui si voglia chieder conto di frasi vivaci pronunciate nell' esercizio delle sue funzioni, purchè esse non intacchino, senza ragionevole motivo, l'onorabilità altrui e non implichino offesa verso persona estranea alla causa discussa;

k) il marito tradito, e che si divide dalla moglie, se provocato dal ganzo;

l) il marito che avesse insultato anche con vie di fatto il seduttore, sorpreso entro le pareti domestiche in flagranza di turbata pace coniugale;

m) chi venisse aggredito per sorpresa;

n) chi venisse sfidato da persona che poi pretendesse non attenersi alle prescrizioni delle regole cavalleresche;

o) chi venisse sfidato senza plausibile motivo;

È in facoltà di respingere il cartello di sfida chi fosse sfidato dopo trascorse 48 ore dall'ingiuria o dal momento in cui l'offeso venne a conoscenza dell'insulto;

p) chi venisse sfidato da persone alle quali è interdetto l'onore delle armi;

q) chi venisse provocato da colui al quale negò un imprestito;

r) il padre di famiglia, il tutore provocato dal pretendente di sua figlia o pupilla; il fratello, capo di famiglia, provocato dal pretendente della sorella;

s) il funzionario pubblico, sfidato da un suo subalterno che fu da lui redarguito o punito nell'esercizio legale delle sue funzioni.

t) i membri di un tribunale d'onore, sfidati per cose inerenti alla loro missione, e gli arbitri di una vertenza;

u) il pubblicista e il direttore di un periodico non devono rispondere con le armi di un articolo pubblicato, sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca, nel quale non si contenga nessuna offesa o allusione personale;

v) l'offeso che avesse perduto l'uso di un arto o di un occhio.

Non è esonerato l'offensore che può servirsi delle due gambe, di un braccio e dell'occhio corrispondente al braccio.

Se privo di una gamba, non potendosi battere con altre armi, si batterà con la pistola.

II

Il duello non può aver luogo:

a) tra i parenti di primo grado, e cioè:
tra padre e figlio;
tra fratelli consanguinei od uterini;
tra zio e nipote, consanguinei;
tra cugini consanguinei in primo grado;
tra suocero e genero.

Il duello è interdetto:

b) a chi pretendesse battersi alterando le prescrizioni del Codice cavalleresco;

c) al giovane che non ha ancora estratto il numero di leva;

d) al parente od all'amico che volesse sostituire il parente o l'amico, tranne nei casi dei quali si fa menzione nelle sostituzioni;

e) al rappresentante che volesse sostituire il suo mandante, tranne nel caso che questi mancasse all'appuntamento, nel quale però l'avversario ha l'obbligo di ringraziare e non accettare;

f) al parente, all'amico, al testimone, che in caso di grave ferita o di morte incontrata in duello dal rispettivo congiunto, amico o mandante, pretendessero di assumere le parti e dar seguito alla vertenza;

g) a colui che sfidasse senza essere stato provocato;

h) al debitore è vietato di provocare il suo creditore e di mandargli un cartello di sfida fino a che non sia stata regolarizzata la pendenza pecuniaria.

Sarebbe invero cosa ben comoda saldare i proprî debiti con un buon colpo di sciabola o di spada, che mentre vi libera di un avversario, vi sbarazza dell' incubo di un creditore.

i) il creditore può sfidare il debitore, ma sarà cura dei testimonî di accertarsi che la partita interessi sia regolarizzata prima di decidere con le armi quella d' onore.

III

L'onore delle armi è vietato, anche se offesi:

a) al gentiluomo divenuto indegno di tale qualifica, cioè:

a chi vende il proprio onore ed il proprio braccio, costituendosi responsabile degli atti altrui;

a chi avesse percosso il padre, la madre, la donna, il vecchio impotente e lo storpio;

a chi non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito di giuoco;

a chi fosse indebitato col suo avversario, e non avesse effettuato il pagamento alla scadenza convenuta ovvero rifiutasse di aderire alla richiesta espressa dal creditore, di assicurare cioè in modo efficace il pagamento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore al duello;

a chi fosse stato escluso da un *Club* o Circolo di gentiluomini, da un Reggimento, da Corpi od Associazioni;

a chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo senza chiedere per ciò la dovuta riparazione;

a chi altre volte si fosse comportato male sul terreno, violando le leggi cavalleresche;

a chi è accusato di baratteria;

all' inabilitato per azioni indecorose;

a colui che sul terreno, coll'arme in pugno, avesse ritirato l' offesa;

a chi notoriamente vive a spese di una donna che non sia sua stretta parente;

a chi avesse compromesso, con confidenze, l'onore di una donna della quale avesse ottenuto i favori;

a chi avesse mancato alla parola d' onore;

a chi avesse subìto una condanna penale per ragioni che intaccano l' onore;

a chi, essendo dedito all' ubriachezza, commette scandali od eccessi o tratta abitualmente con persone screditate;

a chi avesse mentito, tranne il caso che ciò fosse

avvenuto per salvare l' onore o la vita di un galantuomo o d' una donna;

a chi avesse fatto la spia o tradito l'amico riportando discorsi o confidenze che avessero prodotto dei guai.

Ben inteso che non merita il titolo di spia colui che rende edotto un suo parente od amico di un calunnioso discorso che leda il suo onore, chè anzi ognuno ha il sacro dovere di farlo, avvertendone peraltro prima il calunniatore in presenza di testimonî, affinchè esso non possa poi sviare la cosa, o negarla: (ANGELINI)

all' usuraio;

all' aggressore;

a chi, effettuando l'offesa, si celò dietro il velo dell' anonimo;

a chi non difese il compagno in un'aggressione o lotta qualunque;

a chi non prese le difese della donna che era in sua compagnia;

al padrone di casa o all'ospite che avesse tradito i sacri doveri dell' ospitalità;

a chi ha calunniato;

a chi, trovandosi implicato in una questione d'onore, sia come testimonio, sia come amico d' uno dei combattenti, avesse scientemente suggerito cattivi consigli, pei quali l' onore dell' amico avesse scapitato;

al libellista di mestiere.

Ai suddetti individui, essendo preclusa la via delle riparazioni colle armi, tutte le volte che si riterranno offesi da un gentiluomo

faranno appello ai Tribunali ordinarî, ai quali ricorreranno pure i gentiluomini offesi da uno degli individui appartenenti alla categoria degli indegni.

X

Dell'impiego della mano sinistra sul terreno (1)

Malgrado l'autorevole opinione emessa da parecchi distinti amatori di scherma riteniamo che in uno scontro con le armi non si deve concedere l'uso della mano sinistra nè come parata nei duelli alla spada, nè quale mezzo per deviare l'arma dell'avversario.

L'uso della mano sinistra trae la sua origine da un tempo assai remoto.

Fino dal 1536, epoca nella quale comparve il primo trattato di cose cavalleresche, per cura del veneziano Marozzo, negli scontri ove si combatteva non solo a due, ma a quattro, a sei, a otto, s'impiegava la daga, largo e lungo pugnale a due tagli, per deviare il ferro del nemico, e quando l'occasione si presentava diveniva un'arma aggressiva e un mezzo di offesa assai efficace.

La daga era impugnata dalla mano sinistra, mentre nella destra i campioni stringevano la lunga spada.

Talvolta nei duelli che avvenivano all'improvviso nella pubblica via i combattenti usavano avvolgere la cappa o il mantello intorno al braccio che non impugnava la spada e se ne servivano per parare o paralizzare le stoccate dell'avversario.

Con la morte di Enrico II, avvenuta in seguito ad una ferita riportata in un torneo dalla lancia del Montgomery, scomparve, per così dire, l'uso delle giostre, più o meno cortesi, e le armature

(1) In questo capitolo si ritiene che i tiratori impugnano l'arma sempre con la destra.

gravi a poco a poco vennero sostituite da altre più leggiere, in vista dei progressi lenti, ma costanti, che facevano le armi da fuoco, contro la potenza delle quali le armature antiche erano di nessuna efficacia.

Così, alle pesanti durlindane subentrarono spade di gran lunga meno grevi e si abbandonò gradatamente l'uso della daga nei combattimenti individuali.

Però l'abitudine d'impiegare la mano sinistra, quale mezzo di parata e per deviare il ferro dell'avversario, restò in vigore fino a pochi anni or sono in alcune delle nostre sale d'armi.

Fortunatamente ora può dirsi quasi completamente abbandonata e tutti fanno voti perchè venga assolutamente bandita, essendo contraria alle regole della leale e pura cavalleria.

È pur vero che, dietro accordo reciproco delle parti, si potrebbe in uno scontro accordare la facoltà di servirsi della mano sinistra come semplice parata, però rammentatevi che questa condizione non può mai essere imposta da una all'altra delle parti avversarie. Voi intanto, se testimone, non accondiscendete mai a tale concessione, e qualora la maggioranza vi obblighi ad accettarla, rinunziate al mandato di rappresentante, perchè, quantunque reciproca, una tale concessione può essere causa di resultati troppo funesti, come dice Bazancourt, e di errori notevoli senza apportare alcun vantaggio capace di controbilanciarli.

Voi, anche se offensore e se i vostri rappresentanti hanno accondisceso a tale reciproco accordo, rifiutatevi sempre di accettarlo, essendo l'uso delle due mani nel duello contrario alle consuetudini cavalleresche.

La vera ragione per la quale si bandisce l'uso della mano sinistra nel duello si riscontra nella difficoltà di poter giudicare se veramente l'arma dell'avversario sia stata semplicemente deviata o trattenuta. Avverandosi questo secondo caso, è naturale che l'avversario, l'arma del quale è stata trattenuta, deve essere considerato in quel momento come disarmato. Ora, colpire in duello chi è inerme o nella impossibilità di difendersi, sa ognuno esser contrario ad ogni regola d'onore.

Lo Châteauvillard nel suo *Saggio sul duello* è della stessa opinione: « *rattenere il ferro dell'avversario e andare a fondo equivale a tirare su di lui quando è disarmato o caduto a terra,* » egli scrisse. I trattatisti francesi d'altra parte sono unanimi nel considerare la parata con la mano sinistra una parata accidentale, ma i più la condannano quale atto assolutamente sleale, perchè, volontario o no, può condurre ad un assassinio o per lo meno ad un omicidio involontario, ciò che non può essere sempre preveduto e impedito dai padrini. Questo, a parer nostro, è più che sufficiente per proscrivere senza concessione di sorta l'uso della sinistra nel duello, anche come semplice parata. Taluno tra noi ha tentato difendere la parata colla sinistra considerandola un atto naturale, un movimento irreflessivo, conseguenza dell'istinto di conservazione.

La teoria, non v'è dubbio, sarebbe comoda e se si trattasse di animali o di selvaggi la troveremmo ragionevole, ma via.... chi si batte è un gentiluomo, nel quale la ragione e l'educazione devono averla vinta sulla natura.

Il Grisier biasima l'abuso della sinistra nel duello e mentre fa voti perchè venga soppresso, aggiunge: « Se quest'azione paralizza qualche volta il colpo dell'avversario e per conseguenza annulla parte dei suoi mezzi, essa è pure molto pericolosa per colui che l'adopera come parata. » Di ciò avemmo l'esempio nel duello accaduto nell'84 tra gli onorevoli Lovito e Nicotera nel quale se non si ebbe uno scioglimento tragico della vertenza si dovè alla prontezza e all'energia dei testimonî.

Un duello che per le circostanze che si svolsero sul terreno rammenta quello ora accennato, ma che finì molto tragicamente e alla Corte d'Assise, è quello accaduto or sono pochi mesi tra il signor Chapuis, tenente del 110° di linea francese e il signor Dekeirel. Ecco come si svolse questo duello che ha sollevato tante discussioni e destato tanta emozione per le circostanze che lo hanno accompagnato (1).

---

(1) *Illustration – Journal Universel,* n° 2205, 30 maggio 1885.

Il signor Dekeirel, a quanto sembra, si preoccupò con viva sollecitudine dei suoi preparativi prima di scendere sul terreno. Tale sollecitudine fu accolta da un'osservazione ironica o come altri dicono beffarda per parte di uno dei testimoni dello Chapuis al momento d'impugnare le armi.

I padrini del Dekeirel, invece di protestare contro la poca correttezza della parte avversaria, rimasero, non troppo esperti delle cose d'onore, profondamente turbati dalla prospettiva dello scontro che stava per succedere e che per l'irritazione delle parti si annunziava difficile nella condotta e quindi di tristi conseguenze.

Collocati gli avversarî e incrociate appena le spade, il signor Chapuis e il signor Dekeirel guadagnarono la distanza e lo Chapuis andò violentemente a fondo con un colpo *di sotto* che passò tra le gambe del Dekeirel, il quale con una parata di *quarta bassa* mantenne basso il ferro nemico.

— *Siete toccato*, disse lo Chapuis.

— *Niente affatto*, soggiunse Dekeirel.

— *Vuol dire allora che avete una corazza.*

— *È falso!...* e così dicendo il signor Dekeirel aprì le vesti per mostrare com'egli non indossasse maglia di sorta.

Il primo assalto non fu troppo cavalleresco e contribuì non poco ad irritare vieppiù gli animi già eccitati.

Rimessi in guardia, i due avversarî si attaccarono di bel nuovo e si fecero tanto sotto che sembrava assistere ad un pugillato piuttosto che ad una partita con le armi. Ad un tratto i testimonî videro il Dekeirel fare un salto indietro, il suo braccio sinistro piombare giù e allontanare la spada dello Chapuis dalla parata. Lo Chapuis, restato scoperto, cadde riverso al suolo colpito al petto.

— *Siete toccato!* esclamò il Dekeirel.

— *Già...* rispose lo Chapuis, *ma voi mi avete trattenuta la spada, ciò che in un duello equivale ad un assassinio.*

Il Dekeirel protestò contro l'accusa dell'avversario dichiarando essere stato toccato alla mano sinistra.

Intanto, militando a convalidare l'accusa dello Chapuis i precedenti del duello, l'irritazione eccessiva dei combattenti, la ferita che

il Dekeirel aveva riportata nella mano sinistra, dichiarata dal medico militare capo prodotta da un colpo di punta con lacerazione, il Dekeirel fu inviato alla Corte d'Assise per essere giudicato.

Il Gomar e il Grisier, con molti altri, sono concordi nel proscrivere l'uso della mano sinistra: « *Si sono veduti*, dice Grisier, *tiratori abusare di questa* (mano) *fino ad afferrare la spada nemica. Bisogna diffidare del trasporto di cattive passioni!...* »

Per cui, facendoci forti dell'opinione espressa da tanti autorevoli scrittori di cose cavalleresche, concludiamo che nei duelli con la spada non si può parare o deviare il colpo del ferro nemico con la mano e che in quelli con la sciabola è lecito pararsi i colpi col braccio.

Perciò i testimonî saranno in diritto di far legare la mano disarmata a quel duellante che battendosi con la spada para o tenta parare con la mano i colpi diretti contro di lui dall'antagonista.

Infrangerebbe inoltre le regole di cavalleria quello che, trovandosi corpo a corpo con l'antagonista, si servisse della mano sinistra per respingerlo. Il duello è stato creato per evitare pugillati e lotte che ripugnano a persone ben nate ed educate: è quindi necessario che i duellanti, se sono gelosi della loro nomea di gentiluomo, si servano esclusivamente delle armi.

Spesse volte ci è stata diretta questa domanda:

In uno scontro con le armi si può cambiare l'arma di mano ed usare a piacimento la destra o la sinistra?

La questione non è delle più facili a risolvere. Per avere il diritto di cambiar di mano l'arma durante lo scontro, è necessario innanzi tutto prevenirne i testimonî della parte contraria per averne la loro autorizzazione e l'accettazione per parte dell'avversario (1). Agendo diversamente si giuocherebbe un tiro poco leale all'altro primo, il

(1) Torniamo sull'argomento nel Numero XVIII del Capo IV, Parte III.

quale colto alla sprovvista potrebbe restare piuttosto sgomento che meravigliato da una tale poco gradita sorpresa. Di più, è atto scortese e contrario alle buone regole di cavalleria fare assegno sulla perplessità, che un repentino cambiamento di mano può causare al nemico, per riescire vittoriosi in una partita d'onore.

Siamo perciò convinti che mai si debba concedere l'alternativo uso delle due mani durante lo scontro, salvo il caso di duelli gravi, provocati da cause molto serie, e nei quali, uno degli avversarî ferito ad un braccio o ad una mano, domandi di continuare il duello con l'altra mano. Però, anche su questa concessione dovranno essere d'unanime accordo le due parti ed i padrini inseriranno la facoltà concessa nel verbale di scontro.

Il parlare e l'emettere grida od esclamazioni durante il combattimento è pure contrario alle buone regole di cavalleria e deve considerarsi « *atto sleale*, » o per lo meno *scortese.*

L'avversario che durante lo scontro grida o esclama, non può a meno di distorre l'attenzione dell'antagonista dalle armi e quindi esporlo ad essere colpito più facilmente.

XI

Del guanto di sala d'armi

È sempre concesso sul terreno l'uso di un guanto ordinario di pelle o del guanto detto d'ordinanza. Il guanto in talune circostanze può essere sostituito da un fazzoletto che si avvolge alla mano, oppure bagnato lo si gira attorno al polso. In questo caso è necessario però assicurare il fazzoletto in modo che non ne penzolino i capi per non inciampare ed arrestare il ferro nemico.

In seguito a reciproco accordo gli avversarî potranno fare uso del guanto con crispino o di altro guanto. È bene notare che questa condizione *non può* essere imposta al duellante che la rifiuta e tanto meno potrà valersene l'avversario senza il di lui precedente assentimento.

A questo proposito rammentiamo quanto è accaduto ai primi dello scorso ottobre nella vertenza San Malato-Casella, che destò tanto interesse e tanta agitazione negli schermitori italiani e più specialmente delle Provincie Meridionali, ove la scherma è coltivata con cura straordinaria e grande passione (1).

I padrini di San Malato, dopo aver fissato la scelta della pistola, all'indomani chiesero la facoltà di poter scegliere l'arma sul terreno. San Malato dal canto suo chiese di battersi alla spada purchè assistessero allo scontro altre due persone oltre i quattro testimonî.

I padrini del Casella rifiutarono a San Malato questi giudici dei giudici; rifiuto questo che, a quanto sembra, indispose San Malato.

Lo scontro doveva aver luogo nelle vicinanze del Lago d'Averno e alle 3 pomeridiane i componenti la partita d'onore vi si diressero in carrozza.

Giunti sul luogo dello scontro si scelse la spada.

Al momento di cominciare il combattimento San Malato, ad insaputa degli stessi suoi padrini, calzò un guantone da sciabola dichiarando essere sua abitudine di servirsi di fioretti con guardia speciale.

I padrini di ambo le parti, attenendosi alle disposizioni del Codice Cavalleresco, disposero: « *che la prescrizione di scegliere le armi non obbliga nè dà diritto di battersi con le proprie.* »

Ad unanimità poi dichiararonsi contrarî all'uso del guantone, perchè costituente una disparità troppo marcata essendo calzato da uno solo dei combattenti.

Casella pregò i suoi rappresentanti di assecondare il desiderio di San Malato circa le armi, ma tenne fermo la negativa sull'uso del guantone, perchè contrario alle disposizioni cavalleresche, e perchè di solo ed immenso vantaggio di colui che n'era provvisto.

San Malato si ostinò nel voler calzare il guantone, e benchè redarguito da uno dei suoi padrini, continuò a parlare animato: talchè uno dei suoi testimonî, non potendo approvare il di lui operare, declinò il mandato di assisterlo.

---

(1) Lo togliamo dal *Corriere della Sera* dell'ottobre 1885.

Per l'improvviso sopraggiungere dei carabinieri ebbe termine la discussione e il duello non ebbe più luogo. »

Dal canto nostro ci dichiariamo contrarî all'uso:

del laccio per dare più stabilità all'arma nella mano e per impedire il completo disarmo; giacchè il disarmo parziale avviene essendo facile far spostare nella mano l'arma dalla direttrice di difesa;

del guantone e della gomiteria, tranne il caso di duelli ad oltranza.

Il guanto di sala d'armi è di obbligo per le due parti nei duelli per offese grandissime con oltraggio e con vie di fatto, nonchè in quelli ad oltranza nei duelli alla sciabola.

In questi duelli si deve evitare il caso che una lieve ferita al braccio o alla mano ponga una delle parti nell'impossibilità di continuare lo scontro. Per cui, negando l'uso del guantone si correrebbe il rischio di vedere un duello grave dare risultati così lievi da rasentare il ridicolo.

Sarà cura dei rappresentanti di far menzione nel verbale di scontro di tutte le condizioni, anche le meno importanti, che devono regolare il combattimento, e tra queste condizioni dovranno inserire sempre quelle che riguardano l'uso del ***guanto d'ordinanza***, del *fazzoletto* o del ***guanto di scherma***. Questa raccomandazione non è superflua perchè tende a mettere in guardia i testimonî da' malintesi o dalle esigenze che una delle parti potrebbe mettere in campo al momento dello scontro.

XII

Dei maestri d'armi nel duello

Il duello all'arma bianca sarà per regola generale interdetto al maestro di scherma, il quale potrà servirsi della sua arma professionale in certi casi speciali di offese gravi con insulto o con vie di fatto.

Questa restrizione ha effetto nel solo caso che il maestro di scherma abbia come avversario uno che non sia maestro d'armi come lui.

Se il maestro di scherma è stato percosso o ferito, o senza sua provocazione oltraggiato nell'onore suo o in quello della sua famiglia, rappresentanti gli permetteranno l'uso dell'arma professionale, chiunque sia l'offensore.

La restrizione nell'uso dell'arma professionale che la società impone ai maestri di scherma è per questi un sacrificio, è vero: ma un sacrificio necessario e tutto a loro vantaggio.

Se si concedesse loro l'uso dell'arma di cui sono maestri e che nello scontro si lasciassero toccare dal loro avversario la fama e la dignità di maestro ne sarebbe distrutta; come non mancherebbe di sorgere il grido d'indignazione della Società contro di loro se l'avversario restasse ferito.

Non siamo però contrarî a che il maestro di scherma si misuri con l'arma professionale tutte le volte che ha per avversario un ***amatore*** classificato ***tiratore eccellente.***

Però in tale circostanza i testimonî sono in obbligo di farsi rilasciare una dichiarazione di spontanea accettazione dall'avversario, e da una giuria composta di maestri ed amatori di scherma un certificato che dichiari l'avversario tiratore di prim'ordine e autorizzi il maestro a battersi con questi con le armi di professione.

Concludiamo, esortando i maestri di scherma di astenersi completamente dai duelli, e quando non possa raggiungersi questo scopo per circostanze imperiose, li consigliamo a scegliere la pistola, la quale, mentre constituisce un valido mezzo di tutela dell'onore e della reputazione loro, li mette al coperto da tutte quelle supposizioni che a loro carico potrebbero essere formate dal pubblico.

XIII

Dell'età e dello stato fisico degli avversarî nel duello

Parlando delle sostituzioni accennammo all'età dei combattenti ed ora vi ritorniamo sopra più diffusamente per fare emergere l'im-

portanza che in uno scontro con le armi ha l'età degli avversarî. Non v'ha dubbio che non a tutte l'età si possano maneggiare efficacemente le armi, per cui riteniamo necessario determinare un limite massimo e minimo tra la giovinezza e la senilità entro il quale, senza urtare col senso morale della Società, venga concesso il diritto e l'obbligo di chiedere o di dare una soddisfazione con le armi.

Ciò è tanto più necessario per risparmiare al pubblico quel ragionevole disgusto che proverebbe se scendessero sul terreno giovani imberbi o vecchi decrepiti.

Parliamo dei giovani. — Innanzi tutto non sarà mai concesso l'onore delle armi al minorenne. — Per minorenne in materia di onore riteniamo colui che non ha ancora estratto il numero di leva.

Questa regola, come molte altre già esposte, del Codice cavalleresco, ha le sue eccezioni. Così, si potrà accordare la facoltà di battersi in duello al minorenne, offeso, se è ammogliato o se già inscritto nei ruoli dell'Esercito di prima linea.

Se la società riconosce legalmente nel minorenne la capacità di addivenire capo di famiglia o quella di difensore della patria, perchè rifiutargli il diritto di tutelare personalmente il proprio onore con le armi?...

A chi è stata rifiutata una riparazione d'onore con le armi, causa l'eccessiva giovinezza, è riserbata la facoltà:

di farsi sostituire dal fratello maggiore, se ne ha;

oppure:

attendere di aver raggiunto la maggiorità sociale per chiedere conto delle offese ricevute.

Passiamo alla vecchiaia. — Tutti coloro che non hanno raggiunto l'età di 55 anni e che non trovansi compresi nelle condizioni espresse nel capitolo delle sostituzioni sono obbligati a rendere ragione personalmente delle offese da loro dirette ad altri gentiluomini e a chiedere una riparazione per le ingiurie che da questi fossero state lanciate loro.

Qui si affaccia la solita eccezione, quale portato della circostanza

per la quale, gli anni non pesando egualmente sulle spalle di tutti, potremmo trovarci di fronte a persone che, non avendo ancora raggiunti i cinquantacinque anni, si trovano nell'assoluta impossibilità di trattare le armi.

Per cui ogni volta che si tratterà di campioni la cui età sia avanzata, piuttosto che di tener conto degli anni loro, si darà maggior peso allo stato fisico degli avversarî e delle circostanze del fatto pel quale si richiede una partita d'onore.

In massima riteniamo che il duello non debba aver più luogo tra persone che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Per principio cavalleresco e morale siamo di parere che un giovane non possa battersi con un vecchio che abbia passati i cinquantacinque anni senza che questi abbia offeso gravemente o percosso il giovane avversario. In tutti i modi, per quanti torti si possano rimproverare al vecchio, i testimonî, per essere al coperto di ogni responsabilità, pretenderanno da lui una dichiarazione scritta con la quale acconsenta di scendere sul terreno. In caso di rifiuto riterranno negata la riparazione, esaurita la vertenza e redigeranno apposito verbale da rilasciarsi al giovane.

Giacchè abbiamo parlato di acciacchi e di magagne fisiche, esamineremo l'altra circostanza, se cioè sia lecito battersi con un infermo. Notiamo che per infermo in materia di duello s'intende colui che è privo dell'uso di un arto o di un occhio.

In generale, un uomo nel pieno vigore di tutte le sue facoltà, non dovrà battersi con un infermo, a meno che circostanze speciali ve lo costringano. Trovarsi di fronte a chi è inferiore per difetto organico ripugna al cuore generoso e leale del vero gentiluomo. Ma per quanto possa ripugnare all'animo gentile del cavaliere, pure vi sono circostanze talmente imperiose di fronte alle quali qualsiasi generosità deve tacere.

Difatti, i Codici cavallereschi francesi stabiliscono che tutte le volte nelle quali, *chiunque, anche se infermo, si rende colpevole d'imputazioni disonoranti, di calunnie e di tutto ciò che può recare offesa, produce lo stesso pregiudizio a danno di un gentiluomo,*

come se dette offese fossero state dirette da chi possiede l'uso di tutte le sue facoltà.

Da ciò la necessità di privare gl' infermi di qualsiasi immunità quando si mettono nel caso di essere considerati quali provocatori od offensori.

Le condizioni, che in proposito vengono stabilite dal Codice cavalleresco, sono le seguenti:

1° L' offensore storpiato può rifiutare la spada e la sciabola, a meno che l' offeso non sia stato insultato con vie di fatto.

2° Fatta astrazione delle vie di fatto, lo storpio può rifiutare le suddette armi se a causa dell' infermità di cui è afflitto non può servirsene efficacemente.

Così ad esempio: se fosse privo di una gamba, o che questa fosse paralizzata, è razionale il rifiuto di quelle armi per adoperare le quali è necessaria la posizione di *in guardia.*

3° Esistendo le vie di fatto, l' offeso può imporre allo storpio l' arma che meglio gli talenta; però è bene che il gentiluomo si astenga dalla scelta di armi che possano essere maneggiate con difficoltà dall'offensore per l' infermità che lo affligge.

Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla nobile generosità del gentiluomo, il quale peraltro potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio che ha avuto la forza e l' audacia di percuotere e che quindi dovrebbe pure con gli stessi mezzi dell' offesa provvedere alla propria difesa.

È bene notare intanto che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi bianche legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall' avversario.

4° L'orbo offensore può rifiutare la pistola nel solo caso di offesa semplice: mentre invece è obbligato ad accettare l'arma scelta dall'avversario, se l'offesa è stata accompagnata da insulto, percossa o ferita.

Questo trattamento meno condiscendente l'orbo lo deve attribuire alla sua infermità, molto meno grave di quella di colui al quale è stato amputato un braccio o una gamba.

Con una gamba di meno non si sta in guardia o bisogna circoscrivere la propria azione ad una semplice difesa. Con un braccio solo ci si può battere con vantaggio, ma se il braccio amputato è il destro per chi non sa tirare con la sinistra?...

Un occhio solo è più che sufficiente per potere mirare bene e colpire l'avversario.

XIV

Del ritardo per regolare una partita d'onore

In generale una vertenza d'onore deve essere completamente esaurita nelle quarantott'ore successive all'offesa.

Il cartello di sfida deve essere portato al domicilio dell'avversario non più tardi di ventiquattr'ore dall'offesa o dal momento in cui si venne a cognizione dell'offesa. Trascorso questo lasso di tempo non si ha più diritto di chiedere una riparazione con le armi.

A partire dalla presentazione del cartello di sfida sono concesse ventiquattr'ore allo sfidato per la risposta.

Due giorni ci sembrano più che sufficienti per la scelta dei rappresentanti e perchè questi si mettano d'accordo su i dispareri delle parti.

Nella pratica purtroppo questa raccomandazione resta allo stato di desiderio, non tanto per la negligenza dei rappresentanti quanto

per le molteplici circostanze dei fatti che provocarono un' offesa, per la sua gravità, e per le persone implicate nella partita d'onore, tutte cose che devono essere necessariamente esaminate dai testimonî.

Altre volte, invece, un tal ritardo dipende dalla lontananza degli avversarî o da un male involontario o da altra accidentalità qualunque che impedisce ad uno degli antagonisti di scendere sul terreno. In tale circostanza il duello può essere rimandato ad altro momento da destinarsi dai rappresentanti.

« Se l' offeso dovesse assistere un parente in primo grado gravissimamente ammalato, o che potesse provare che prima dell'offesa aveva stabilito d' intraprendere un viaggio per attendere ad interessi importanti, darà subito il cartello di sfida e si batterà quando il parente infermo sia ristabilito in salute o tre mesi dopo la sua morte, ovvero al ritorno dal viaggio progettato.

« Queste prescrizioni servono ad impedire che un'anima vile si valga del pretesto di offendere, per provocare una sfida e così recare danno ad un'onesta persona nei suoi interessi e nelle sue affezioni. » (Generale ANGELINI, *Codice cavalleresco*).

Sieno però circospetti i testimonî nell' accordare un ritardo in questioni d' onore, e sarà loro guida principale in ciò la reputazione dell' avversario che la domanda.

Se la ragione addotta per ottenere un ritardo allo scontro è una malattia di uno dei contendenti, i rappresentanti si recheranno dall' infermo con i medici delle due parti per constatare se colui che domanda una dilazione sia veramente nell'impossibilità di scendere sul terreno.

Trascorse le quarantott' ore dall' offesa senza che lo sfidato abbia risposto al cartello di sfida, l' ingiuriato può ritenere come negata la riparazione d' onore e farà appello ai proprî rappresentanti perchè gli venga rilasciato un verbale che giustifichi pienamente la sua condotta di gentiluomo.

Questo verbale sarà pubblicato su varî periodici della città e provincia, nonchè sui principali del Regno.

L'offeso, che non ha potuto ottenere una riparazione con le ar-
dal suo avversario, farà bene a sporgere querela presso i Trib-
nali ordinarî contro l'offensore, qualora l'offesa presenti caratte-
di criminosità.

Il gentiluomo, senza nuocere alla propria onorabilità, è nel pieno diritto di non rispondere al cartello di sfida che gli venga presentato quarantott'ore dall'ingiuria o dal momento in cui l'offesa fu portata a conoscenza dell'ingiuriato.

XV

Quanto si deve attendere l'avversario sul terreno

Il mancare a gli appuntamenti presi è un'assoluta inconvenienza che confina con la mancanza di educazione; ma per quanto scortese possa sembrare agli occhi del pubblico chi manca ad un convegno dato, non sarà mai abbastanza disprezzato colui che non è esatto al convegno in una partita d'onore.

I Codici stabiliscono che:

> appena spirata l'ora indicata, gli avversarî devono trovarsi sul terreno.

Se una circostanza qualunque, indipendente dalla volontà, ritarda l'arrivo di uno degli avversarî, si concede al ritardatario dieci o al più quindici minuti di comporto; spirati i quali, i testimonî redigeranno apposito verbale e si ritireranno con la parte rappresentata.

Se la causa del ritardo fu per *forza maggiore*, i padrini del ritardatario ne terranno informati nel più breve tempo possibile quelli della parte avversaria, esponendo la causa del ritardo, e si porranno d'accordo con questi per rimettere ad altra ora o ad altro giorno lo scontro.

Se il ritardo potrà attribuirsi alla negligenza della parte ritardataria, l'avversario potrà in seguito negargli lo scontro che non ebbe luogo nel giorno e nell'ora precedentemente stabilita.

Se per recarsi al luogo prescelto per lo scontro è necessario viaggiare per ferrovia sarà più prudente di partire con la penultima che con l'ultima corsa, che porta al luogo fissato.

«La scusa di aver mancato al treno, scrive l'illustre Generale Angelini, non è tenuta come buona.»

XVI

Del diritto di rifiutare la sfida di un avversario che manda i suoi rappresentanti dopo avere intentato un' azione giudiziaria.

Lo Châteauvillard, il decano degli scrittori di cose cavalleresche, e Du Veger de Saint-Thomas, sono di parere che se per un'ingiuria od un'offesa qualunque si fa appello ai Tribunali ordinarî contro l'offensore, non si ha più il diritto di chiedere una riparazione con le armi.

Sarebbe troppo concedere, se si accordassero per una stessa offesa due riparazioni: quella cioè dei Tribunali civili e correzionali e quella delle armi. Questa è la soddisfazione per i soli gentiluomini, quella per tutti.

Certo, che se l'offeso trova un avversario *extra-condiscendente*, generosissimo, potrà ottenere facilmente e l'una e l'altra riparazione.

Ciò pertanto costituisce un fatto eccezionale, e riteniamo che nessun gentiluomo che si rispetta accetterebbe un cartello di sfida dall'offeso che avesse precedentemente cercata la tutela del proprio onore nel Codice penale.

Perciò, il diritto di rifiuto resterà sempre allo sfidato, anche se la querela venisse ritirata e se fossero state fatte tutte le pratiche necessarie per annullarne gli effetti.

Nelle questioni d'onore non si possono ammettere incertezze: o si scelgono le armi, o i Tribunali correzionali. Perciò, se uno vi mandasse un cartello di sfida dopo avervi intentata un' azione giudiziaria, sceglierete i vostri padrini i quali, constatati i fatti, vi consiglieranno di respingerlo e vi rilasceranno una dichiarazione per giustificare il vostro rifiuto.

Un' eccezione è fatta per coloro che sono stati offesi nell'onore e nella probità. A questi è concesso di procedere contro l' offensore per mezzo dei Tribunali ordinarî, sempre dopo che il duello ha avuto luogo.

Con le armi l' offeso ha provato solo che *ha coraggio;* spetta dunque ad un Tribunale di accertare la di lui probità, dichiarandolo un *uomo onesto.*

In tale circostanza, anche se la querela presso il Tribunale ordinario ha preceduto lo scontro, si è in obbligo di porgere una riparazione d'onore, giacchè un rifiuto provocherebbe per parte dei testimonî dell' offeso un appello ad una giuria d'onore perchè provi l'onestà dello sfidante e condanni il calunniatore che gli rifiuta una soddisfazione con le armi.

XVII

Duelli eccezionali

Tutti i duelli differenti da quelli prescritti dal Codice Cavalleresco devono considerarsi *illegali*, detti comunemente *eccezionali.*

Questi duelli che sono una vera barbarie, un'assoluta inutilità e parto di cervelli eccentrici e bizzarri non devono mai essere accettati dal gentiluomo di cuore e di buon senso che rifugge da tutto ciò che è anticavalleresco e strano.

Però, siccome nella massa dei gentiluomini si possono trovare sei cervelli balzani che accettino di battersi e condurre un duello *eccezionale*, o « *all'americana*, » così crediamo utile determinare le poche norme che dovrebbero regolarlo.

I testimoni innanzi tutto devono liberamente discutere i fatti che dettero origine alla vertenza e quindi determinare, a seconda di ciò che detta loro la propria coscienza, le condizioni che devono regolare il duello.

Messe d'accordo le parti su tutti i punti discussi i testimonî redigeranno un apposito verbale nel quale faranno la storia chiara, precisa e dettagliata delle cause che provocarono la sfida; riporteranno nei loro più minuti particolari le condizioni che dovranno regolare lo scontro e faranno menzione dei tentativi inutilmente fatti per comporre la vertenza all'amichevole, o perchè lo scontro avesse luogo con le consuetudini cavalleresche.

Dopo averlo sottoscritto essi medesimi faranno sottoscrivere il detto verbale dai contendenti. Qui è bene notare che:

niun testimonio è obbligato a firmare a richiesta dei testimonî avversarî;

niun combattente è obbligato ad accettare le condizioni, sia pure dei proprî testimoni, nè a firmarle.

L'onore, dice Châteauvillard, può prescrivere di arrischiare la propria vita, non già di giuocarla, e niuno può esser costretto ad accettare forzatamente simili duelli.

I duelli eccezionali si fanno a piedi o a cavallo, a seconda della bizzarria dei contendenti; vi si adoperano ogni sorta di armi o mezzi di distruzione, dalla spada al pugnale, dalla pillola avvelenata alla scatoletta di dinamite. Ce n'è per tutti i gusti, e per le teste più strampalate del mondo.

Si devono considerare quali duelli eccezionali quelli alla pistola a meno di dodici metri; quelli nei quali una sola delle armi è caricata; quelli al pugnale, alla carabina, alla pistola e alla sciabola a cavallo, ecc. ecc.

Nei duelli eccezionali tutte le regole sono abolite tranne quelle stipulate tra le parti e scritte in doppio originale.

In un combattimento a cavallo, i testimonî devono essere a cavallo.

I combattenti, qualunque sieno le armi che abbiano scelto, verranno collocati a venticinque passi e cammineranno l'uno contro l'altro.

Il comando o il segnale impegnano il combattimento. Ognuno tira a volontà.

Nel duello con la carabina i combattenti devono essere collocati a non meno di sessanta passi.

La sorte decide chi deve tirare il primo, oppure dato un segnale convenuto ciascuno tira a volontà. Le stesse norme regolano i duelli con il fucile.

Se il duello è con avanzata, i duellanti saranno collocati a cento passi tra di loro.

Esposte sommariamente le regole principali che governano i *duelli eccezionali*, condanniamo questo genere di scontri che sono anti-cavallereschi, inutili e immorali. Se le offese sono gravissime il Codice dei gentiluomini offre i mezzi di soddisfarle. Così, se i contendenti sono convinti che uno dei due deve cessare di esistere, possono sempre ottenere un duello alla pistola, a 12 metri, e ad oltranza.

Qualche volta, è pur vero, questi duelli sono il resultato della paura, che consiglia ai contendenti di ricorrere ad eccessi nella speranza che una delle parti esterrefatta dalle proposte dell'altra si ritiri, o che i padrini non volendo assumere la responsabilità di certi fatti, rifiutino la loro assistenza sul terreno.

PARTE TERZA

TRATTATIVE E SOLUZIONE DELLA VERTENZA D'ONORE

l'avversario per provocarlo o sfidarlo, o trattare con lui delle condizioni, e peggio ancora tentare un accomodamento qualunque.

III. — Scelta dei rappresentanti

Se l'offesa che credete avervi colpito è dubbia, incaricate un amico, possibilmente reciproco, di scandagliare e approfondire l'intenzione del supposto offensore; se invece l'offesa è evidente, sceglierete tra i vostri migliori amici due capaci di

rappresentarvi dinanzi ai mandatarî dell'avversario;
assistervi sul terreno se il duello dovrà accadere.

Per tale scelta vedete quanto dicemmo parlando delle qualità dei testimoni. (Parte 2ª, Capo VI).

Se, per una ragione indipendente da voi, non trovaste chi vi rappresenti, vi rivolgerete tosto ad un ufficiale e non potendolo pregherete i rappresentanti dell'avversario a persuadere due loro amici ad assistervi.

L'offeso, scelti i suoi rappresentanti, racconterà loro coscienziosamente come passarono le cose: non omettendo nella narrazione le più minute circostanze, che in materia d'onore possono avere gran peso.

Quando i due avversarî si rifiutassero di far conoscere ai loro mandatarî la ragione della vertenza, prima di concedere loro l'onore delle armi, i rappresentanti dovranno farsi rilasciare una dichiarazione, sottoscritta dai due avversarî, nella quale questi danno la loro parola d'onore « *che il motivo non può essere divulgato per causa di delicatezza.* »

IV. — Cartello di sfida

Terminato il racconto, pregherà gli amici di assisterlo nell'affare, incaricandoli di domandare in proprio nome una ritrattazione dell'offesa o una riparazione con le armi, motivando la sfida con termini circospetti e per quanto è possibile sobri.

Accettato dagli amici il delicato incarico di rappresentarlo, il gentiluomo si metterà a disposizione dei suoi mandatarî ai quali spetta tutta la responsabilità dell'onore e della vita del rappresentato.

I mandatarî porteranno il cartello di sfida a voce (ciò è sempre preferibile), o in scritto.

In questo secondo caso, colui che manda a sfidare un avversario, munirà i suoi testimonî di una *lettera di sfida e di nomina a rappresentanti:* e questi la rimetteranno personalmente nelle mani dello sfidato.

Detta lettera sarà concepita presso a poco in questi termini:

Firenze . . . . ore . . . .

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S. V. perchè (esporre le cause . . . . . .) *ha pregato i signori A e B di chiederle in suo nome una riparazione d'onore.*

I sunnominati signori avendo accettato questo mandato la S. V. vorrà considerarli quali rappresentanti del sottoscritto muniti all'uopo di pieni poteri.

Firma . . . .

Al Signor N. N.

. . . . (1)

Si guardino bene i rappresentanti di accettare un mandato restrittivo ed esigano nel cartello di sfida la clausola che « *sono muniti all'uopo di pieni poteri.* »

Abbiamo già detto, e torniamo a ripeterlo, che è preferibile incaricare i mandatarî di sfidare l'avversario a viva voce anzichè per iscritto. In questo secondo caso i rappresentanti diventano semplici commissionarî; mentre, come nel primo, deve esser lasciato loro la più ampia libertà d'azione, essendo essi responsabili dell'onore e della vita del loro mandante.

---

(1) Generale ANGELINI, *Codice cavalleresco.*

V. — Consegna del cartello di sfida

Come ho già accennato, i rappresentanti dovranno partecipare personalmente, se a voce, il cartello di sfida, o consegnare nelle mani dello sfidato la lettera di sfida e di nomina a rappresentanti della parte offesa, se in iscritto.

Può accadere però che i testimonî non trovino in casa la persona alla quale devono presentare il cartello di sfida; allora lasceranno le loro carte di visita indicandovi sopra l'ora nella quale torneranno nuovamente.

Faranno il loro possibile per non recarsi al domicilio dell'avversario se ammogliato o convivente con la famiglia per non suscitare sospetti nei parenti, evitando così dolorose scene che ne potrebbero accadere.

Perciò, pregheranno un amico comune di chiamare in casa propria o altrove, la persona alla quale è diretto il cartello di sfida per poterlo presentare.

Se riesce però difficile rinvenire l'avversario per un motivo qualunque, i rappresentanti della parte sfidante, passando sopra agli accennati riguardi, faranno recapitare mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, od altro mezzo sicuro, il cartello di sfida al domicilio dello sfidato prevenendolo che: *se entro le ventiquattr'ore dal ricevimento della lettera, accertato dai rappresentanti, o* (se rimessa alla mano) *dall'ora in cui fu consegnata al domicilio, non ottenessero una risposta, considereranno il silenzio dello sfidato quale rifiuto allo scontro, ritenendo quindi esaurita la vertenza.*

Presentato il cartello di sfida il gentiluomo sfidato non deve chiedere tempo a riflettere. La risposta di chi si rispetta è una sola: « *sì, accetto.* »

Comunicata la sfida, i testimonî si ritireranno lasciando allo sfidato il loro recapito per ricevere i di lui padrini.

VI — Accettazione del cartello di sfida

Il vero gentiluomo riceverà con affabilità e cortesia i mandatarî dell'avversario e ascolterà le comunicazioni che questi saranno per fare, senza interromperli e senza commenti di sorta.

Non esitando un istante, darà quella risposta che le persone di buon senso e di onore darebbero: *Va bene: sono alla disposizione del mio avversario.*

Guardatevi bene di chiedere tempo a riflettere, come sopra abbiamo detto, e tanto meno per domandare consigli. Questo solo basterebbe per procacciarvi la taccia di vigliacco.

Se la sfida sarà stata fatta a voce, la risposta sarà pure fatta a voce, se in iscritto, per garbatezza, dovrà essere fatta pure in iscritto. La lettera di accettazione di una sfida sarà concepita presso a poco in questi termini:

Data . . . . ore . . . .

In risposta alla comunicazione . . . . il sottoscritto dichiara di porsi immediatamente a disposizione del signor M . . . . e promette di far conoscere entro le 24 ore il nome di due persone di sua conoscenza che lo rappresentino presso i signori A e B onde condurre a termine la questione.

Firma . . . .

Al signor M . . . . . .

. . . . (1)

Dal momento della presentazione del cartello di sfida sono accordate ventiquattr'ore, salvo caso di forza maggiore, perchè la parte sfidata mandi i suoi rappresentanti ad abboccarsi con quelli dell'avversario.

---

(1) Generale Angelini, *Codice cavalleresco.*

Accettato il cartello di sfida, lo sfidato cercherà due persone che lo rappresentino, attenendosi a quanto si è già detto avanti.

Al pari dell'avversario, li metterà al giorno dell'affare e li pregherà d'assisterlo nella vertenza d'onore.

Se questi accetteranno l'incarico, il loro mandante li munirà di una lettera per notificare la nomina dei suoi rappresentanti a quelli della controparte.

Lettera dello sfidato per notificare la nomina dei suoi rappresentanti:

Data . . . . ore . . . .

Facendo seguito alla dichiarazione (si riferisce alla lettera di accettazione) *ho l'onore di significare alle Signorie Loro che avendo pregati i signori C e D di volermi rappresentare nella soluzione della vertenza insorta col signor M . . . . questi signori accettarono il mandato e dichiararono che si troveranno alle ore . . . nel . . . . . .* (designare l'ora ed il luogo) *per conferire con Loro Signori.*

Firma . . . .

Ai Signori A e B . . . . . .

. . . . (1)

I nuovi mandatarî, consegnata la lettera di nomina a quelli della controparte, si troveranno all'ora designata e nel luogo citato nella stessa lettera per conferire con i rappresentanti dell'avversario e stabiliranno con questi l'ora e il luogo per la trattazione dell'affare.

Qualora, invece, la sfida fosse stata fatta a viva voce, i rappresentanti della parte sfidata si recheranno nell'ora indicata, all'indirizzo lasciato dai mandatarî dello sfidante e converranno con questi sul luogo e l'ora per la trattazione della vertenza.

---

(1) Generale ANGELINI, *Codice cavalleresco.*

Crediamo opportuno far notare qui che, accettato il difficile incarico di padrino, è tacitamente impegnata la parola d'onore dei rappresentanti di mantenere il segreto se il motivo che suscitò la vertenza d'onore da comporsi potesse in qualsiasi maniera compromettere l'onore o la tranquillità di chi li delegò a rappresentarlo o di altra persona.

Quest' obbligo si riferisce pure a quei rappresentanti che durante la trattazione dell' affare rassegnarono le loro dimissioni da mandatarî nelle mani del loro mandante, o se furono da questo pregati di ritirarsi.

VII — Rifiuto del cartello di sfida

Il rifiuto del cartello di sfida dovrà essere fatto con somma cortesia e concepito con termini sobri e distinti.

In tal caso è bene dichiarare francamente ai rappresentanti dell'avversario le ragioni che impongono il rifiuto, quali sarebbero, per esempio: se il vostro avversario non fosse degno d'impugnare le armi per una delle tante ragioni di cui al capitolo delle interdizioni.

Se la risposta al cartello di sfida è negativa e che, senza una ragione plausibile, lo sfidato rifiuta di designare chi lo rappresenti, i mandatarî dello sfidante si ritireranno evitando qualsiasi discussione collo sfidato in merito alla vertenza.

Disteso il verbale lo consegneranno al loro cliente perchè se ne valga à tutela del proprio onore e a giustificazione del proprio operato.

L'offeso ha il diritto di pubblicare il verbale che fa fede della sua buona ragione e della soddisfazione ottenuta o no.

CAPO II

TRATTATIVE DELLA VERTENZA D'ONORE

A

All'ora e nel luogo convenuto, i rappresentanti delle parti si riuniranno per discutere la questione.

Esamineranno prima di tutto se i due avversarî posseggono le qualità richieste dal Codice cavalleresco per impugnare le armi.

Nell' apprezzare i fatti e nel determinare il grado dell'offesa parleranno sempre a nome proprio, mai citando gli apprezzamenti del loro mandante. « È dovere dei rappresentanti, scrive l'illustre Generale Angelini, di regolare la cosa di maniera che vi sia il meno scapito possibile per colui che rappresentano; per altro devono essere imparziali e cavallereschi gli uni con gli altri. »

Determineranno la natura e la gravità dell'offesa, ne studieranno i motivi apparenti e reali e decideranno quindi se l'affare merita una soluzione con le armi, e in questo caso, a chi spetta la qualità di offeso e quindi la scelta dell'arma.

I — Indegnità d'impugnare le armi

Se nella discussione dell'affare si accusasse una delle parti d'incapacità di trattare partite d'onore, ogni trattativa sarà sospesa e la parte accusata farà appello ad una giuria d'onore per essere giudicata.

Qualora il verdetto emesso dal Tribunale d'onore fosse favorevole alla parte accusata si riprenderanno le trattative della vertenza.

Se invece il Tribunale d'onore si decidesse contrario alla moralità della parte accusata, redigerà apposito verbale da consegnarsi alla controparte e la vertenza si riterrà esaurita.

In caso d'indegnità è obbligo dell'attore di fornire le prove dell'accusa entro ventiquattr'ore dalla sospensione delle trattative, trascorse le quali il duello non avrà più luogo.

La parte accusata pubblicherà allora per la stampa il verbale, nel quale si farà resultare che l'accusa d'indegnità venne lanciata dalla controparte forse come pretesto per evitare il duello.

Se l'accusa d'indegnità è diretta ad uno dei rappresentanti, questi è in obbligo di ritirarsi per non creare difficoltà nelle trattative dell'affare; esaurito il quale, agirà come crederà più opportuno.

II — Accomodamento pacifico della vertenza

Qualunque sia la piega che prende nella discussione la vertenza d'onore, i rappresentanti faranno ogni loro sforzo per la pacifica conciliazione della medesima.

Se l'affare potrà essere esaurito all'amichevole distenderanno un verbale in duplice copia, nel quale esplicitamente saranno descritte le condizioni dell'accomodamento, condizioni che, preventivamente, saranno state sottomesse all'accettazione dei due avversarî.

III — Scelta dell'arma

Ma se per risolvere la vertenza si dovrà far uso delle armi, i mandatarî che in proposito avranno avuto istruzioni dal mandante loro, cercheranno di fare prevalere le condizioni del loro cliente e procureranno di fare il suo interesse, per non avere poi dei rimorsi.

Se la qualità di offeso vi è stata riconosciuta, avrete il diritto di scegliere l'arma che più vi aggrada e d'imporla al vostro avversario.

Nella scelta dell'arma pensate con chi avete da fare: scegliete quella nella quale è meno abile o che, ripugnando al vostro avversario, può influire sul di lui temperamento.

Scegliete la sciabola se non avete una predilezione speciale per altra arma e se è vostro desiderio che il duello abbia un resultato che non sia funesto.

IV — Delle condizioni dello scontro

Stabilita la scelta dell'arma si stabiliscano le condizioni che dovranno regolare lo scontro e si fissi il giorno, l'ora e il luogo, nel quale dovrà accadere il duello.

Per principio, una vertenza d'onore deve essere esaurita nel più breve termine possibile; laonde riteniamo che il duello deve aver luogo nelle ventiquattr'ore successive all'invio dei rappresentanti.

Questi, messisi d'accordo, non solo sui punti più essenziali, ma sulle più minute cose, redigeranno un verbale (detto di scontro), in duplice copia, datato e firmato dai quattro testimoni, dove con precisione e chiarezza saranno descritte le condizioni del duello, il giorno, l'ora e il luogo dove dovrà accadere.

Questo verbale dovrà essere comunicato ai mandanti dai rispettivi rappresentanti, i quali dovranno dar loro gli schiarimenti e le giustificazioni che potranno essere richieste.

Nelle condizioni del duello, oltre alla questione *dei riposi* e della sospensione del combattimento, del medico con voto consultivo o imperativo, sarà chiaramente definito l'uso dei guanti (usuali o d'ordinanza) se con crispino o senza, del fazzoletto attorno alla mano o al polso ecc. ecc.

Sarà pure convenuto se lo scontro dovrà cessare al primo sangue o se dovrà continuare fino a che uno dei combattenti si troverà nell'impossibilità di continuare.

V — Duelli a primo sangue

Il duello si fonda sul pregiudizio della società, che l'onore non si lava che col sangue: solamente, questo pregiudizio si è dimenticato di determinare esattamente la quantità di sangue necessario per tale lavacro.

Trista dimenticanza questa, che ha originato quella deplorevole e ridicola abitudine di arrestare il combattimento alla prima ferita piccola o grande che sia, poco importa, come se l'offesa, non essendo esageratamente grave, basti versare una goccia di sangue per lavarla totalmente.

I duelli a primo sangue diventano una vanitosa puerilità per mendicare un briciolino di *réclame*. Si va sul terreno, non per tutelare il proprio onore vilipeso dall'offesa dell'avversario, ma si affronta un duello per tentare di rendersi se non *celebri*, almeno *interessanti*, quando non si può addivenirlo altrimenti.

Altre volte, invece, questi duelli sono provocati a bella posta per farsi perdonare dalla società qualche piccola magagna per la quale facilmente un tarlo potrebbe introdursi nell'onore per distruggerlo a poco a poco.

I duelli a primo sangue sono deplorevoli e dovrebbero essere assolutamente banditi, perchè nuocciono alla serietà di chi li fa e alla reputazione di chi li permette.

O la querela è futile e facilmente deve essere composta all'amichevole: o l'offesa è grave e allora il duello diventa serio e deve perciò terminare con una ferita seria o tale che impedisca il maneggio dell'arma.

Con ciò non vogliamo alludere a quei duelli di natura loro particolare, i quali, sia per l'origine dei fatti che li provocano, sia per le persone che vi sono implicate non devono necessariamente avere mai un resultato funesto.

Ci duole, a questo proposito, porre allato al nome di alcuni illustri gentiluomini quello dell'assassino di Sonzogno, riportando un fatto che calza bene al nostro argomento.

Chi non rammenta la vertenza Avanzini-Luciani sorta a Firenze mentre era capitale del Regno? Il Luciani, avendo bisogno di un duello per una delle tante ragioni che spesso guidano gli spostati, offese atrocemente l'Avanzini, il quale si rivolse a quattro distinti gentiluomini:

Conte Eugenio Michelozzi-Giacomini Maggior Generale,
Conte Carlo Degli Alessandri,
Colonnello Colli di Felizzano,
Colonnello Pozzolini di Stato Maggiore,

perchè decidessero se doveva chiedere al Luciani una riparazione con le armi stante i di lui precedenti che pur troppo ne preconizzavano la fine.

Il verdetto emesso dai quattro gentiluomini consigliava all'Avan-

zini di deferire al Tribunale correzionale il Luciani, il quale, inasprito di vedersi preclusa la strada alla riabilitazione, o meglio alla ***réclame***, che agognava, attaccò i quattro gentiluomini per mezzo della stampa dichiarando nullo il loro verdetto perchè non chiamati dalle due parti a costituirsi in giurì d'onore e pretendendo da loro una riparazione con le armi per il danno che il loro verdetto aveva arrecato alla sua ***intemerata*** reputazione.

I quattro gentiluomini, disgustati dalla polemica suscitata dal Luciani, si degnarono accogliere la sfida lanciata loro dal Luciani, che non conoscevano nemmeno di vista ed estrassero a sorte chi tra loro quattro dovesse scendere sul terreno.

La sorte designò il Conte Michelozzi che meritamente era ed è tutt'ora considerato una delle più valenti lame d'Italia.

Il duello ebbe luogo con la sciabola, niun colpo escluso e col guantone da sala con dichiarazione che dovesse cessare al primo sangue. La fortuna che spesso sorride ai malvagi favorì il Luciani mettendolo di fronte ad un avversario illustre per dottrina e abilissimo nelle armi, ma impossibilitato quasi a maneggiare la sciabola, perchè il giorno precedente alla sfida il conte Michelozzi si era ferito piuttosto gravemente il pollice destro, quel dito appunto che dirige l'arma.

Incominciato il combattimento il Luciani si fece sotto misura menando colpi disordinati da destra a sinistra e da sinistra a destra contro il viso dell'avversario, il quale, approfittando della propria valentia nelle armi e anche un poco per la disgrazia capitatagli, limitò la propria azione alle parate con successive risposte in tempo che mal dirette dal pollice venivano a colpire il Luciani col piatto della lama ricoprendolo di lividure. Questo strano combattimento si sospese dopo venti minuti e ripresolo, in uno dei soliti colpi, la lama del Luciani svettando sulla parata graffiò la fronte del Conte e il duello non ebbe più seguito dichiarandosi il Luciani *soddisfatto*.

Fece meraviglia a molti come il Conte Michelozzi non avesse mai approfittato di mille circostanze per colpire efficacemente il Luciani; tanto più che la punta della sua sciabola, trovatasi a sfiorare la gola dell'avversario, il Conte non solo non scese a fondo, ma si arrestò con evidente intenzione di non voler ferire l'avversario.

Le ragioni di una condotta tanto cavallerescamente corretta del Generale Michelozzi sono facili ad indovinare.

Innanzi tutto le cause che condussero il Conte Michelozzi a trovarsi di fronte all'avversario non esigevano di certo una partita con le armi.

Di più, essendo stato designato dalla sorte il Conte Michelozzi, schermitore impareggiabile, a rappresentare i quattro gentiluomini presso il Luciani, i malevoli avrebbero potuto fare poco lusinghieri apprezzamenti sul conto loro, se il Luciani fosse stato ucciso o anche semplicemente ferito.

Infine, il Conte Michelozzi si astenne dal colpire il Luciani, come tante volte avrebbe potuto, per non esporsi al caso di vedersi intentare un processo, o di essere costretto ad abbandonare la propria famiglia, i proprî interessi, per una ragione, se vogliamo, tutt' altro che personale, e per un *soggetto* che il Conte non stimava degno di tanto sacrificio.

L' esclusione dei colpi alla testa e di punta nei duelli alla sciabola (soli colpi dai quali è presumibile derivino ferite gravi) influisce non poco a rendere ridicolo ed illusorio il duello aumentandone indefinitamente il numero degli inutili.

Di più, questa mitigazione del duello, apparentemente dettata dalla pietà, per evitare guai maggiori, pone i duellanti in una posizione falsa.

Anche nelle sale di scherma noi vediamo spesse volte la materia vincere la volontà durante lo sviluppo di un assalto combinato. Così, malgrado tutte le condizioni stipulate e sancite dalle parti, malgrado il fermo proposito di attenervisi scrupolosamente, è impossibile evitare certi movimenti, portato dell'abitudine e delle naturali inclinazioni, che vincono sulla volontà. Aggiungete a tutto questo l' eccitamento sempre indiviso dal duello, la foga del combattimento e spesse volte l' imperizia nelle armi e mi direte poscia se è facile non infrangere involontariamente le condizioni stipulate, accettate di pieno accordo con la ferma persuasione di non trasgredirle.

In conclusione: Qual' è il vantaggio che può ritrarre un gentiluomo dall' esclusione dei colpi pericolosi in un duello?

Ben poca cosa invero, se si considera come i duellanti siano esposti più facilmente al pericolo di perdere i diritti di gentiluomo che a quello di ricevere uno dei colpi esclusi dalle condizioni stipulate dalle parti. Ma, oltre il morale vi è un altro danno quasi materiale che non si può certamente trascurare, specialmente se si ammette che chi si batte in duello con la sciabola debba conoscere l'arte della scherma. È evidente che l'esclusione di alcuni colpi può paralizzare i mezzi sia dell'uno o dell'altro combattente, a seconda delle abitudini che esso può avere. Così, ad esempio, nessuno ignora che negli assalti di sciabola la puntata para molti attacchi. Ora, se si ammette che uno dei due abbia l'abitudine di pararsi con puntate, e che per di più abbia una attitudine speciale in detta azione, escludendola gli togliete evidentemente un mezzo efficace di difesa.

VI — Sostituzione dei rappresentanti
Facoltà a questi di ritirarsi

Il mandante che non fosse soddisfatto dell'operato dei suoi rappresentanti o che per motivi molto gravi reputasse necessario di farli sostituire da altri, è in facoltà di ringraziarli di quanto avranno fatto in favore suo pregandoli a ritirarsi.

Incaricherà quindi due altri suoi amici di rappresentarlo nelle trattative della vertenza o di assisterlo in qualità di testimonî nello scontro.

I nuovi scelti dovranno subito presentarsi a quelli della controparte e si regoleranno in massima su quanto dicemmo trattando « dei testimonî in generale. »

La facoltà di ritirarsi è pure concessa ai rappresentanti di una delle parti tutte le volte che non stimino opportuno assistere il loro cliente in una determinata situazione o si trovino in contradizione con la volontà espressa del loro cliente.

VII — Dichiarazioni da farsi inviando, o appena accettato il cartello di sfida. Indagini sull' onorabilità dell' avversario

Se lo sfidante, al momento d'inviare il cartello di sfida, fosse di già impegnato in un'altra partita d'onore è in obbligo di notificarlo allo sfidato nello stesso tempo della sfida.

La stessa dichiarazione farà lo sfidato al momento di accettare il cartello, se sarà precedentemente compromesso in un'altra vertenza.

Dichiareranno pure se un difetto fisico impedisse loro di maneggiare una delle armi legali, nel qual caso, dietro richiesta della controparte, dovranno sottostare ad una visita medica.

Le indagini sulla condotta e sulla condizione delle parti si faranno dopo che si conoscerà il nome dei rappresentanti. Qualora le indagini resultassero sfavorevoli ad una delle parti l'altra farà appello ad un tribunale d'onore, come abbiamo accennato precedentemente.

VIII — Duelli ad oltranza

I duelli a morte non si devono proporre e tanto meno accettare. Nel caso di offese molto gravi il duello sarà ad *oltranza*.

Nei duelli serî ad oltranza, se sono fatti alla sciabola, si adotterà il guanto di scherma per evitare che una sciabolata al braccio costringa alla cessazione dello scontro.

IX — Disposizioni speciali

Se i due antagonisti non risiedono nella stessa città i rappresentanti dell'offeso si recheranno in quella ove dimora l'offensore per consegnare ***brevi manu*** il cartello di sfida.

Accettata la sfida e scelti i rappresentanti della controparte, se sarà indispensabile uno scontro con le armi, lo sfidato dovrà recarsi con i proprî testimonî nella città ove abita l'offeso, in omaggio al

principio, come dice il Generale Angelini, che tutti gli svantaggi sieno per l'offensore.

I mandatarî sono in obbligo di tenere informati i loro mandanti di tutto quello che può essere accaduto.

I rappresentanti si rammentino di non implicare nelle trattative della vertenza d'onore persone estranee al duello, anche se coinvolte nei fatti che provocarono la sfida.

CAPO III

DEI VERBALI

A

Il verbale è quell'atto o documento nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Dovrà essere redatto con chiarezza, precisione e conciso: sottoscritto dai quattro testimonî, portare la data, il luogo e l'ora nella quale è stato compilato, e scritto in duplice copia.

Il verbale, firmato dai rappresentanti delle parti avversarie, o a seconda dei casi, da quelli di una sola parte, costituisce una garanzia contro la maldicenza e tutela l'onore e la riputazione di un gentiluomo.

Il verbale può essere reso sempre di pubblica ragione per mezzo della stampa, per impedire, a chi potesse averne interesse, di nascondere la verità o di falsare l'opinione pubblica.

Da ciò emerge di quale e quanta importanza sono i verbali.

I verbali che si rilasciano sono di varie specie, cioè:

1° Verbale in seguito a rifiuto di sfida (in semplice copia).

2° Verbale in seguito ad accettazione di sfida (in una copia).

3° Verbale di scontro, cioè quello che designa l'offeso e stabilisce la scelta dell'arma, le condizioni del duello, con i relativi particolari circa i *guanti*, i *riposi*, le *sospensioni*, le ferite ecc. ecc. (in duplice copia).

È superfluo notare che il verbale di scontro è la norma assoluta regolatrice del duello e che perciò dovrà essere redatto con chiarezza e cura scrupolosa in tutte le sue parti.

4° Verbale in seguito allo scontro.

Il verbale in seguito al rifiuto di sfida deve essere redatto dai rappresentanti la parte sfidante.

Si motiveranno nel verbale le ragioni per le quali lo sfidato rifiutò di battersi. Se lo sfidato non avesse voluto addurre alcuna giustificazione al suo rifiuto, il verbale sarà tosto pubblicato per la stampa, appellandosi alla pubblica opinione sull'operato della parte avversaria.

Esempio di un verbale in seguito a rifiuto di sfida:

Data . . . . ore . . . . (1)

Il signor M, ritenendosi offeso dal signor N perchè . . . . . (esporre le cause della vertenza) ***incaricò i signori A e B di chiedere al signor N quelle riparazioni che eglino riputassero necessarie a difesa del suo onore.***

Il signor N, al quale i signori A e B fecero personalmente (o per iscritto) *conoscere il mandato avuto dal signor M, dichiarava:*

che egli non intendeva dar seguito alla vertenza insorta perchè . . . . (esporre le ragioni addotte).

Non potendo i sottoscritti ritenere valide le ragioni addotte per rifiutare al loro rappresentato la dovuta riparazione d'onore, dichiarano esaurito il loro mandato e rendono di pubblica ragione il presente verbale (aggiungere, se ne è il caso, il consiglio al signor M di adire al Tribunale ordinario).

Firma A
» B

Il verbale in seguito ad accettazione di sfida deve essere redatto dai quattro rappresentanti e da essi sottoscritto.

---

(1) Generale ANGELINI, *Codice cavalleresco.*

Ecco alcuni esempî di verbali in seguito ad accettazione di sfida e di scontro, che, come il precedente, togliamo dal *Codice cavalleresco* del Generale Angelini.

Verbale in seguito ad accettazione di sfida

Data . . . . ore . . . . luogo della riunione.

Il signor M, ritenutosi offeso dal signor N perchè . . . . (esporre le cause della vertenza) *incaricò i signori A e B di chiedere al signor N quelle riparazioni che eglino reputassero necessarie a difesa del suo onore.*

Il signor N, al quale i signori A e B fecero personalmente (o per iscritto) *conoscere il mandato avuto dal signor M, dichiarava: di porsi immediatamente a disposizione del signor M, delegando a rappresentarlo per le necessarie pratiche i signori C e D.*

Convenuti i quattro rappresentanti ed esaminata la questione:

a) *riconobbero l'opportunità di effettuare talune indagini e decisero di sospendere la seduta per riunirsi poi nuovamente* . . . . (luogo ed ora della nuova convocazione della quale si redigerà un nuovo verbale).

Oppure:

b) *ritenendo che per trovarsi il signor* . . . . . (indicare la ragione per la quale non si potè concedere la soluzione con le armi);

la questione non poteva risolversi mediante uno scontro con le armi . . . .

deliberarono di rimettersi al giudizio di un Tribunale d'onore e perciò . . . . . . (indicare le pratiche fatte per la convocazione di detto Tribunale. Un successivo verbale, redatto dallo stesso Tribunale, esporrà la decisione presa e la soluzione della vertenza).

Oppure:

c) *ritenendo che sebbene gli atti* (o i detti) *del signor N potessero apparentemente prestarsi ad una interpretazione offensiva pel sig. M, tuttavia tale interpretazione dovea escludersi in base alle dichiarazioni dei signori C e D, i quali, muniti degli opportuni poteri,*

francamente affermano che il loro rappresentato non ebbe mai l'intenzione di offendere il signor M;

dichiarano pienamente risolta la presente vertenza.

Oppure:

d) ritenendo che la vertenza non avea tal carattere di gravità da richiedere una riparazione colle armi,

decisero che il signor N dovesse chiedere scusa al signor M dell'atto (o detto) *vivace che avea ferito la sua suscettibilità, e che il signor M avrebbe accettato questa soluzione e stesa la mano al signor N dichiarandosi soddisfatto.*

Oppure:

e) nell'intendimento di addivenire ad una soluzione amichevole e che tutelasse in pari tempo l'onore dei rispettivi mandanti,

decisero di appellarsi al giudizio del signor X, scelto di comune accordo in qualità di arbitro. (In tal caso avrà luogo un' altra riunione, e se ne redigerà apposito verbale; se poi non fu possibile nominare l'arbitro, e si ricorse al Tribunale d'onore, seguirà il secondo periodo del capoverso *b*).

Oppure:

f) riconobbero che il signor M era realmente in diritto di ritenersi offeso; che l'offesa era . . . . (con insulto, con oltraggio, con vie di fatto, con vie di fatto di carattere gravissimo); *che pertanto ritenevano inevitabile una riparazione colle armi.*

Tuttavia, in omaggio alle leggi cavalleresche, deferirono la vertenza al Tribunale d'onore (accennare le pratiche fatte), *ma a scanso di perdita di tempo, stabilirono le seguenti condizioni dello scontro* (accennare le dette condizioni).

Infine decisero di riunirsi nuovamente allorquando il verdetto del Tribunale d'onore abbia reso loro la necessaria libertà d'azione, allo scopo di fissare l'ora ed il luogo in cui effettuare lo scontro,

oppure, invece dell'ultimo periodo:

Ma trovandosi il signor . . . . (circa la dilazione ad effettuare lo scontro) *perchè* . . . . (esporre il motivo), *decisero di stabilire in una riunione avvenire le condizioni di tempo e di luogo.*

Firme A, B, C, D.

Verbale in seguito allo scontro

Il verbale in seguito allo scontro deve riassumere brevemente tutti i fatti e le circostanze che accompagnarono il combattimento nell'intiero suo sviluppo, la durata dello scontro, e la natura delle ferite.

Vi si dichiarerà se le parti si comportarono cavallerescamente le une verso le altre e se terminato il duello gli avversarî si strinsero o no la mano.

Si eviterà di menzionare che *l'onore fu soddisfatto* e che i duellanti si *batterono con coraggio.* Se fosse accaduto altrimenti il verbale non asserirebbe che i *duellanti si condussero da gentiluomini.*

Che *l'onore fu soddisfatto* è pure inutile ed assurdo farne menzione.

Tutti sanno che il duello si fonda sopra un pregiudizio della società che si ostina nella vana illusione di credere che esponendo coraggiosamente la vita, e versando sangue da una ferita toccata in duello, si lavi l'offesa, si riabiliti il duellista, e ne sia punito l'offensore. Triste illusione!...

Il verbale firmato dai testimonî dopo aver fatto menzione del luogo, del giorno e dell'ora nella quale accadde il duello sarà assolutamente reso di pubblica ragione qualora l'offesa sia stata pubblica.

Per querele private è meglio astenersi da ogni pubblicità in ossequio a quell'adagio toscano: *I panni sudici si lavano in famiglia.*

A qual pro dare in pascolo al pubblico pettegolo e petulante le proprie disgrazie? perchè esporsi al ridicolo? . . . . . .

Tutte le volte che in una vertenza d'onore è implicato uno straniero come avversario i verbali dovranno essere redatti possibilmente in italiano e nella lingua propria dello straniero, o almeno in francese.

Data . . . . ora . . . . luogo della riunione (1).

Conforme agli accordi presi nella riunione avvenuta (data, ora e luogo) *dei sottoscritti rappresentanti i signori M ed N, ebbe*

(1) Generale Angelini, *Codice cavalleresco.*

luogo (ora e sito) *uno scontro* (a che arma) *fra i detti signor ed N.*

(Riassumere brevemente l'andamento del duello accennando eventuali interruzioni ed alla dichiarazione dei chirurghi sulla g vità delle ferite riportate dai combattenti).

(Far menzione se furono osservate le leggi cavalleresche o se v nero violate e se i duellanti si separarono dopo essersi stretta c la mano).

Del presente verbale, redatto in triplice copia e firmato quattro rappresentanti, si invia un esemplare al Tribunale d'on e gli altri due si rilasciano uno a ciascuna delle due parti av sarie.

Firme A, B, C, D.

Capo IV
SOLUZIONE DELLA VERTENZA D'ONORE

I — Provvedimenti da prendersi dai testimoni e dagli avversari prima di andare sul terreno

Appena che i vostri rappresentanti vi avranno comunicato il verbale di scontro per il quale voi avrete conosciuto l'arme, le condizioni, il giorno e l'ora del combattimento, penserete ai casi vostri.

Avanti tutto, se siete un assiduo della sala di scherma, la vigilia e il mattino stesso dello scontro (se questo accadrà nelle ore pomeridiane) farete un po' di esercizio coll'arme colla quale dovrete battervi, per rendervi elastiche le gambe e il braccio.

Nel caso invece che frequentiate ben poco la sala d'armi o che le discipline della scherma vi sieno del tutto sconosciute, vi recherete da uno tra i migliori maestri di spada e sciabola perchè vi consigli.

Il maestro di scherma vi metterà in guardia, giudicherà della vostra capacità e procurerà di insegnarvi quelle parate e quelle offese che reputerà più adatte al vostro temperamento e alla vostra struttura fisica.

« La punta ben diritta, la ritirata negli attacchi, qualche puntata sulla parte più avanzata del vostro avversario » sarà il miglior consiglio che potrà suggerirvi in caso di poca esperienza nel maneggio delle armi.

Questa lezione, detta: *lezione del terreno*, presa la vigilia e poche ore prima del combattimento, dovrà essere breve, per non stancarvi troppo.

La mattina stessa del duello, se ne avrete il tempo, passerete di nuovo dal vostro maestro perchè vi dia gli ultimi consigli e vi faccia fare ancora un esercizio pratico.

Non stancatevi troppo per evitare l'indolenzimento del braccio e delle gambe. Per evitare un tale inconveniente il giorno precedente a quello dello scontro prenderete un bagno appena tiepido e vi fregherete il braccio e le gambe con spirito canforato.

Non dimenticate pure che in un duello è in giuoco la vita e che quindi tanto potrete uscirne vincitore, come morirvi. Perciò, sistemerete i vostri affari in maniera che i vostri eredi vi possano vedere chiaro, evitando così maggiori dispiaceri morali e danni negli interessi a chi resta.

II — Scelta dell'ora per lo scontro

Il numero maggiore degli scontri succede nelle ore mattutine. Evitatelo se lo potete.

Ammesso pure che il vostro cliente la vigilia dello scontro se ne sia andato a letto di buon'ora converrete meco che è molto probabile che abbia passato una *notte insonne*.

E come può essere altrimenti?

Ai giorni nostri, nei quali tante persone autorevolissime stringono i freni ai *duellisti d'occasione*, imponendo duelli serî e non più da burla, credete, la millanteria è fuori di luogo.

La prospettiva di mettere a repentaglio l'esistenza tra poche ore, d'essere forse strappato repentinamente dalla vita e alla famiglia.... via?! da parte le ciance, deve tener desti anche i più coraggiosi o noncuranti.

Se lo scontro dovrà accadere nelle ore pomeridiane, le idee fosche della notte si rischiareranno coll'apparire della luce e il sangue agitato si calmerà. Un sonno riparatore ritempretà le membra esau-

ste dall'insonnia e allo svegliarsi il duellante si sentirà rinfrancato e con lo spirito meno impressionabile.

Appena alzato prendete una tazza di buon caffè e fate poscia una scappata alla sala d'armi.

Dopo viene la colazione. Procurate di farla con i vostri testimonî, che se saranno ben compenetrati della loro missione vi faranno stare allegro e il buon umore vi farà quasi dimenticare che fra tre o quattro ore dovrete esporre la vita.

Guardatevi bene d'invitare il medico, a meno che abbiate avuto di già qualche saggio della sua gioviale compagnia.

La presenza del seguace d'Ippocrate potrebbe rammentarvi tratto tratto lo strazio che del vostro corpo potranno fare tra breve le armi, e la di lui abituale serietà potrebbe rendervi nervoso, di pessimo umore e paralizzare la benefica azione che al vostro morale avrà arrecato l'allegria dei testimonî.

La colazione sia di carne, leggiera e di facile digestione, irrorata da un bicchiere, o poco più, di vino generoso.

Non vi sopraccaricate lo stomaco perchè la digestione difficile diminuisce l'elasticità delle membra.

Prendete pure caffè, ma evitate i liquori.

Calcolate il vostro tempo perchè dall'ora in cui lasciate la tavola a quella dello scontro sieno trascorse almeno tre ore.

Come gli attacchi alla baionetta, di felice memoria, e le cariche di cavalleria hanno il loro momento psicologico, così il duello ha l'ora. L'ora più opportuna per lo scontro varia tra le due e le cinque pomeridiane. In queste ore l'aria è più tiepida, la mente chiara, le membra più elastiche....

III — Andata sul terreno

La missione dei testimonî è materiale, in quanto che assistono il loro cliente sul terreno: morale, perchè devono mantenerne alto lo spirito e distrarlo.

Durante il viaggio per recarsi al luogo dello scontro, terranno

discorsi allegri, e mescolando ***utile dulci***, ecciteranno l'assistito a condursi virilmente, con sangue freddo e da corretto cavaliere. Scolpiranno bene nella mente del cliente loro che il duello, essendo una istituzione eminentemente cavalleresca, esige che ogni sua parola, ogni suo atto sia informato a quei caratteri di onesta nobiltà d'animo per la quale si può solo essere un gentiluomo.

Se per condursi sul posto dello scontro si dovrà fare uso di vettura i testimonî ne provvederanno due per ciascuna parte. Insistiamo sulla necessità di due carrozze, sia per evitare il caso che per un accidente qualunque si debba giungere a destinazione in ritardo o a piedi, come per potere con minor disagio trasportare nel ritorno l'amico qualora restasse ferito nello scontro.

Il posto di colui che deve battersi è dietro, a sinistra del testimone se *destro*, alla destra se *mancino*.

Dovendo viaggiare in ferrovia non si terrà conto dei posti, bensì della partenza del treno per non mancare la corsa, e quindi al convegno per il duello.

I testimonî non devono trascurare *che è meglio* giungere sul luogo del duello una buona mezz'ora prima della controparte.

I vantaggi che il vostro cliente ne ritrarrà all'atto pratico sono da non disprezzarsi.

IV — In attesa della parte avversaria

Appena giunti e per occupare il vostro protetto, in attesa della parte avversaria, lo farete camminare per una diecina di minuti con andatura regolare, per liberarsi da quel torpore causato alle gambe dalla posizione incomoda della vettura.

Gli rammenterete di sbarazzarsi di certi *pesi inutili*, molto molesti in uno scontro dove è necessario che tutto il corpo sia completamente libero da qualsiasi impedimento per potere usufruire della più estesa libertà d'azione nei movimenti.

Se ne avrete il tempo e per pochi minuti, lo consiglierete a fare alcuni esercizî con un bastone per sciogliere il braccio (come facevano i coscritti romani ai tempi di Vegezio), e gli farete esaminare il terreno dello scontro dalle due parti e, per così dire, glielo farete provare, perchè qualunque delle due parti gli tocchi sappia regolare il suo giuoco con l'arme.

Lo farete quindi riposare e con facezie procurerete di tenerlo allegro.

V — Arrivo della controparte

Riunite le parti sul luogo dello scontro, i duellanti, togliendosi il cappello, saluteranno in giro e in silenzio tutti gli astanti.

I testimonî presenteranno a' loro mandanti quelli della controparte e i chirurghi.

Compiute le formalità della presentazione, i duellanti, non dovendo avere alcuna comunicazione colla parte avversaria, si ritireranno in disparte.

I testimonî ne approfitteranno per trattare le ultime condizioni o combinare modificazioni alle già stipulate se per una circostanza imprevista o imprevedibile fossero necessarie.

In questo frattempo i due avversarî eviteranno di guardarsi con occhio torvo o con provocazione, e tanto meno comunicheranno tra loro o si rivolgeranno parole per recarsi offesa. Gli atti sconvenienti devono essere pure banditi essendo contrarî alla natura dignitosamente corretta del vero gentiluomo.

Qualunque cosa abbiano a partecipare alla controparte dovranno farlo per il tramite dei propri testimonî.

VI — Vestiario nel duello

L'abito deve essere sempre in armonia con le persone che lo indossano e con le circostanze.

I pantaloni devono essere di colore scuro e il soprabito (*riding-coat* degli Inglesi) è di rigore per tutti indistintamente. Il cappello alto è indispensabile.

I testimonî dal canto loro sono in dovere di esaminare il vestiario del loro cliente per accertarsi che soddisfa alle esigenze di un duello.

Se il duello dovrà accadere alla spada, la camicia sia bianca con il petto di tela alquanto spesso e molto inamidato. Difenderà il petto dei duellanti da ferite leggiere. Sbuffante attorno la cintola perchè non sia d'ostacolo ai movimenti del tiratore. Le maniche non molto larghe e senza polsino se sarà convenuto di calzare il guanto con crispino o il guantone di scherma. Con polsino poco inamidato e non largo se si farà uso di guanto semplice o di ordinanza.

Nei duelli alla pistola è da preferirsi la camicia di seta che, essendo più cedevole della tela e meno voluminosa, facilita i movimenti del braccio. Il soprabito e la sottoveste sieno pure ben confezionati da non recar molestia nel maneggio della pistola.

Il goletto, detto *alla militare*, della camicia ha pure i suoi vantaggi nei duelli alla spada come pure in quelli alla sciabola, quando sia convenuto dalle parti di battersi con la camicia.

Il goletto difende con efficacia una parte del collo. Se lo scontro alla sciabola dovrà aver luogo con la camicia, questa sarà priva della manica corrispondente al braccio col quale si maneggia l'arma.

I pantaloni devono esser larghi, specialmente al ginocchio, per non recare molestia nei movimenti e più particolarmente nella spaccata, e *che calzino bene.*

I pantaloni dovranno esser sostenuti da bretelle o da una cinghia a seconda di quanto sarà stato pattuito: senza sottopiedi, e se ne rimboccherà il fondo fino al disopra del malleolo per non pestarli durante il combattimento.

Le tasche dovranno essere sempre completamente vuote.

Gli stivaloni non devono essere permessi. Essi sono troppo pesanti per chi deve battersi. Anche le scarpe non sono vantaggiose per il tiratore.

Gli stivaletti con tacco basso (due centimetri al più, dalle suola) senza chiodi e speroni, sono la calzatura più conveniente nel duello: giacchè sostengono il collo del piede senza impedirne la facile articolazione.

Non tirate mai col fazzoletto attorno alla mano: è incomodo e le cocche penzolando potrebbero arrestare il ferro nemico avviticchiandolo.

Del resto, nessuno può negarvi mai di calzare un guanto di pelle scamosciata o di Svezia. Se nelle condizioni speciali del duello è stabilito che lo scontro accada con il guantone, o col guanto senza o con crispino, abbiate cura di strofinare la palma del guanto con un po' di colofonia (pece greca) che potrete applicare a qualsiasi guanto. La colofonia aumenta l'attrito dell'arma e le dà quindi una maggiore stabilità nella mano.

Non calzate mai guanti di pelle di capretto levigati chè facilitano straordinariamente il disarmo.

Ai guanti non bottoni, sibbene un elastico che non vi stringa troppo il polso.

I guanti che devono servire in un duello non sieno nuovi e neppure troppo usati. In ambedue i casi si manifestano inconvenienti molto gravi.

Legarsi l'arma alla mano è contrario agli usi del duello. Impedisce ai testimonî di giudicare con sollecitudine del disarmo e toglie al pugno la perfetta libertà dei movimenti. Se le parti combattenti volessero far uso del laccio, se ne farà menzione nel verbale di scontro; però è necessario che vi sia il comune consenso dei duellanti.

Coloro che sono abituati a far uso di occhiali o del cosidetto *pince-nez*, sono autorizzati a servirsene in qualunque specie di duello e con qualsiasi arma.

Almeno uno dei testimonî sarà provvisto di un orologio che segna i minuti secondi.

VII — Scelta del terreno

Il terreno rappresenta uno dei fattori principali del duello, da ciò la necessità che soddisfi alle qualità che verremo enumerando.

Mentre due dei quattro rappresentanti si occupano della scelta e dell' acquisto delle armi pel duello, gli altri due si dirigeranno verso una località a loro già nota e che può offrire un terreno adatto ad uno scontro.

Le condizioni speciali che deve offrire il terreno scelto per lo scontro sono le seguenti:

a) il terreno dovrà essere spazioso e piano;

Per spazioso intendiamo che permetta a ciascuno dei duellanti di indietreggiare almeno per una diecina di metri, e abbastanza largo perchè i testimonî possano collocarsi ai lati dei combattenti senza che questi ne sieno menomamente disturbati, e cioè almeno sei metri largo.

b) sempre all' ombra e al riparo dal vento;

c) ben battuto;

d) senza ciottoli, che possano far posare il piede in fallo e cadere;

e) senz' erba, per non scivolare;

f) che non sia sabbioso, perchè mobile e non resistente;

g) non fangoso, perchè attaccandosi agli stivaletti ritarda i movimenti d' avanzata e di ritirata e aumenta la probabilità di scivolare;

h) che permetta, infine, di potere egualmente e lealmente dividere la luce e il vento tra gli avversarî.

Abbiamo già detto che il terreno deve essere piano, perciò riteniamo inutile dimostrare che se è in declivio o accidentato può costituire una disparità troppo marcata tra i combattenti che sarebbero impediti nello sviluppo delle loro azioni nello scontro.

Le condizioni del terreno essendo imprevedibili non se ne può

dare *a priori* all'offeso la scelta, poichè i vantaggi a cui ha diritto l'ingiuriato, sono stabiliti e convenuti nel verbale di scontro.

I secondi scelgono il posto da occuparsi dal loro rappresentato di comune accordo, ma se nascesse contestazione il posto sarà indicato dalla sorte.

VIII — Visita agli avversari

Il rifiuto per parte di uno dei duellanti di sottostare ad una visita dei testimonî, per accertare che non indossa maglia metallica o altra difesa, equivale al *rifiuto di battersi.*

In seguito a tale negativa i testimonî, evitando qualsiasi discussione, non andranno più oltre e redatto apposito verbale, negheranno il duello e si ritireranno con la controparte.

Perchè non sottomettersi a questa formalità, d'altra parte giusta e razionale, che si applica egualmente ad ambedue gli avversarî?

È purtroppo vero che quasi sempre per discrezione o per eccesso di fiducia nei proprî rappresentati, i testimonî non adempiono a questo loro dovere. Un abuso non costituendo un diritto, in materia cavalleresca, richiamiamo i testimonî all'osservanza di questa prescrizione delle leggi del duello perchè non abbia loro a succedere quanto si deplorò nel duello Ollivier-Fenilherade.

Ollivier, tiratore valente, aveva avuto di già nove duelli quando si trovò di fronte a Fenilherade, inesperto nelle armi.

La fortuna favorì il meno abile e Ollivier, colpito in pieno petto, stramazzò al suolo. Liberato dagli abiti per l'opportuna medicazione, lo si trovò provvisto di una maglia di acciaio che gli difendeva la parte inferiore del petto e il ventre.

La visita dei duellanti ha luogo in questa guisa: reciprocamente, il più anziano dei testimonî di una parte invita il più anziano della controparte a passare una visita al proprio cliente.

La visita da effettuarsi consiste nell'accertarsi che il duellante non indossa maglia, cinghia o altro che possa ripararlo efficacemente dal colpo dell'arma nemica.

Se uno dei duellanti, per infermità legittime e *constatate dal medico*, dovesse far uso, durante il duello, di cinti ernarî di qualunque specie o di altri apparecchi medico-chirurgici, dovrà avvertirne i proprî testimonî per la debita comunicazione agli avversarî prima di recarsi sul luogo dello scontro.

IX — Dichiarazioni da farsi prima dello scontro

Per comodità riassumiamo in questo paragrafo tutte le dichiarazioni che devono farsi prima di scendere sul terreno, per evitare contestazioni o ritardo nella soluzione della vertenza d'onore.

È necessario rendere edotta la parte avversaria:

se al momento della sfida siete di già compromesso in altra partita d' onore: o se avete altro impegno sacro o grave che vi obblighi a ritardare lo scontro ad altro tempo;

se un difetto fisico v' impedisce di maneggiare una delle armi legali;

se ritenendovi offeso nell'onore e nella probità intendete fare appello al Tribunale ordinario perchè provi l'onestà vostra dopo il duello;

se intendete di battervi con guanto o no;

se, difettoso nella vista, volete servirvi degli occhiali fissi o a molla durante lo scontro;

se siete afflitto da palpitazione di cuore o da asma, per i riposi;

se per infermità legittime e *constatate*, dovete fare uso di fasce o di cinti ernarî;

se ambidestro, di quale mano preferite servirvi nel duello.

X — Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola o alla spada

È stretto dovere dei testimonî di accertarsi prima di scendere sul terreno che il loro cliente conosce perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.

In caso negativo lo faranno edotto che:

1° i combattenti non devono incominciare il combattimento prima che il testimone, *direttore dello scontro,* abbia pronunciato il comando: « *A loro!* »

2° la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano senza il concorso dell'altra;

3° nel duello alla sciabola resta interdetto l' uso della mano disarmata per afferrare il ferro nemico, benchè sia concesso di parare con la mano o col braccio il colpo dell'avversario;

4° nel duello alla spada non è lecito afferrare l'arma dell'avversario nè pararne il colpo colla mano disarmata;

5° l'avversario si offende colla lama, non con la guardia o colla coccia;

6° è proibito urtare col corpo l'avversario e toccarlo con la mano o col piede;

7° nei duelli coll'arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali, i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, ed il chinarsi fino a porre la mano in terra;

Il ginocchio od altra parte del corpo mai deve toccare il terreno;

8° i colpi cosidetti *alla Jarnac*, sono considerati anticavallereschi e sleali;

9° è lecito offendere contemporaneamente al disarmo, sempre prima però che l'arma avversaria sia completamente al suolo;

10° dopo il disarmo il duello deve continuare, a meno che lo impediscano ferite gravi;

11° chi ha disarmato l'avversario non ha l'obbligo di raccattargli il ferro;

12° colpire l'avversario quando è *completamente disarmato, caduto al suolo,* o quando gli si fosse spezzata l'arma equivale ad un assassinio;

13° durante un assalto è lecito dare più colpi di seguito con la sciabola;

14° Se il duello non è ad *oltranza*, ferito che sia l'avversario, il feritore senza aspettare l'*Alt!* deve saltare *fuori misura* e rimanere nella posizione di *in guardia* per parare il colpo di risposta dell'avversario;

15° l'offeso, benchè ferito, ha il diritto di tirare il colpo di risposta e l'offensore può offenderlo nuovamente nella parata;

16° dopo la ferita, se il duello non è ad *oltranza*, deve essere sospeso il combattimento, ed i testimonî, dietro parere dei medici e anche del feritore, qualora sia l'offeso, riterranno esaurito l'assalto;

17° solo i testimonî sono autorizzati di sospendere il duello;

18° si considera quale atto sleale accusare una ferita che non esiste;

19° le parole sconce od offensive, le grida o le esclamazioni che possono distrarre od ingannare l'avversario sono proibite;

20° chi dicesse all'avversario: « *Voi siete ferito* » e approfittasse della sorpresa, che un tale avvertimento può cagionargli per ferirlo realmente, commetterebbe un assassinio;

21° al comando di *Alt!* dato per qualsiasi motivo i duellanti devono immediatamente saltare *fuori misura* e restare *in guardia* in attesa che i testimonî decidano sul da farsi;

22° le scuse offerte sul luogo dello scontro e con le armi in pugno saranno considerate come rifiuto di battersi.

XI — Diritti e doveri dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada

È dovere dei testimonî di dare il comando di *Alt!* per far cessare, o almeno sospendere il combattimento, appena che è stata inferta una ferita all'offensore.

Se il ferito è l'offeso i testimonî hanno il diritto di comandare l'*Alt!* ma sempre dopo che egli abbia risposto al colpo dell'avversario o che questi gli abbia inflitto una seconda ferita.

Il diritto di continuare o no il combattimento dopo una ferita spetta alla parte riconosciuta offesa.

Se il duello non è ad oltranza, in generale si terrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continueranno a ferirsi e l'*Alt!* non sarà dato che quando:

a uno dei combattenti si spezza la lama dell'arma;

uno dei duellanti cade a terra;

uno degli avversari è ridotto nell'impossibilità di continuare il duello causa le ferite;

quando sono violate le leggi d'onore;

quando non sono osservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.

I *testimoni* hanno pure l'obbligo d'interporsi a loro rischio e pericolo:

nel disarmo;

se uno dei duellanti cade a terra;

se uno insulta l'altro con parole o gesti;

se si spezza una lama;

nelle lotte corpo a corpo;

se vengono infrante le leggi cavalleresche;

se non vengono osservate le condizioni stabilite nel verbale di scontro;

nel caso che uno degli avversari afferrasse l'arma nemica e tentasse vibrare un colpo all'antagonista;

se al comando di *Alt!* il combattimento non cessa istantaneamente;

È vietato ai testimoni di parlare o gesticolare durante il combattimento. Il loro còmpito è di prestare la massima attenzione ai combattenti e non distrarli con parole o con gesti.

Sarà degno di biasimo e verrà deferito ad una Corte d'onore il testimonio che durante il combattimento cerchi di parare o pari effettivamente un colpo diretto da uno all'altro avversario.

Sarà sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimone che durante lo scontro si permetta di censurare i colpi di uno dei duellanti o che faccia un atto che possa essere interpretato quale tentativo di parata.

Commetterebbe un atto sleale il testimone che facesse sospendere il combattimento accampando una ferita che realmente non esistesse.

Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare l'*Alt!* per far sospendere il combattimento.

per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro circa i riposi;

perchè uno dei tiratori si è spinto *sotto misura;* cosa che, come scrive il Generale Angelini, deve fare ogni buon tiratore mentre eseguisce la finta, onde poter colpire il corpo dell'avversario;

quando gli avversarî si fossero serrati corpo a corpo senza però servirsi della mano disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico e senza percuotersi con la guardia dell'arma;

quando uno degli antagonisti battendo in ritirata venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (rinculare).

I testimonî non permetteranno lo scontro e dichiareranno decaduto dai diritti delle armi quel gentiluomo che svenisse prima della vista del sangue.

XII — Esame delle armi

Tra le prime cure dei testimonî è certamente quella dell'acquisto e dell'esame delle armi colle quali deve accadere lo scontro.

Le armi devono essere provvedute ed esaminate prima di portarsi sul terreno del combattimento da un testimone delegato da ciascuna parte.

L'esame delle armi è bene farlo la vigilia del duello, o almeno qualche ora prima di partire, per avere il tempo di sostituirle con altre migliori, qualora venissero giudicate non buone.

Se per la cattiva qualità delle armi si dovesse rimandare ad altro giorno o ritardare lo scontro, i testimonî, che furono designati a sceglierle, si aggraverebbero di una seria responsabilità verso i loro rappresentati.

È pure uso che ciascuna parte si munisca, per conto proprio, di due paia delle armi che devono adoperarsi nel duello.

In questo caso, giunti sul terreno, si estrae a sorte il paio delle armi colle quali deve succedere il combattimento, sempre quando i due secondi non fossero d'accordo sulla scelta del paio.

Se una delle armi si spezza, si prenderanno le altre stimate migliori, e così di seguito fino alla cessazione dello scontro.

La visita che le armi devono subire prima di recarsi sul terreno, consiste nel curare, se il duello è alla sciabola, che:

la lama sia ben ferma e non oscillante nell'impugnatura;
sieno eguali nel peso;
sieno egualmente pericolose e lunghe;

(La lunghezza si misura dalla punta della lama all'estremità dell'elsa).

la guardia sia eguale;
le armi bene equilibrate, altrimenti saranno rifiutate;
senza ruggine;
bene appuntate;
bene affilate;

(Lo si proverà con un pezzo di carta bagnata).

senza tacche nel filo, perchè la ferita prodotta non prenda carattere maligno. Le lame nuove sono da preferirsi.

Le armi che devono adoperarsi in un duello è bene che sieno vergini, cioè che non abbiano servito ad altro duello.

Questa raccomandazione non priva i duellanti della facoltà di servirsi di armi già adoperate in altri duelli, purchè siano state rimesse a nuovo dall'armaiuolo.

L'offeso, secondo alcuni trattatisti, può portare sul terreno armi proprie e imporle all'avversario. Noi ci dichiariamo contrarî a questa abitudine, molto rara del resto, che dà origine a molti dispareri e a nuove discussioni.

Non sarà male che i padrini portino seco due paia di altre armi più pericolose di quelle colle quali dovrà succedere il duello.

L'offeso, al quale è riservato il diritto di continuare lo scontro con arma più micidiale, potrebbe esprimere un tale desiderio dopo essersi misurato con l'arma scelta per il combattimento.

Questa condizione però deve essere stata inserita precedentemente nel verbale di scontro, e quando sia stata omessa, i padrini devono opporsi a questo desiderio dell'offeso.

XIII — Direttore del combattimento

Il *Direttore del combattimento* è scelto tra i testimonî delle due parti.

Il Direttore del combattimento ha l'incarico di rammentare ai duellanti i loro doveri principali, cioè:

di non violare le leggi d'onore, nè infrangere le condizioni speciali del duello;

che non devono iniziare l'attacco prima che egli abbia pronunciato il comando: *A loro!*;

che al comando di *Alt!* devono sospendere immediatamente il combattimento e mettersi *fuori misura*;

che è vietato afferrare l'arma nemica;

che nei duelli alla spada è pure vietato parare il colpo colla mano disarmata.

Al Direttore del combattimento spetta:

leggere il verbale di scontro;

far prendere le distanze;

dare il comando *A loro!* per fare incominciare il combattimento;

consegnare le armi ai duellanti (qualora sia testimone dell' offeso).

Generalmente la scelta cade sul più anziano dei testimonî, a meno che non si preferisca affidare il delicato incarico di Direttore del combattimento al più esperto.

Un eccellente Direttore di duello dovrebbe possedere in alto grado le seguenti qualità:

1° Molta pratica delle armi per giudicare a prima vista dei loro effetti.

2° Che abbia assistito a parecchi scontri o come parte attiva, o come semplice testimone.

3° Molto sangue freddo per poter seguire il combattimento in tutte le sue più piccole fasi.

4° Un colpo d'occhio sicuro perchè non gli sfugga la più lieve scalfittura.

5° Molta energia per impedire o reprimere, a seconda dei casi, qualsiasi infrazione alle regole cavalleresche o alle condizioni dello scontro.

6° Imparziale, perchè possa giudicare spassionatamente gli atti delle due parti belligeranti.

Chi non ha molta pratica delle armi non può rendersi conto dei colpi dati e delle loro conseguenze, ed è perciò che i duelli, condotti da persone poco esperimentate, il più delle volte danno resultati funesti.

Incombe a chi dirige il combattimento scegliere tra i testimonî della controparte uno che lo coadiuvi nel disimpegno dell'incarico

ricevuto e designerà il posto che ciascun testimone dovrà occupare durante lo scontro.

XIV — Lettura del verbale di scontro

L'abitudine porta che, spogliati i duellanti, come è stato convenuto preventivamente, e messili di fronte, prima di consegnare loro le armi il Direttore del combattimento dà lettura delle condizioni che devono regolare il duello.

Finita la lettura il Direttore rammenta loro che tutte le condizioni lette, essendo state precedentemente elaborate dai testimonî e da loro spontaneamente accettate, incombe per parte dei duellanti lo stretto obbligo di osservarle scrupolosamente sotto pena di perdere i diritti di gentiluomo.

Per quanto possa sembrare utile il richiamare alla memoria dei duellanti le condizioni regolatrici dello scontro, opiniamo che la lettura del lungo verbale pochi momenti prima di metterli *in guardia*, è superflua e inopportuna.

Superflua, perchè i due primi devono aver letto la copia del verbale di scontro che deve essere stata presentata loro dai rispettivi mandatarî per l'accettazione.

Inopportuna per molteplici ragioni.

Tutti coloro che hanno dovuto sottostare alla dura necessità di liquidare talune pendenze con le armi possono accertarvi che il momento meno piacevole e più critico da superare è quello che passa tra lo spogliarsi e mettersi in guardia.

In quel momento, man mano che gli abiti vi lasciano, vi assale un senso di grande sconforto come se con gli abiti svanisse l'unica difesa, lo scudo che doveva preservarvi dai colpi avversarî.

Quest'orgasmo, è naturale che aumenti coll'avvicinarsi del momento della lotta e prenda proporzioni gigantesche quando vi troverete di fronte all'avversario e svanisca istantaneamente col maneggiare le armi.

Ora, è certo, che questa impressione penosissima sarà tanto più lunga quanto maggiore è il tempo che separa i due antagonisti dal combattimento, e allora perchè prolungare una tale impressione inevitabile in un momento solenne, coll'inutile lettura delle condizioni di scontro, che essi devono avere di già conosciuto, e con lunghe dissertazioni sulla condotta del gentiluomo nel duello? Ciò è crudele e inumano.

Chi dirige si limiti a rammentare ai duellanti che il combattimento deve iniziarsi al suo comando « A loro! » che a quello di « Alt! » deve cessare e che durante la lotta devono comportarsi da perfetti gentiluomini e non dimenticare le condizioni stabilite.

È di nostra certissima convinzione che si arreca offesa ai primi, raccomandando loro di condursi con *fermezza* e *coraggio* durante lo scontro.

Si dubita forse di loro? Non prevenite i fatti, lasciate ch'essi lo provino.

Il coraggio è naturale, e non c'è nessun merito presentarsi al cimento con passo risoluto e con viso impassibile: è riflesso, e non c'è vergogna se ci si presenta alla dura prova col viso pallido per l'emozione di quanto sta per accadere. Nel primo è la natura che vi spinge, nel secondo invece la volontà, il sentimento della propria dignità e dell'onore. Invidiamo il primo, ammiriamo il secondo per il quale la lettura del verbale è più crudele.

Dunque, non più lettura di verbale, non più lunghe prediche sui doveri del gentiluomo ecc. ecc.; queste sono cose da farsi prima di portarsi sul terreno, ove appena giunti si farà di tutto per non perdere inutilmente un tempo prezioso.

La lettura parziale del verbale si farà solo quando sul terreno sieno state fatte aggiunte o modificazioni alle condizioni già stabilite.

XV — Posto dei testimoni

Il Direttore del combattimento sceglie il posto che crede più opportuno e meglio adatto per dirigere il duello e si pone a eguale distanza e sul fianco dei duellanti ad un metro o a un metro e mezzo da questi.

Colui che deve coadiuvare il Direttore dello scontro gli si colloca di fronte, ma a due metri almeno dalla linea dei combattenti.

Gli altri due testimonî prendono posto a fianco del testimone della controparte in guisa tale che ciascun duellante abbia sulla destra e sulla sinistra i proprî padrini.

I testimonî generalmente sono armati della stessa arma con la quale accade lo scontro.

XVI — Posto dei duellanti — Distanze — Saluto

Chi dirige lo scontro, nel designare il posto a ciascuno dei combattenti li collocherà uno di fronte all'altro, avendo cura di dividere coscienziosamente tra loro lo spazio, il vento e la luce.

Varî modi si praticano per far prendere le distanze ai duellanti. Ne accenniamo alcuni.

Due testimonî prendono la prima posizione del saluto e a una distanza tale tra di loro che allungando il braccio armato le punte delle lame si tocchino. Fanno quindi un passo indietro ed avranno la distanza che deve esistere tra gli avversarî.

Difatti questi venendo in guardia e facendo un passo avanti avranno le armi incrociate e andando a fondo potranno ferirsi.

Altro metodo è quello di mettere i duellanti ad una distanza tale che per toccarsi sia necessario un passo e la spaccata, ossia a doppia distanza.

Traducendo in cifre questa regola avremo che posti in guardia gli avversarî le punte distaranno circa sessanta centimetri tra loro.

I due combattenti posti di fronte devono mantenere il più rigoroso silenzio. Il Direttore del combattimento, se è testimone dell'offeso, oppure un padrino di questi, presenterà le armi al proprio cliente, perchè ne scelga una e passerà quindi l'altra al testimone della controparte perchè la consegni all'avversario.

I testimonî prendono posto come è prescritto nel paragrafo precedente e i primi, appena ricevute le armi, saluteranno i padrini e il chirurgo della parte avversaria. Non si saluteranno tra di loro se il duello che sta per succedere fu provocato da offesa gravissima o atroce.

Il Direttore del combattimento mette in guardia i duellanti con il comando « *Signori, in guardia!* » e prende con ambe le mani le punte delle armi stando in mezzo agli avversarî.

Lasciando libere le punte e ritirandosi con passi retrogradi il Direttore comanda « *A loro!* » e s'inizia il combattimento.

I padrini sorvegliano attentamente lo sviluppo del combattimento con l'arma nella destra e la punta a terra.

XVII — Dei riposi

Parlando del verbale di scontro dicemmo che tra le condizioni speciali per la condotta del combattimento era necessario non dimenticare quella dei riposi. Si stabilirà quindi se il duello sarà sospeso solo in seguito a ferita, per dare lena ai combattenti dopo un determinato spazio di tempo, oppure dietro richiesta dei testimonî.

In caso di dimenticanza, o mancando affatto la clausola relativa ai riposi la questione sarà risolta in senso negativo. Però sarà in facoltà del Direttore o del suo aiuto di far sospendere la lotta, e ai testimonî è lasciata facoltà di domandare una sospensione per rinfrancare le forze di uno dei duellanti.

Siccome è vietato parlare durante lo scontro, il padrino che giudicherà necessario dar lena ad uno degli avversarî alzerà in aria l'arma per richiamare l'attenzione della parte avversaria. Se il Direttore del combattimento e l' aiuto (testimone della controparte) acconsentiranno, faranno analogo segnale con l'arma e il Direttore comanderà l'« *Alt!* »

In massima, i riposi sono domandati dalle parti belligeranti. È naturale però che questi riposi non devono essere chiesti ad ogni istante. Per eliminare tale inconveniente i testimonî non devono accordarli, se non dopo dieci minuti primi di combattimento.

Preventivamente i duellanti avranno combinato co' loro testimonî un segno convenzionale per chiedere loro il riposo. Il segnale che più di sovente si adotta consiste nel portare in alto il braccio nei duelli di sciabola, portarlo invece alla cintura in quelli di spada.

Al comando di « *Alt!* » i tiratori saltano immediatamente *fuori misura:* il Direttore si colloca sulla linea e in mezzo ai combattenti; i testimonî raggiungono i loro clienti.

Se uno dei due avversarî avrà dichiarato precedentemente di essere affetto da asma o da palpitazione di cuore, i medici, dopo essersene accertati, di comune accordo fisseranno la durata di ogni assalto. Così, pure dietro parere dei medici, sarà ridotta a cinque minuti primi la durata del combattimento se a cagione di una eccessiva gracilità od obesità l'affanno invadesse uno dei duellanti.

Un rappresentante di ciascuna parte conta sottovoce i minuti secondi e spirato il tempo faranno un cenno al Direttore perchè comandi l' « *Alt!* » Lo stesso comando lo potranno dare simultaneamente i due padrini che contano i secondi, qualora su ciò abbiano convenuto con chi dirige.

Gli assalti in tali circostanze non devono durare meno di due minuti primi, mentre i riposi variano in tutti i casi tra uno e dieci minuti.

Tutte le volte che si sospenderà il combattimento i testimonî faranno bene durante il riposo di coprire con un soprabito i tiratori, che certamente saranno accaldati.

I testimonî che durante l'assalto hanno avuto agio di giudicare con sangue freddo il giuoco dell'avversario si asterranno di rilevare al proprio cliente i difetti del nemico e di consigliarlo a questa parata o a quell'attacco. Operando altrimenti mancherebbero alla loro coscienza e alla lealtà di gentiluomo.

È bene che i due protagonisti non si allontanino più di otto o dieci metri dalla *linea di guardia:* possono bensì scambiare qualche parola a mezza voce e con *discrezione*, come dice Tavernier, con i loro testimonî.

Spirato il tempo concesso per il riposo, il Direttore del combattimento richiamerà tutti al loro posto comandando « *Signori, in guardia!* » I combattenti ritorneranno sulla linea dove furono posti in guardia la prima volta e messisi in guardia, alla voce del Direttore « *A loro!* » ricominceranno il combattimento.

La sospensione per ferita non è considerata come riposo e quindi il duello non dovrà ricominciare che dopo la medicatura e con l'approvazione dei medici, come più estesamente diremo in seguito.

XVIII — Durante il combattimento

Durante l'attacco i combattenti hanno il diritto di condurre l'azione a loro piacimento.

Potranno perciò marciare in avanti, battere in ritirata, saltare a destra o a sinistra, girare attorno ecc. ecc. per conquistare, per così dire, la parte più vantaggiosa del terreno e per mettere in condizioni sfavorevoli l'avversario.

I testimonî, con una attenzione costante, asseconderanno i combattenti in tutte le loro evoluzioni, senza dir parola, senza fare alcun gesto e a distanza tale da non recare loro molestia alcuna.

Nella marcia in avanti e nelle ritirate si terranno sempre presso i combattenti alle distanze già indicate: e avranno cura di non collocarsi mai dietro ai duellanti.

Ripetiamo qui che durante il combattimento è vietato afferrare il ferro nemico colla mano disarmata, nonchè di pararsi il colpo colla stessa mano nei duelli alla spada.

In questi ultimi verificandosi che uno dei tiratori allontana colla mano disarmata il ferro nemico o ne para il colpo, i testimonî hanno l'obbligo di esigere che la mano di chi si rese colpevole di tale infrazione venga legata, perchè non si abbia a ripetere l'inconveniente deplorato: e lo svantaggio che ne deriva è la giusta conseguenza della mancanza di lealtà nel combattente.

Benchè tutti i codici del duello sieno concordi nel condannare, quale atto sleale, « *il cambiare l'arma di mano* » durante lo scontro, pure avemmo occasione di constatare *de visu* che sul terreno qualche volta si pratica altrimenti.

Sono pochi anni che nelle vicinanze di Firenze potemmo assistere, senza esser veduti, ad uno scontro alla sciabola. I duellanti furono posti a distanza e quindi armati. Fecero ambedue il saluto con l'arma nella destra, ma nello scendere in guardia, uno dei campioni, con abilità più degna di un prestidigitatore che di un gentiluomo, fece passare l'arma dalla destra nella sinistra mano.

L'avversario, rimasto più che meravigliato, sgomento da tanta sorpresa, si ebbe un colpo alla testa piuttosto grave. E i testimonî?!... Torniamo all'argomento.

Durante la lotta i testimonî devono seguire con la più grande attenzione le fasi dello scontro per arrestare il combattimento alla prima ferita toccata onde giudicarne l'entità: per interporsi e separare i combattenti se vengono infrante le leggi d'onore o non osservate le condizioni speciali del duello, non per parare i colpi mortali, come in generale si crede dai profani nelle armi.

XIX — Dell'indietreggiare durante lo scontro

La vertenza San Malato-Pons (nipote) che fece tanto scalpore in Italia e in Francia, tutti sanno che terminò con uno scontro alla spada tra i due eccellenti tiratori.

Paolo di Cassagnac, redattore del *Pays*, non meno esperto dei duellanti nelle armi, fu eletto a presiedere e a dirigere il combattimento.

Durante l'azione Pons guadagnando sempre terreno costrinse San Malato a retrocedere e finì coll'addossarlo contro una balaustra.

San Malato era ridotto a poco buon partito e forse quale abilissimo tiratore meditava la controffensiva, quando Cassagnac comandò l'« *Alt!* » e restituì al San Malato il terreno perduto.

L'*Evénement*, il giorno di poi, pubblicava un articolo nel quale cortesemente criticava l'operato di Cassagnac, operato, che al certo deve aver cagionato molta pena al San Malato che tutti conosciamo come uomo vigoroso, straordinariamente agile e tiratore di non dubbia fama, e che quindi facilmente avrebbe potuto riguadagnare il terreno perduto.

L'articolo dell'*Evénement*, scritto, crediamo, dal distinto tiratore e scrittore Tavernier, non aveva torto.

Nel duello alla spada, e più in quello alla sciabola, chi indietreggia ha sempre un notevole vantaggio su chi avanza; per cui non si può conquistare il terreno dell'avversario che con sforzi straordinarî d'intelligenza, avvedutezza, buon volere e d'abilità schermistica con grave pericolo d'essere toccati dal ferro nemico.

Non è dunque logico e tanto meno giusto dire a chi si è preparata una facile vittoria, esponendo generosamente la vita: « *Fermatevi, i vostri sforzi sono stati inutili; tutto è da ricominciare!* »

Da ciò la necessità di porre un freno alla disposizione che hanno alcuni d'indietreggiare per furberia o per viltà nella speranza di poter colpire l'avversario incauto nell'avanzata, e battono in ri-

tirata fino a che un muro, un fosso o una siepe non li costringe ad affrontare di piè fermo il coraggioso nemico.

Chi si ridusse per sua volontà a mal partito non ha il diritto di fare assegno sul sentimento d'umanità del Direttore del combattimento o di uno dei testimonî per essere liberato dalla disagievole condizione nella quale per sua colpa si trova.

Se ha perduto i quindici o i venti metri che gli furono stati assegnati per schermirsi in ritirata, che imiti l'audacia dell'avversario e riprenda l'offensiva per rivendicare il terreno perduto.

I testimonî non siano teneri verso coloro che hanno il malvezzo d'indietreggiare oltre il ragionevole.

Metterranno perciò in terra alcuni fazzoletti, oppure conficcheranno nel suolo un segnale qualunque al di là del quale sia interdetto il rinculo. Se questi mezzi quasi morali sono insufficienti ad arrestare la ritirata del duellante, lo si ponga colle spalle a cinque o sei passi da un muro, da una siepe o da un fosso o altro ostacolo. A mali estremi, estremi rimedi!

Se il duellante rifiutasse sottomettersi alle disposizioni accennate, prese a suo riguardo dai testimonî, lo scontro sarà sospeso e si redigerà apposito verbale nel quale, motivando i fatti, gli si negherà ogni ulteriore soddisfazione colle armi.

XX — Sospensione o cessazione del combattimento

Altrove abbiamo detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle parti, per dar lena ai duellanti o per ammonire uno dei combattenti o dei testimonî, gli atti dei quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo.

Ora aggiungiamo, che il duello può semplicemente essere sospeso o fatto cessare in seguito a:

a) disarmo o rottura di una delle armi;

b) caduta di uno degli avversarî;

c) ferita;

d) violazione delle regole del duello o delle condizioni speciali dello scontro.

1 — *Disarmo*

I duelli per ragioni futili essendo banditi, è prescritto che non si debba lasciare il terreno senza una ferita grave. Certo, che se pel disarmo si facesse cessare il combattimento, oltre che a rendere illusorio e ridicolo il duello; si favorirebbe i codardi, che ridotti dall'avversario a mal partito, facilmente se la caverebbero con nessun danno e poca vergogna lasciandosi disarmare.

Nel duello il disarmo non significa aver vinto ed i vantaggi che se ne possono ritrarre sono essenzialmente morali. Il vinto ne resterà più che mortificato, demoralizzato, mentre il vincitore ne sarà lusingato e si farà più ardito e fiducioso in sè stesso.

Le consuetudini cavalleresche, che sono il riflesso dello spirito generoso e leale del gentiluomo, hanno completamente assorbito il vantaggio materiale, prescrivendo che colui che ha disarmato l'avversario, tanto in un attacco come in una parata, non può ferirlo senza esporsi ad essere cancellato dal ruolo dei gentiluomini e deferito ad un Tribunale ordinario per essere giudicato come un volgare delinquente.

Appena che uno dei duellanti si accorge di avere disarmato l'avversario, deve istantaneamente arrestare la sua azione: saltare *fuori misura* e restare in guardia con la punta dell'arma a terra in attesa degli ordini del Direttore del combattimento.

Il disarmato pure si porti tosto *fuori misura* o salti lateralmente giacchè in una battuta di sciabola o di spada tirata diritta, o in una risposta semplice, appena trovato il ferro, è probabile che il colpo segua così da vicino e con tanta celerità il disarmo da rendere impossibile ogni sforzo per trattenerlo.

Se l'arma, per le ragioni sopra esposte andrà a colpire il bersaglio contro cui era diretto il colpo, non si accuserà di tale sventura la poca accortezza dei testimonî che non l'hanno parato, nè la cattiva volontà di colui che ha ferito, giacchè in tali circostanze il disarmo accade simultaneamente alla ferita e ciò non si può prevedere e tanto meno impedire.

Del resto, le leggi del duello non considerano sleale il colpo che tocca l'avversario prima che l'arma sia completamente a terra.

Ripetiamo che chi ha disarmato l'avversario non è in obbligo di raccogliere la di lui arma da terra: spetta ai testimonî del disarmato ad alzarla e consegnarla nuovamente al loro cliente.

I testimonî, e più specialmente il Direttore del campo, appena si verifica il disarmo devono tosto saltare tra i duellanti per impedire che nella foga della lotta il vincitore non abbia a commettere un atto sleale ferendo l'avversario inerme.

Per risparmiare la vergogna di farsi guadagnare il ferro, i testimonî consiglino i loro clienti di dare poco ferro al nemico.

2 — *Rottura di una delle armi*

Il duellante al quale si spezza la lama dell'arme è da considerarsi come disarmato e a lui sono applicabili le stesse regole che abbiamo enunciate nel paragrafo che precede.

In seguito alla rottura di una lama i padrini cambieranno le armi rotte sostituendole con un altro paio e armeranno i duellanti, attenendosi a quanto dicemmo precedentemente.

È inutile ripetere che ogni volta che le armi vengono cambiate, devono subire il solito esame del primo paio.

Se durante lo scontro si rompessero parecchie lame delle armi appaiate che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all'indomani, causa la deficienza delle armi.

Per evitare tale dannoso inconveniente è bene che le tre o quattro paia d'armi portate sul terreno per il combattimento si rassomiglino tutte fra di loro; oppure, se le armi non sono più appaiate, si tirerà a sorte per la scelta e il duello sarà ripreso, conniventi le parti.

3 — *Caduta*

Nulla di più facile che durante lo scontro uno dei duellanti cada a terra. Verificandosi ciò i testimonî sospenderanno subito il combattimento e gli avversarî dovranno essere posti nuovamente in guardia come fu praticato nel primo assalto.

Nel duello si considera caduto a terra uno dei tiratori non solo quando esso è lungo disteso al suolo, ma anche quando, scivolando o inciampando, il suo ginocchio tocca il terreno.

Il duellante caduto deve essere considerato come disarmato e di questo gode tutte le immunità, per cui commetterebbe un assassinio chi tentasse ferirlo.

Dal canto suo il caduto non può trarre alcun vantaggio dalla sua disgrazia, nè gli è quindi lecito di approfittare dell'incertezza dell'avversario per colpirlo, come qualche volta si è verificato. Un simile procedimento è condannato dalle leggi cavalleresche perchè sleale e codardo, non essendo più ammessa la caduta come una finta per ingannare l'avversario. Rammentiamo in proposito quanto abbiamo già detto parlando dei doveri dei duellanti, ai quali nei duelli alla spada o alla sciabola è permesso piegarsi col corpo in qualunque senso, e chinarsi fino a porre la mano disarmata a terra, mai il ginocchio.

4 — *Delle ferite*

Il combattimento è sospeso quasi sempre, o cessa del tutto in seguito a ferite.

Un accorto Direttore del campo che ha assistito a parecchi scontri e che possiede una certa esperienza nelle armi non ha bisogno dell'invito dei duellanti per accertarsi dell'esistenza di una ferita e

avrà fatto cessare il combattimento prima che venga accusata dal ferito o dal feritore.

Ma siccome *errare humanum est* e al Direttore del combattimento, che non ha i cento occhi d'Argo, può facilmente passare inosservato un colpo che ha toccato il bersaglio contro cui era diretto, le regole del duello prescrivono:

Che se al Direttore o ai testimonî passa inavveduta una ferita, il duellante, che sente di essere stato toccato e quindi ferito dal ferro nemico, deve fare un passo indietro per sciogliere la misura e dire ad alta voce: *toccato*, onde prevenire i testimonî dell'esistenza della ferita per la sospensione del combattimento.

Nulla di più facile che nel calore della lotta anche al ferito sfugga d'essere stato toccato dall'arma nemica. In tal caso spetta all'avversario saltare *fuori misura* e, restando in guardia, dire ad alta voce: *Signori, credo di aver toccato*, e i testimonî, se lo crederanno, arresteranno il combattimento.

Il supposto feritore si guardi bene di dirigere la parola all'avversario: ciò, oltre ad essere contrario alle regole del duello, è sconveniente e indecoroso.

Le parole dirette al nemico durante la lotta, possono inasprire l'animo specialmente del ferito, condurlo ad eccessi deplorabili e dare tristi resultati.

Un tale procedere poco corretto costò la vita allo Chapuis nell'affare contro il Dekeirel, del quale tenemmo parola trattando dell'uso della mano sinistra sul terreno.

Il feritore, appena si sarà accorto di aver toccato l'avversario, si asterrà da qualsiasi azione offensiva, a meno che il ferito cercasse piombargli addosso per ferirlo a sua volta, nel qual caso ha piena facoltà di reagire e ferirlo nuovamente, se gli capita il destro.

Accertata la ferita, viene il turno del medico, il quale, dietro invito dei testimonî, esaminerà la ferita giudicandone l'entità. Poscia passa alla medicazione.

Durante la medicazione, il feritore resterà in disparte, senza dar segni di gioia nè di dispiacere. Il contegno del gentiluomo deve essere costantemente corretto.

Ed ora entriamo nella delicata questione circa il voto consultivo od imperativo del chirurgo.

L'esperienza ci dà come assioma, che il numero dei duelli è in ragione indiretta della gravità loro. Ora, siccome il duello è per sè stesso una credenza assurda della società, una falsa interpretazione dell'amor proprio, un atto illegale e immorale, è necessario limitarlo a un numero relativamente ristretto e per quei soli casi nei quali impotente è la legge, nulla la giustizia. Quindi, banditi quei duelli ridicoli e che sono sempre coronati da un lauto pranzo alle spese dei duellanti, non restano che i duelli serî, per i quali noi scriviamo, e che terminano sempre con una ferita grave.

Questo, e non altro, deve essere il criterio che guida testimonî e medici, più specialmente i medici, nel giudicare l'entità delle ferite.

Se il medico dichiarerà che la ferita è grave, è chiaro che i testimonî hanno l'obbligo di opporsi alla volontà del ferito che desidera riprendere il combattimento; operando altrimenti si assumerebbero la grave responsabilità di avere autorizzato una lotta nella quale il ferito si trova in condizioni evidentemente inferiori al feritore.

Se la ferita invece è leggiera, a meno che il ferito sia l'offeso, il combattimento dovrà riprendersi anche contro la volontà del ferito, perchè abbiamo già espressa quella disposizione cavalleresca per la quale il diritto di far cessare il duello spetta alla parte lesa.

Il tener conto della gravità delle offese per far cessare il duello alla prima ferita, non è degna di persone che tengono alta la loro dignità. A suo luogo abbiamo manifestato il nostro parere in proposito ed abbiamo concluso che se l'ingiuria che provocò la sfida era di poco momento, la vertenza doveva comporsi all'amichevole. Ma una volta riconosciuti gli estremi dell'ingiuria suscetti-

bili di una riparazione con le armi, *alea jacta erat* e le armi non dovevano rientrare nel fodero vergini, o quasi. La serietà del duello esigeva una ferita grave, o tale che uno dei duellanti fosse impossibilitato a continuare il combattimento.

Può darsi pertanto che il medico, spinto dall'amicizia che nutre per il ferito, dal sentimento umanitario o da altro nobile impulso, attribuisca alla ferita una gravezza che realmente non ha. Ciò si può, in parte almeno, evitare obbligando il medico, in caso dubbioso, ad impegnare la sua parola di gentiluomo.

Del resto, ci dichiariamo assolutamente contrarî al voto imperativo concesso al medico.

Senza menomare il prestigio devoluto all'uomo della scienza, è bene che i padrini conservino la indipendenza delle loro azioni e dell'autorità loro. Inseriscano nel verbale di scontro che *il duello non cesserà che in seguito ad uniforme parere dei testimoni e dei medici* ed avranno raggiunto lo scopo.

Nel caso che i testimonî credano opportuno di continuare il duello nonostante la ferita, il duello continuerà dopo che il chirurgo avrà posto l'apparecchio per trattenere il sangue. Durante questa operazione i testimonî potranno giudicare meglio della gravità della ferita ed essere così più sicuri di quello che fanno.

5 — *Ripresa del combattimento in seguito a ferita*

Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento si metteranno in guardia i duellanti con le stesse norme e con le stesse cautele usate per la prima messa in guardia.

La sospensione del combattimento causato dalla ferita dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Compiuta la quale, se i testimonî lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque minuti primi nè più di dieci).

Ripreso il combattimento, i padrini e particolarmente il Direttore del campo terranno d'occhio il ferito, al quale saranno, senza diffi-

coltà di sorta, accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse o cagionasse dolore eccessivo od emorragia, si farà cessare lo scontro essendo evidente che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile rispetto all'avversario.

6 — *Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro*

Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti o uno dei testimonî scientemente o involontariamente vìoli le consuetudini cavalleresche del duello o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro.

Ogni infrazione tanto alle une come alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.

Per le infrazioni di poco conto i testimonî sospenderanno il combattimento per redarguire chi si rese colpevole dell'infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospenderà lo scontro e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimonî potrà riprendersi il combattimento.

Sono da considerarsi infrazioni leggiere:

parlare, gridare, rivolgere la parola all'avversario durante lo scontro;

attaccare prima del segnale convenuto se non vi ha ferita o recidiva;

lanciarsi sull'avversario per afferrargli la mano o il corpo, se non è seguito da ferita o da morte;

non arrestarsi subito al comando di *Alt!*

di pararsi colla mano disarmata nei duelli alla spada, sempre quando in questi due ultimi casi non si abbiano avuti resultati funesti.

Sarà fatto cessare il combattimento:

se uno dei duellanti ha colpito o tentato colpire l'avversario caduto a terra o disarmato;

se tentasse lanciarsi sull'avversario già ferito;

se indirizza parole ingiuriose all'avversario.

Verificandosi un'infrazione alle leggi del duello, i padrini s'interporranno a loro rischio e pericolo per la sospensione della lotta e mentre due sorveglieranno i duellanti perchè non abbiano a commettere eccessi, gli altri due discuteranno sulla convenienza o no di riprendere il combattimento.

Nel caso che per violazione alle leggi cavalleresche il duello non dovesse riprendersi, sarà redatto apposito verbale nel quale saranno descritti minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla sospensione e poi cessazione del combattimento. Se lo si crederà opportuno, il colpevole sarà deferito ad un tribunale d'onore, e quindi ai tribunali ordinarî, se vi fu ferita o morte.

I testimonî della parte accusata hanno l'obbligo di giurare la verità sul loro onore.

La querela per violazione alle leggi d'onore dovrà estendersi pure ai testimonî che avessero favorito con assenso o con fatti i trasgressori delle regole cavalleresche.

7 — *Vertenze d'onore sorte sul terreno dello scontro*

Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio che in seguito a contestazioni o provocazioni sono avvenute sul terreno sfide tra i testimonî delle parti o tra questi e i primi.

Ciò è assolutamente scorretto e deve perciò essere evitato con ogni cura da tutti indistintamente testimonî e primi.

Qualora però ciò accadesse non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono che il duello non dovrà aver luogo che dopo lo scontro per il quale si è venuti sul terreno. Di più,

ci facciamo lecito rammentare che essendo proscritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida e non implicate nel nuovo affare sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due avversarî.

Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimonî si accorderanno all'ingiuriato i diritti dell'offeso con vie di fatto se il torto è dalla parte del provocante. Così Châteauvillard.

È naturale che i vantaggi della scelta dell'arma e del terreno, nonchè la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale per adempiere ad un dovere di amicizia e di gentiluomo si trova sulle braccia un duello.

Il duello ai giorni nostri, essendo un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente e non servire di pascolo ai curiosi che vanno in cerca di emozioni.

Perciò nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimonî, ai quali è vietato di entrare in discussioni, o in polemiche per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine. Se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale in seguito allo scontro.

I primi, a parer nostro, hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro, nè i padrini potranno obbligarvi ad impugnare le armi prima di avere allontanato gli importuni.

XXI — Dopo il combattimento

La riconciliazione;
il verbale in seguito allo scontro;
le visite;

chiudono la vertenza d'onore.

La riconciliazione è certamente tra le questioni più delicate del duello, giacchè essa si basa quasi essenzialmente sul sentimento e sulla simpatia degli avversarî.

Se il duello ha avuto luogo per cause futili od offese leggiere nulla di più naturale che i testimonî tentino con ogni loro mezzo di riconciliare le parti. Ma noi, avendo per principio escluso i duelli per cose da poco, prima che i padrini propongano una riconciliazione ponderino bene sulle gravi ragioni che provocarono lo scontro per non inasprire gli animi degli avversarî in causa di un rifiuto.

Vi sono alcune offese di un carattere particolarmente grave per le quali si può aspirare ad una completa indifferenza quando non rimanga costante lo sprezzo, mai ad una riconciliazione. Altre invece di apparenza più gravi escludono la prima in favore della seconda.

Per cui, più che tutto la volontà del primo, il buon senso e la pratica guideranno i testimonî nel proporre una riconciliazione.

I tentativi per rappacificare le parti è bene che partano sempre dal vincitore per mezzo dei proprî testimonî.

Altro fatto eminentemente cavalleresco e degno di somma lode si è il presentare all'offeso i sensi del dispiacere per l'accaduto e quelle scuse che non si sono potute offrire prima del combattimento.

Se ogni tentativo di riconciliazione fosse riescito vano, i duellanti separandosi saluteranno gli astanti togliendosi il cappello senza pronunciare parola.

Il processo verbale in seguito allo scontro deve essere redatto dai quattro testimonî i quali si atterranno alle prescrizioni che in proposito abbiamo emesso, trattando dei verbali.

La consuetudine porta che se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell'avversario. Ciò, ben s'intende, deve farsi solo se dopo lo scontro i due combattenti si sono stretta la mano.

Il feritore eviterà di recarsi all'abitazione del ferito per averne le novelle, ma incaricherà di ciò gli amici che lo assistettero nello scontro.

Se i testimonî e il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita, o almeno lasci al loro domicilio la propria carta di visita. Se gli furono presentati per la prima volta sul terreno al momento dello scontro, è di rigore il portare loro personalmente la carta di visita.

I testimonî del feritore dal canto loro hanno gli stessi obblighi del loro assistito verso il ferito, presso il quale si recheranno in persona una o più volte al giorno, a seconda della gravezza della ferita, per prenderne notizie, fino a che il medico non dichiari la convalescenza.

XXII — Chirurgo

Ciascuna parte pensi dal canto proprio a provvedersi di un medico. L'abitudine di recarsi sul terreno con un solo chirurgo è deplorevole giacchè può esporre a gravi conseguenze per le quali ogni pentimento è tardo.

In un duello alla spada e alla sciabola è facile, per esempio, che in un incontro si abbiano due feriti invece di uno. Per ambedue occorrono le sollecite cure di un medico: come fare se ve ne è uno solo?

Oppure, se essendovi un solo ferito fosse necessario la immediata legatura di un vaso sanguigno assai profondo?

Inoltre, il giudizio di due persone dell'arte sull'entità di una ferita può eliminare una serie di dubbi e di contestazioni da parte dei testimonî circa l'opportunità di riprendere o far cessare il combattimento.

Prima di decidervi sulla scelta del medico assicuratevi ch'egli conosca il sistema di medicatura antisettica Lister, come quella più consentanea ai progressi della moderna chirurgia.

Il medico-chirurgo, chiamato ad assistere un duellante, non si avrà a male se chiediamo molto da lui in fatto di scienza, se si pensa che le ferite prodotte in duello sono per la loro natura soggette all'azione del Codice penale. Bisogna adunque impedire con una cura esatta e accurata qualsiasi complicazione che potrebbe protrarre la guarigione della ferita e aggravare la responsabilità del feritore di fronte alla legge.

Sul terreno, il medico deve limitare la sua azione scientifica ad una medicazione *provvisoria*. Applicherà la medicatura *permanente* in casa propria o in altro luogo a ciò predisposto e per quanto è possibile vicino al luogo dello scontro. Si eviterà di condurre il ferito alla sua abitazione, specialmente se convivente con parenti per evitare scene dolorose che potrebbero aggravare le condizioni del ferito.

Prima di partire, il medico chiamato ad assistere un duellante in uno scontro esamini se è provvisto dei

Mezzi Chimici

Cotone al percloruro di ferro, grammi 30.
Soluzione normale di percloruro di ferro, grammi 200.
Emostatico Capodieci, bottiglie N. 2.
Soluzione acquosa d'acido fenico puro al 10 %, grammi 1,500.
Soluzione d'acido fenico nella glicerina al 10 %, grammi 500.
Due spugne comuni di grandezza media.
Due spugne finissime e molto piccole.
Garza fenicata, ovatta fenicata ecc. ecc.
Fasce di varia grandezza e lunghezza.
Una cannula di Pravatz.
Etere solforico purissimo, grammi 15.
Seta e catgut fenicati, numeri varî.

Mezzi Chirurgici (1)

Un laccio d'Esmarch.
Due pinzette per la legatura delle arterie.
Due aghi di Cooper.
Due tente.
Due uncinetti smussati.
Tre bisturì; uno concavo, uno convesso, uno bottonato.
Due cannule di tracheotomia.

(1) Thomas, *Operazioni d'urgenza.*

Una pinzetta dilatatrice tracheale.
Sei aghi da sutura retti e curvi.
Una pinzetta per tagli.
Un paio di tanaglie ossivore.

(Sul terreno non si fa l'estrazione della palla, ma si applica una medicatura provvisoria).

Appena giunti sul terreno e mentre i testimonî si occupano delle distanze, della divisione della luce e del vento ecc. ecc., i medici aspergono le lame di una soluzione di acido fenico nella glicerina al 10 %, passandovi sopra ripetutamente una spugna imbevuta di detta soluzione.

Sarà pure molto opportuno che le mani del chirurgo, come tutti gli oggetti dei quali dovrà fare uso nella medicazione della ferita, sieno passati all' acido fenico.

Ci è accaduto più volte vedere i chirurghi chiamati ad assistere i duellanti preparare e disporre sotto gli occhi dei combattenti tutto il necessario per l'eventuale medicatura di una ferita. Tutte le volte che ne abbiamo avuta l'occasione abbiamo deplorato questo procedere poco prudente dei medici e facciamo voti perchè non si abbia a ripetere più.

Quella esposizione di bende e di ferri chirurgici non può non produrre una penosa impressione sul morale dei duellanti.

Che i preparativi si facciano in disparte e in modo che i due avversarî non li vedano.

È bene che i medici od i padrini portino seco una piccola bottiglia di *cognac* generoso, per rianimare il ferito che possa impressionarsi troppo alla vista del sangue.

XXIII — Duello alla sciabola e alla spada

Nei duelli alla sciabola, e più in quelli alla spada, il tiratore non è un semplice *gladiatore* che para per colpire: esso diviene uno stra-

tega che prepara il suo piano di battaglia, tanto per l'attacco come per la difesa. Egli è, in una parola, soldato e generale ad un tempo.

Una volta la scherma era la preparazione al combattimento: ai giorni nostri è la ripetizione del duello e costituisce una scienza che esige cognizioni multiple dell'osservazione profonda di sè stesso e degli altri, un' arte lunga e difficile ad apprendersi come quella che suggerisce i mezzi per risolvere i due grandi problemi delle armi:

« dare e non ricevere; »

« toccar poco ma toccar bene. »

La scherma di sciabola differisce molto da quella di spada tanto nel giuoco come nei principî sui quali si fonda.

Senza voler entrare in merito ai pregi o ai difetti dell'una o dell'altra, accenniamo alla necessità di bandire dalla seconda quel giuoco largo, quei movimenti quasi scomposti della prima.

Siccome le risorse dell'intelligenza quanto la struttura fisica fanno lo schermitore, così, per ben tirare, è quindi necessario avere un organismo che permetta di apprendere la guardia, le parate, gli attacchi, il tempo e la misura, basi generali della scherma.

Per riescire però vittoriosi in uno scontro non basta che la natura sia stata prodiga di un' eccellente costituzione fisico-morale, suscettibile di essere educata nelle discipline delle armi bianche, ma è necessario apprendere, e apprendere bene, il maneggio di dette armi, esercitarvisi quotidianamente e saperlo applicare quando le circostanze lo esigano.

Qualche volta è pur vero che la vittoria è del meno esperto; ma converrete che il portato del caso non può accettarsi come assioma.

Se noi, difatti, argomentiamo dagli scontri più noti, possiamo facilmente concludere che in generale, colui che conosce, anche poco,

il maneggio delle armi, batte in duello quello che non le conosce affatto o che, certo di non sapere opporre una valida difesa, si slancia con impeto sconsiderato sull'avversario, menando su di lui una serie di colpi disordinati, nella lusinga che qualcuno raggiunga il bersaglio contro il quale sono diretti.

Non possiamo negare che il tirare sragionato dell'inesperto crea una posizione alquanto difficile a chi, ragionando, è abituato a condursi con l'arte per superare gli ostacoli che gli si presentano: ma ci concederete che questi facilmente riescirà vittorioso dell'avversario che lo attacca senza rendersi conto delle proprie azioni e delle conseguenze che da un attacco sconsiderato possono derivare.

Alla cognizione perfetta dell'arma con la quale deve accadere lo scontro, si aggiungano altre qualità non comuni e che bisogna possedere onde raggiungere lo scopo di *dare e non ricevere.*

Prima fra tutte queste doti essenziali è il *sangue freddo*, requisito assai raro, necessario per non sgomentarsi o restar sorpreso dalle mosse dell'avversario e che permette di giudicare a prima vista il giuoco del nemico, le sue qualità e i suoi difetti.

Pronta intelligenza per concepire un nuovo piano d'attacco, anche complicato, in un batter d'occhio.

Accortezza, o meglio *sagacità*, per non essere attaccato di sorpresa o per sciogliere subito la misura, qualora ciò avvenisse: per prepararsi alla continuazione della difesa o al contrattacco.

Agile, *resistente*, *vivace*, *pieno di fuoco ad un tempo e calmo*, il buon tiratore deve rappresentare un'antitesi vivente, come dice Corthey.

Quest'insieme di rare doti, accoppiate ad altre di minor conto, costituiscono il buon tiratore, il tiratore scelto o di cartello.

L'unico consiglio che possiamo suggerire a coloro che sono digiuni o quasi di scherma, è di essere cauti sempre e in tutto per non esporsi al caso di dover render ragione del loro poco savio operare con le armi alla mano; ma se una dura circostanza li obbliga a portarsi sul terreno, che cosa possiamo consigliare loro?...

Se non preferiscono scegliere la pistola, la quale pareggia le sorti, tengano l'arma sulla linea di offesa contro l'avversario, e il braccio ben disteso, molto disteso, per essere feriti il meno gravemente possibile.

E per ultimo, abbiate intimo e sicuro convincimento del vostro buon diritto.

XXIV — Duello alla sciabola nella pratica

Tanto nei duelli alla sciabola come in quelli alla spada, appena che il Direttore del campo avrà pronunziato il comando *A loro!* sciogliete la misura, mantenendo la punta dell'arma all'altezza del petto o degli occhi del vostro nemico, a seconda dei casi.

Se l'avversario vi ha imitato, conservando sempre una corretta guardia e spiando le intenzioni del vostro antagonista, avanzate a piccoli passi, stando bene in guardia.

Preferite la guardia di prima perchè offre più vantaggi che non le altre e maggior prontezza alle parate, benchè stanchi più facilmente il braccio.

Invitate l'avversario ad attaccarvi, perchè chi attacca di sciabola può facilmente esser toccato da tutte le azioni in tempo.

Se rimane sulla difensiva, fatevi ardito e fiducioso. Prendete allora l'offensiva e avanzate di pochi centimetri: evitate sempre di dare troppo ferro al vostro nemico.

Attuato l'attacco, avrete il doppio vantaggio di toccarlo con colpi di punta e di taglio, specialmente con i colpi di taglio se la misura è piuttosto stretta.

Serbate la vostra calma abituale se vi trovate di fronte un avversario violento od irruente, contro il quale potrete avvantaggiarvi con tutte le forze dei colpi al braccio, specialmente se il suo giuoco è irregolare o poco si cura della difesa, spinto dal desiderio di toccarvi.

Cercate non solo di prevedere, ma di prevenire nello stesso tempo l'azione del nemico. Non gli concedete di compire un'azione e se non

siete preparato ad attaccarlo, tentate di mandare a monte il suo piano con *finte* e *controtempi*, specialmente con *controtempi*, se vi pare che egli sia impressionato dal vostro giuoco e dai colpi *subiti in tempo*.

Osservate bene l'avversario e fatevi un concetto sollecito e complesso del carattere e dell'impressionabilità sua. Rendetevi ragione del colpo che predilige e se corre facilmente alla parata. In tal caso le *finte* vi saranno di grande vantaggio.

Se vi accorgete che trascura il ritorno in guardia, rispondete senza avanzare col piede destro battendolo e portando il sinistro indietro.

Se il vostro avversario è audace e che incalza sempre, servitevi degli *arresti in tempo*, senza scoprirvi, e delle azioni di contro-tempo.

Infine, non tirate a casaccio, procurate invece che ogni vostra azione colla sciabola sia la conseguente manifestazione di un ragionamento e dell'arte.

XXV — Duello alla spada nella pratica

Il fioretto, l'arma che si usa nella sala di scherma, è il più delle volte sostituito nello scontro dalla vera spada, che differisce moltissimo per la sua sezione triangolare o a losanga, da quella quadrangolare del fioretto.

Benchè i principî fondamentali della scherma di spada e di fioretto siano li stessi e medesimo il giuoco, può però accadere che chi non si è mai esercitato colla spada, si trovi impacciato e sgomento all'atto pratico.

Siate perciò previdenti ed esercitatevi in ambedue le armi. Di più, siccome gli assalti in sala d'armi sono l'esatta riproduzione del duello — *meno le ferite* — che accade quasi sempre in aperta campagna, procurate di tirare di tanto in tanto fuori della sala d'armi, sul terreno a cielo scoperto, per vincere quella specie d'incertezza nei movimenti tutti del corpo e dell'arma causati dalla differenza della luce e del suolo, meno comodo certamente della pedana di sala di scherma.

Abituatevi dunque al terreno vero e ve ne troverete molto bene se la cattiva fortuna vi chiama in duello.

In una parola, sostituite alla lezione della sala quella pratica sul terreno.

Se siete libero di scegliere tra la spada e il fioretto, attenetevi a quest' ultimo se desiderate fare sfoggio d'abilità schermistica, altrimenti decidetevi per la spada che, se vogliamo, offre meno vantaggi del fioretto, ma le cui ferite presentano sempre un carattere meno grave.

La lama del fioretto a forma di piramide acutissima a base quadrangolare, dà all' arma una potenza enorme perchè vi permette con un semplice colpo diritto, con l' elevazione e la rotazione del pugno di dominare il nemico, e una leggerezza senza pari per la quale vi è concesso con l'aiuto delle sole dita di combinare ed eseguire finte anche complicate in un circolo molto ristretto.

Parlando dell' esame delle armi abbiamo accennato ad alcune qualità comuni tanto alla sciabola che alla spada, ed ora esporremo le qualità particolari della seconda.

La spada e i fioretti che devono adoperarsi in uno scontro, oltre ad essere eguali nel peso, nella lunghezza (90 centim. dalla coccia), nella forma e dimensione della coccia, la quale deve essere circolare, convessa, *imbrunita*, senza riporti, buchi o incisioni, perchè incappandovi la punta del ferro avversario vi si spunterebbe;

bene equilibrate, e quelle che non lo sono devono rifiutarsi e con ragione. Il più robusto avrebbe un vantaggio sul debole, il quale, certamente, avrà il pugno stanco e rotto prima dell'avversario per il peso che un equilibrio anormale produce;

gli spigoli non devono essere taglienti giacchè nei duelli con armi a punta non si deve ferire di taglio;

le lame saranno senza ruggine perchè producendo ferita questa potrebbe assumere carattere maligno ed aumentare la responsabilità del feritore; senza tacche nei fili le di cui sbavature, lacerando le

labbra della ferita, la rendono più grave di quella prodotta da un' arma in buono stato. Inoltre le tacche danno inciampo e attrito maggiore ai ferri con danno della facilità di maneggio;

che siano per ultimo bene appuntate; così, appena toccato il corpo dell'avversario si avrà ferita forse non molto profonda; mentre se sono spuntate, per imprimere loro la penetrazione, è necessario applicarvi molta forza; la ferita che ne risulterà, sarà lacero-contusa, perciò più grave, e può acquistare una profondità molto pericolosa in virtù della forza impressa al ferro.

Gli stessi requisiti che si richiedono per ben tirare di sciabola sono in maggior grado necessarî per la spada, la quale esige un giuoco molto ristretto, quasi matematicamente esatto nel tempo e nella misura.

I tiratori possono essere divisi in due grandi categorie, cioè, di quelli che sprovvisti di grandi mezzi naturali cercano valersi dei vantaggi che può offrire loro la conoscenza perfetta dell'arte, e di quelli che dotati di mezzi naturali straordinarî li preferiscono in gran parte agli scientifici. I primi sono i tiratori cosidetti *di testa*, i secondi *di temperamento.*

Lasciamo ad altri di giudicare quale dei due sistemi sia il migliore e ci accontentiamo di dire che tanto per gli uni come per gli altri le probabilità di vittoria saranno sempre in ragione diretta della valentìa dei tiratori.

Siccome le vertenze d'onore non sorgono esclusivamente tra i tiratori di gran merito, ma anzi il più di frequente tra i mediocri e i poco esperti nelle armi, così crediamo opportuno esprimere alcuni nostri giudizî sul maneggio della spada nel duello.

Alieni da volerla fare da maestri, essendo modesti dilettanti, disposti sempre ad accettare le cortesi osservazioni di chi ne sa più di noi, nell'esporre le nostre idee ci atterremo scrupolosamente a quanto in proposito consigliò a suo tempo il valente scrittore ed esperto schermitore Alfonso Tavernier.

Il signor Tavernier divide i tiratori in tre categorie: degli inesperti, cioè coloro che frequentano da poco tempo le sale di scherma o che da molto le hanno abbandonate; dei mediocri e dei tiratori di prima forza. Noi ci limiteremo alle due prime categorie, giacchè i tiratori eccellenti possono darci consigli, non riceverne da noi.

1 — *Tiratore inesperto*

Dato il segnale da chi dirige di cominciare il combattimento è probabile che avrete fatto un passo indietro per premunirvi contro qualsiasi azione di sorpresa da parte del vostro avversario.

Se siete attaccato, rammentatevi che nella spada dovete guardarvi dai soli colpi di punta i quali perchè raggiungano il bersaglio fa mestieri che siano diretti con maestria. Se invece siete disposto ad attaccare, guardatevi dalle uscite in tempo.

Se il vostro avversario dà segni di volervi attaccare, attendetelo di piè fermo con lo sguardo fisso negli occhi per poterne spiare le intenzioni, e fate che non vi sfugga il più piccolo dei suoi movimenti.

Nell'attaccare specialmente procurate di non dare troppo ferro all'avversario, nè vi lasciate trascinare dalla vana tentazione di disarmare il nemico: ciò è inutile e pericoloso. Inutile perchè dopo il disarmo non avrete vinto e tutto sarà da ricominciare, pericoloso perchè vi esponete ad essere colpito in pieno petto. I movimenti per disarmare il nemico richiedono non solo molta forza, ma sapere, esattezza di pugno e cognizione dell'opportunità. Perciò non possiamo consigliare ad un tiratore inesperto di tentare il disarmo dell'avversario non potendo egli ciò eseguire senza danno evidente della precisione e della guardia.

Se attaccato, paratevi con delle *contro* anzichè con delle ***parate semplici***, che potreste prendere un poco troppo larghe e dar campo così all'avversario di colpirvi in un secondo o in un terzo tempo, cioè con una finta od una contro-finta. Le parate *di contro* hanno il

vantaggio di trovare sempre il ferro nemico e di non spostar troppo la linea di guardia.

La parata più utile sul terreno è la *contro-di-quarta* con un passo indietro, specialmente se l'avversario è meno esperto di voi. Però, non abusate della *contro-di-quarta* ed alternatela con le altre parate di contro secondo il caso, perchè il nemico, studiandovi, potrebbe approfittare della vostra abituale parata per trarvi in inganno e colpirvi.

Se avrete da fare con un tiratore abile o per lo meno superiore a voi, state bene attento alla *botta e risposta*, cioè al colpo che segue immediatamente la parata della vostra risposta.

Non vi sarà certamente difficile pararvi dalla prima stoccata se avrete conservato una misura piuttosto lunga e dando poco ferro all'avversario, mentre sarà per voi ardua cosa schivare la risposta perchè il nemico avendo cercato di guadagnare il ferro nella prima parata avrà necessariamente stretta la misura (1).

Se la natura non vi è stata matrigna e se vi sentite in grado di stancare un avversario più abile di voi, non indugiate a battere in ritirata con la spada in linea, sempre pronto a piombare su di lui con una botta diritta se ve ne capita il destro e sempre pronto a riprendere l'offensiva avanzando. Se un tal giuoco non può darvi la vittoria, è probabile che se il ferro vi arriva, vi produrrà una ferita leggiera.

Non agognate a colpire troppo; accontentatevi di toccare il vostro nemico nelle parti più avanzate del suo corpo. Non attaccate con slancio; ciò potrebbe esservi fatale se per un solo istante offrite un

---

(1) *In misura.* Quando i due combattenti, essendo con i piedi riuniti uno di fronte all'altro e stendendo il braccio coll'arma in pugno toccano leggermente con la propria la punta dell'arma avversaria; diciamo che sono in misura, perchè se scendono ambedue in guardia da questa posizione si trovano nella misura proporzionale ai loro corpi.

Fuori misura. Se nell'accennata prima posizione le punte delle armi avversarie non si toccano;

Sotto misura. Se si oltrepassano.

poco troppo di petto all'accorto antagonista. Accennate all'attacco con *battute di spada* onde tentare una *botta diritta* o con una *battuta di spada* seguìta subito da una *cavazione*, partendovi sempre dalla posizione di quarta.

2. — *Tiratore mediocre*

Trovandovi di fronte ad un avversario di mezzi schermistici limitati sarà bene che ne scandagliate le intenzioni, nonchè i mezzi di offesa e di difesa, prima di cercare di metterlo fuori di combattimento.

Se risponde al vostro attacco con decisione, procurate toccarlo con una cavata in tempo o con una contro-risposta tirata diritta.

Preferite attaccare che essere attaccato. Nell'attacco siate moderato e circospetto. Se l'avversario è evidentemente di voi più debole, sia fisicamente che scientificamente, la vostra azione tenda da prima più a parare che a colpire. Ciò indurrà l'avversario alla confidenza e si farà più sotto serrando la misura per andare a fondo. Tocca a voi allora di *prendere i gradi della spada* e piombare su di lui con una risposta diritta.

Se il vostro avversario si getta contro di voi attaccandovi vigorosamente, non titubate un istante a parare e rispondere facendo un mezzo passo indietro. Per calmarlo, dice Tavernier, portate la punta della vostra spada all'altezza dei suoi occhi.

Trovandovi invece di fronte ad un avversario abile quanto voi, le cose cambiano d'aspetto. Più che l'audacia in tale circostanza riporterà la palma della vittoria la pazienza. Il tiratore di temperamento potrà giuocare colpi arditi nella sala di scherma, ma sul terreno si deve tirare con la « *testa:* » cioè, nessun colpo deve essere tirato alla carlona, ma sia invece un fattore necessario per esplicare una *frase* combinata e condotta dall'intelligenza e dall'arte.

Non intendiamo con ciò che il duello abbia a prolungarsi oltre il tempo ragionevole per terminare poi con una lieve scalfittura per la *troppa moderazione* e il *troppo studio* che mettono i tiratori nel dare la botta e nel pararla. Il nostro intendimento è di far comprendere ai tiratori buoni o mediocri che una volta impugnate le armi si può esigere da loro un assalto disciplinato che sia la manifestazione di ciò che hanno appreso nella sala di scherma per lunghi anni di studio.

Lasciate tirare a casaccio agli inesperti, i quali avranno probabilmente più premura di non perdere il treno che li riconduce alle loro case, che di restare sul terreno a sofisticare sulle parate e sulle risposte.

Tutti i tiratori hanno sempre qualche colpo preferito. Ebbene; che lo applichino sul terreno dopo averlo preparato e condotto con abilità e prudenza perchè l'avversario non lo indovini.

Se vi accorgete che il vostro nemico non brilla per la resistenza fisica, procurate di stancarlo prima di assalirlo decisamente per andare a fondo.

Al contrario, se v'accorgete che le vostre forze se ne vanno, senza compromettere la vostra situazione, cercate di precipitare lo scontro invitando l' avversario a stringer la misura per poterlo colpire.

Siate, per ultimo, diffidente e di eccessiva prudenza; date poco ferro e tenetevi a una distanza piuttosto larga se avrete da fare con un tiratore di prima forza.

Le parate semplici sono le più belle e le più utili con un avversario della vostra capacità. Ma se vi accorgete ch' egli è più abile di voi, attenetevi costantemente alle *contro*, preferendo su tutte la *contro-di-quarta* e la *contro-di-terza*.

PARTE QUARTA

DUELLO ALLA PISTOLA

In questi tempi nei quali tutti schermiscono, la pistola è stata condannata quasi all'oblio perchè ***deplorevole sotto il punto di vista del duello.*** Essa dà resultati ***troppo seri***, dicono gli schermitori. Ma.... non è ciò che in duello si cerca?!

Se bandite l'uso della pistola perchè arma ***troppo positiva***, dobbiamo dedurre che i duelli fatti con la spada o con la sciabola non sono duelli serî, ma di quelli che si fanno dagli ambiziosi per procurarsi, come abbiamo già detto, un poco di ***réclame***, o per rendersi ***interessanti*** presso gli sciocchi, quando non si posseggano altri meriti per addivenirlo. E questi sono i duelli che noi combattiamo.

Cionondimeno la pistola è l'arma che a tutt'oggi conta meno vittime nel duello. Leggete i verbali di scontri accaduti alla pistola tra tiratori scelti e vi persuaderete che sono pochi quelli che hanno dato un resultato funesto.

È necessario far rivivere la pistola, istituendo tra i gentiluomini ***Società di tiro***, con gare di tiro a premî (1).

---

(1) A Parigi, nell'Avenue d'Antin, esiste già da molti anni un tiro di pistola di proprietà del signor Gastinne-Renette, nipote del fondatore. Al *Tiro* del signor Gastinne accorre tutto ciò che vi ha di più distinto a Parigi, sia perchè il proprietario è intelligentissimo nelle armi da fuoco e può quindi dare validi consigli a chi ricorre a lui, sia perchè è un perfetto gentiluomo sotto ogni rapporto. Ed ora a titolo di curiosità eccovi il Regolamento del *Tiro* del signor Gastinne, che riproduciamo nella sua integrità.

CONCOURS-RÈGLEMENT

TIR AU VISÉ

ARTICLE PREMIER

Le concours annuel de tir au visé commence le 1er février et est clos le 30 avril, à six heures du soir.

ART. 2

Les prix seront délivrés aux tireurs ayant obtenu les plus hauts points dans

Tali istituzioni coadiuverebbero efficacemente i tiri nazionali e la società ne risentirebbe un grande vantaggio, nel senso che, entrata la pistola nelle abitudini dei gentiluomini, il numero dei duelli scemerebbe sensibilmente essendone aumentato il pericolo, inquantochè la pistola, se non colpisce *sempre*, colpisce *bene*. Se più di sovente quest'arma surrogasse la spada e la sciabola nel duello, ne siamo

---

une série de sept balles tirées consecutivement sans écart, dans un carton de concours, à la distance de *quinze* mètres et demi.

En cas d'égalité de points, le second rang sera attribué au carton ayant la balle la plus éloignée du centre, c'est-à-dire amenant le numéro le plus faible.

Si cette distinction n'est pas possible, les concurrents tireront entre eux à la fin du concours deux cartons de sept balles pour les départager. Le meilleur carton ou, à son défaut, le total des points réunis des deux cartons, déterminera le classement définitif.

ART. 3

Le même tireur ne peut gagner qu'un seul prix.

ART. 4

Les cartons porteront un numéro d'ordre et seront inscrits sur un registre spécial tenu par le receveur du tir.

ART. 5

Il est interdit de faire usage de pistolets d'un calibre excédant 1 millimètre et aussi d'arme à double détente.

TIR AU COMMANDEMENT

ARTICLE PREMIER

Le concours annuel de tir au commandement commence le 1er mai et est clos le 31 juillet.

ART. 2, 3, 4, 5

Mêmes règlements qu'au visé.

ART. 6

Le commandement sera donné au métronome, réglé à cent battements par minute.

certi, che saremmo una buona volta liberati da quei vagheggini sempre pronti ad impugnare le armi per.... graffiarsi.

Ed ora non ci accusate d'idealismo. Sappiamo purtroppo che il nostro desiderio di veder sorgere nelle principali città d'Italia associazioni di tiro alla pistola tra i gentiluomini è ben lungi dall'essere realizzato.

ART. 7

Le tireur doit attendre le commandement en tenant son pistolet rigoureusement dirigé vers le sol et en deçà de la ligne qui passe par le pied de la première garde.

Il est interdit de viser le carton en prenant cette position.

ART. 8

Le tireur ne doit bouger son pistolet qu'au commandement de « Feu!, » l'interrogation de « Êtes-vous prêt? » n'étant pas considérée comme temps de commandement.

ART. 9

Toute balle tirée après le commandement « Trois! » ou qui ne serait pas tirée dans l'intervalle des trois temps, est perdue, et le carton ne peut avoir droit à un prix.

CONCOURS D'EXCELLENCE

ARTICLE PREMIER

Indépendamment des prix au visé et au commandement, il est tiré un prix d'excellence en un nombre fixe de dix cartons de sept balles chacun, cinq au visé, cinq au commandement, par le tireur ayant pris part à l'un des concours au visé et au commandement.

ART. 2

Le prix, consistant en une médaille d'or, sera attribué au tireur ayant obtenu le plus grand nombre de points dans ces dix cartons réunis.

ART. 3

Les cartons seront marqués à l'avance au nom des tireurs et numérotés avec l'indication du genre du tir.

ART. 4

Les règles suivies sont celles des concours au visé et au commandement.

Troppe sono le difficoltà da vincere. L'esercizio della pistola ha la disgrazia di non far digerire e.... di non procacciare ***ambiti applausi*** a coloro che vi si esercitano, come accade ai tiratori di armi bianche nelle sale di scherma riboccanti di amatori.

La pistola non offre che la soddisfazione delle difficoltà superate, dell'abilità trionfante e pericoli, serî pericoli, in caso di duello, davanti ai quali più volte abbiamo veduto indietreggiare uomini di esperimentato coraggio in duelli alla spada e alla sciabola.

Benchè meno profonde e più facili ad apprendersi che non le teorie della scherma, anche la pistola ha le sue regole nel tiro,

---

Toutefois, pour ce dernier tir, les balles tirées en dehors du temps de commandement seront simplement retranchées sans qu'elles privent le tireur du droit de concourir.

ART. 5

Les tireurs pourront, à partir du 1er février, tirer leur carton d'excellence au visé; mais ceux du commandement ne pourront l'être qu'à partir du 1er mai.

ART. 6

Le concours au prix d'excellence, qui est gratuit, sera clos le 15 août, à 6 heures du soir.

En dehors des concours annuels, M. Gastinne-Rennette a eu l'idée de donner de médailles comme prime, et cela pendant toute l'année.

Il suffit pour cela de remplir les conditions suivantes:

TIR AU VISÉ

1° Une médaille d'or, pour un carton de douze balles, placées consécutivement dans le deuxième cercle, faisant 7 centimètres de diamètre;

2° Prime de 250 balles d'abonnement pour 11 œufs cassés sur 12 balles;

3° Médaille d'argent pour 12 œufs cassés de suite;

4° Médaille d'argent pour 15 poupées cassées de suite.

TIR AU COMMANDEMENT

1° Une médaille d'or pour 12 balles placées consécutivement dans le troisième cercle de carton formant 9 centimètres de diamètre;

2° Une médaille d'argent pour 9 poupées cassées en 12 balles;

3° Médaille d'argent pour 8 œufs cassés en 12 balles;

4° Prime de 250 balles d'abonnement pour 10 œufs cassés sur 12 balles.

Au commandement on peut aussi gagner una médaille d'argent en cassant quinze assiettes de suite.

più o meno ben definite. Il Principe di Bibesco, un celebre tiratore di pistola, in una sua lettera del 1882 al Barone de Vaux (1) formula in una maniera chiara e precisa le teorie fondamentali della pistola.

Tre sono le questioni principali, egli scrive, che si devono attentamente considerare nel tiro con la pistola:

1° La posizione dell' arma nella mano;
2° La posizione del corpo del tiratore;
3° Tiro.

I. — Posizione dell'arma nella mano

Il tiratore collocato di fronte al bersaglio prende la pistola dalle mani del caricatore con la *bocca in alto:* volge quindi l'arma in direzione del bersaglio e procura d'impugnare solidamente il calcio della pistola con la mano destra, senza però rigidezza nel braccio, che deve essere alquanto piegato.

A seconda della conformazione della mano, il tiratore può impugnare il calcio dell'arma col *pollice*, *medio*, *anulare* e *mignolo:* oppure, col *pollice*, *anulare* e *mignolo.*

Nel secondo dei casi il *medio* si appoggia sul ponticello. Il primo metodo d'impugnare la pistola è da preferirsi, perchè rende più libero l'*indice*, agente principale della volontà.

La seconda falange dell'*indice* si appoggia sul grilletto sul quale deve premere gradatamente, senza sforzo, e senza scosse che al momento dello sparo potrebbero far deviare l'asse della canna dal piano di tiro.

II. — Posizione del corpo del tiratore

Impugnata bene l'arma prendere la prima posizione del saluto come si pratica nella scherma di spada, cioè: di fronte al bersaglio,

(1) Questa lettera serve di prefazione a *Les Tireurs au pistolet*, del Barone de Vaux.

stando ritto della persona e formando con i piedi un angolo quasi retto: la testa alta e un poco piegata a sinistra, lo sguardo sul bersaglio, le spalle aperte e disposte naturalmente ad eguale altezza tra loro.

La mano sinistra sul fianco, il braccio piegato e il gomito un poco indietro.

Avanzare quindi il piede destro di venticinque centimetri perchè il corpo resti perfettamente equilibrato.

III. — Tiro

Una volta nella posizione di cui sopra, prima di portare l'arma davanti all'occhio destro assicurarsi ch'essa è sul piano di tiro. Ciò si verifica dando una rapida occhiata che parta dalla sommità del mirino e vada al bersaglio e da questo a quella.

Portare quindi l'arma all'altezza dell'occhio destro, premendo gradatamente sul grilletto onde far succedere lo scatto nel momento in cui la visuale, passando per il fondo della tacca di mira e la sommità del mirino, scopre il centro del bersaglio.

Il tiro dal basso in alto, scrive il Principe di Bibesco, arreca un grande vantaggio a chi lo pratica. Permette al tiratore di non perdere mai di vista il bersaglio e quindi di collocarsi e mantenersi sempre sul piano di tiro.

II

Specie di duelli

Il Codice cavalleresco dello Châteauvillard ammette varie specie di duelli con la pistola, e cioè:

a pie' fermo;
tirando a volontà;
avanzando;
arrestandosi;
a comando;

e noi, senza voler menomare il prestigio dovuto al decano degli scrittori di cose cavalleresche, formiamo due soli gruppi di duello e cioè:

da pie' fermo { mirando o con fuoco a comando;

avanzando { mirando o con fuoco a comando;

giacchè troviamo superfluo voler complicare la condotta del duello alla pistola, già complicata e difficile di per sè stessa.

Tutte le altre specie di duelli, delle quali pure terremo parola a suo tempo, le riteniamo facenti parte dei duelli eccezionali, perchè all'atto pratico aggravano la situazione, creando difficoltà e pericoli sempre maggiori.

In omaggio al principio che non è cosa decorosa lasciare il terreno senza spargimento di sangue, è severamente inibito ai rappresentanti che si stimano, di proporre od accettare il duello pel quale viene determinato precedentemente il numero dei colpi da spararsi da ciascun avversario. La scrupolosa osservanza per parte loro di questa prescrizione cavalleresca ridurrebbe non poco il numero dei duelli con grande vantaggio della morale e della giustizia.

III

Delle distanze

La distanza che separa i tiratori nei duelli di pistola non può essere mai inferiore ai 12 metri, ossia a 16 passi.

Non deve parimente eccedere i 22 metri nei duelli *da pie' fermo* con *fuoco a comando;* nè scendere al disotto di metri 18 negli scontri *da pie' fermo, mirando.*

Nei duelli con avanzata, la distanza primitiva tra i duellanti non sarà mai inferiore a 22 metri, e con le avanzate, non potrà ridursi mai a meno di 12 metri.

Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale e giusto il *duello da pie' fermo* con *tiro a comando* o *mirando*, ci dichiariamo francamente contrarî ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione inutile, una volta che lo spazio per la marcia deve essere aggiunto alla distanza normale per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.

Le avanzate sono a nostro parere una raffinatezza di crudeltà e prolungano inutilmente lo scontro senza arrecare alcun utile resultato essendo stabilito dal Codice Cavalleresco che non è dignitoso, e perciò non lecito, di lasciare il campo senza spargimento di sangue.

IV

Armi e munizioni - Loro esame

Le armi e le munizioni devono essere procurate dai testimonî dell'offeso.

Le armi, in numero di due paia, possibilmente eguali tra loro, saranno acquistate nuove da un armaiuolo. Qualora per una circostanza qualunque ciò fosse impossibile, i testimonî dell'offeso potranno presentare alla controparte due paia di pistole già adoperate, ma devono asserire sul loro onore che dette armi sono assolutamente sconosciute al loro cliente. In caso dubbioso identica affermazione potrà esigersi dall'offeso.

La conoscenza dell'arma, arreca vantaggi straordinarî. Il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggerne la mira e colpire giusto nel bersaglio.

Benchè contrario, a nostro avviso, al più elementare principio cavalleresco, qualche volta si pratica di concedere all'offeso con

percossa o ferita il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perchè ne scelga una, e l'altra al loro cliente.

L'offensore dal canto suo può non riconoscere questo diritto all'offeso e a sua volta presentare un paio di pistole proprie, che alla loro volta possono essere respinte dall'avversario.

Tra proposte e rifiuti si perde così un tempo preziosissimo e si finisce quasi sempre col concedere ai duellanti di tirare ciascuno con la propria arma!...

In tal caso non è necessario che le pistole appartengano allo stesso paio e si tollera una differenza di lunghezza fra le due canne non eccedente i tre centimetri.

Scelte le armi vengono presentate ai testimonî dell'avversario per essere sottoposte al seguente esame.

Si constaterà che sieno eguali nel peso, nella forma, nel calibro e nella lunghezza della canna.

Dietro l'unanime accordo delle parti le pareti interne delle canne potranno essere rigate. La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, benchè, sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano prendano un carattere di gravezza loro speciale.

Il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull'asse della canna e non ad anello mobile.

Gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile, nè troppo duro. In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo il colpo potrebbe partire prima che il tiratore abbia diretto la linea di mira sull'avversario, nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll'indice per produrre lo scatto, il colpo andrebbe facilmente a vuoto, prolungando in tal guisa l'ansia dei combattenti.

Le pistole a doppio scatto (*double détente*) non si devono adoperare.

Le canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell'interno, i luminelli non otturati e il meccanismo presentare un'eguale facilità di scatto.

Le munizioni, come abbiamo detto, sono pure provvedute dalla parte offesa e prima di recarsi sul luogo dello scontro devono esse pure subire un attento esame da parte dei testimonî.

La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l'ottima qualità della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca: bruciata non deve lasciare residuo alcuno.

Le palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli *sbattimenti* durante lo sparo e quindi l'irregolarità di tiro. Devono avere tutte lo stesso peso e la superficie loro non dovrà presentare sbavature di sorta e perciò dovranno essere ben fuse, e senza fori apparenti od otturati con la cera.

Le capsule devono adattarsi bene ai luminelli e che sieno di buona qualità. È bene provvederne un certo numero di fabbriche diverse e provarne alcune prima di dare la preferenza a quelle di una piuttosto che di un'altra marca. Così operando sarà facile evitare molti *colpi mancati* (*ratés*).

Dopo l'esame delle armi e delle munizioni si proveranno le pistole caricandole con sola polvere e sparando un colpo in aria.

Compiuto l'accurato esame delle armi e delle munizioni, nonchè l'esperimento, si ripuliranno accuratamente le canne e i luminelli, e poi le pistole, le munizioni, i misurini per la polvere e i relativi accessorî saranno diligentemente riposti in una cassetta chiusa con chiave e suggelli.

La cassetta resterà presso la parte offesa, che ne avrà cura speciale acciocchè le munizioni non prendano umido, e la chiave con il suggello presso la controparte.

V

Provvedimenti da prendersi dai testimonî prima di recarsi sul terreno Diritti e doveri dei duellanti

Prima di recarsi sul terreno i testimonî si assicureranno che il vestiario dei loro clienti sia in carattere con la circostanza. Sono pressochè d'obbligo: i pantaloni scuri, il soprabito (*riding-coat*), e il cappello alto. La camicia di seta è da preferirsi a quella di tela perchè non ha il goletto bianco e facilita moltissimo i movimenti del braccio.

I padrini inoltre rammenteranno ai loro protetti che, giunti sul terreno devono rimboccare i fondi dei pantaloni nei duelli avanzando, e alzare il collo del soprabito per nascondere quello della camicia che essendo bianco offre un punto di mira molto vantaggioso per l'avversario.

Negli scontri di pistola i duellanti non svestono l'abito, nè si scoprono il capo: è però inibito loro d'indossare il cappotto (*paletot*).

Circa l'uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di sciabola e di spada.

Non ultimo degli obblighi dei testimonî è di accertarsi che i duellanti conoscano il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che:

un testimone è prescelto a dirigere lo scontro e che quindi non deve armarsi il cane se non dietro il suo comando « *A loro!* » e che al di lui comando « *Alt!* » non si deve più far partire il colpo e rivolgere tosto la bocca della pistola in alto o verso il suolo;

i colpi mancati o sfuggiti sono considerati come fatti;

la pistola può essere impugnata indifferentemente da la destra o da la sinistra: però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio tanto per l'arma che per la persona. Il braccio può riposare sul busto;

al feritore è lasciata facoltà di tirare prima o dopo la medicatura e gli è concesso di sparare da ritto o coricato, come più gli aggrada; ma senza essere sostenuto da alcuno, tenendo l'arma con una sola mano e non appoggiando nè questa nè il braccio;

è vietato (fosse anche offensore) sparare in aria o rifiutarsi di far fuoco (1);

spetta sempre all'offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il primo in omaggio al principio che tutti gli svantaggi devono essere a carico dell' offensore.

A parer nostro, però, sarebbe più razionale che questo diritto fosse riconosciuto solamente all'offeso percosso o ferito: giacchè l'ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta del-

---

(1) A questo proposito il Generale ANGELINI, nel suo bellissimo *Codice*, scrive: Qualora uno dei duellanti (fosse pur l'offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco, commetterebbe un atto di fellonia, perchè dimostrerebbe o d'aver paura, ovvero di voler defraudare l'offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l'offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l'ultimo istante per manifestarlo, ma riparare il mal fatto offrendo le sue scuse prima d'andare sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per l'offeso, giacchè equivale al dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da accettare in dono la vita dal suo offensore.

Perciò l'avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l'obbligo di continuare il duello, che deve seguitare finchè uno sia ferito.

l'arma; quello con offese gravi della scelta dell'arma e delle distanze. Per cui consiglieremo sempre di derogare dal già formulato principio e affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi con esclusione di vie di fatto e ferite.

essendo escluse le vie di fatto o l'offesa atroce, l'offensore può presentare una generosa ritrattazione all'ingiuriato, però sempre dopo essere stato esposto al di lui fuoco. Sarà al beneplacito dell'offeso l'accettazione o il rifiuto di tale soluzione dello scontro. In simile circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza disdoro per le parti.

VI

Scelta del terreno - Caricamento delle armi
Posto dei testimonî

La scelta del terreno nei duelli alla pistola esige una cura tutta speciale per parte dei testimonî.

Oltre ad essere piano, è necessario che permetta di collocare i duellanti in guisa tale che non si abbia a lamentare svantaggio alcuno da ambe le parti, che devono trovarsi in identiche condizioni di luce, di sole, di vento e di *orizzonte.*

Richiamiamo l'attenzione dei testimonî sull'*orizzonte,* o per meglio dire sullo sfondo che presenta all'avversario il posto di ciascun duellante. Se lo sfondo è libero, facilmente potrà essere preso di mira chi vi rivolge le spalle.

Del resto, come già dicemmo a suo tempo, è bene che i testimonî si occupino della scelta e preparazione del terreno la vigilia o la mattina stessa del duello se questo ha luogo nel pomeriggio.

La preparazione del terreno consiste nel tracciare sul suolo una linea, oppure nel conficcare alle distanze stabilite dal verbale di scontro due segnali qualunque per indicare i posti da occuparsi dai duellanti.

Appena giunte le parti avversarie sul luogo dello scontro, i testimonî misureranno sulla linea tracciata in precedenza la distanza stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre, o fazzoletti i termini, ossia i posti da occuparsi dai duellanti.

Alla presenza dei quattro testimonî si rompono i suggelli e si apre la cassetta contenente le armi e le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i cani e se ne porge una a ciascun duellante perchè ne facciano succedere lo scatto e prendano esatta conoscenza della resistenza del medesimo.

Si passa quindi al caricamento delle armi, che è la più importante operazione che precede uno scontro alla pistola. È inutile rammentare che le armi devono essere caricate alla presenza dei testimonî e da uno di loro molto esperto in ciò. Nel comporre la carica si abbia cura d'introdurre nella canna una quantità di polvere sufficiente per ottenere un tiro regolare e costante. Bastano pochi centigrammi in più di polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai curva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò non basta; è necessario essere scrupolosi nel misurare la polvere, perchè in ciascuna canna vi se ne introduca la identica quantità.

Per introdurre le palle nelle armi la cura non è mai eccessiva, giacchè un colpo dato con un po' più di violenza può influire sfavorevolmente sulla precisione del tiro.

La maniera, poi, di collocare a posto la capsula, ha un'importanza anche maggiore che non il caricamento, e quasi tutti i colpi mancati si devono all'applicazione anormale della capsula sul luminello.

Non avevamo adunque torto asserendo che il caricamento delle armi è tra le mansioni più delicate del duello alla pistola. Un colpo

di bacchetta di più, alcuni centigrammi in più di polvere, una capsula mal collocata, può costare la vita a un gentiluomo. Perciò i testimonî non si assumano mai la responsabilità del caricamento e facciano caricare le pistole da un distinto armaiuolo, alla loro presenza, prima di recarsi sul luogo del combattimento, o meglio, conducendolo seco perchè carichi le armi sul terreno. Ciò è più logico e più pratico.

Collocata a posto la capsula si farà scattare l'arma moderando col pollice la discesa del cane e si premerà quindi sulla cresta del medesimo perchè la capsula si adatti meglio al luminello e ne esca l'aria, che restando tra il luminello e la capsula spesse volte impedisce l'accensione della carica. Si rialza quindi il cane per fermarlo sulla tacca di sicurezza, se esiste (1).

Prima o dopo il caricamento delle armi, i padrini passeranno un'accurata visita ai duellanti per accertarsi che non indossano alcuna difesa metallica, di guttaperca o d'altro.

Si esorteranno parimente a non ritenere nelle tasche il portafoglio, giornali, denaro ecc.

Rifiutarsi a tale visita, lo abbiamo già detto, equivale a rifiuto di battersi.

Caricate le armi e subìta dagli avversarî la visita dei testimonî, questi fanno venire avanti i duellanti.

Il Direttore dello scontro rammenterà con brevi parole il dovere di condursi da gentiluomini corretti, di attenersi alle condizioni speciali stipulate dalle parti e di obbedire prontamente ai suoi comandi.

Un testimone dell'offeso prende le due pistole una per mano, le copre con un fazzoletto, se lo desidera la controparte, e l'offeso indica la mano (destra o sinistra) che impugna la pistola che sceglie.

(1) Le pistole con la tacca di sicurezza sono sempre da preferirsi.

L'altra pistola viene passata alla controparte per essere rimessa nelle mani dell'avversario.

Armati i duellanti, sono condotti dal Direttore del duello e da un padrino della parte avversaria al posto di combattimento: dopo di che i testimonî e i medici si ritirano tutti dalla stessa parte e sulla stessa linea, fuori della zona pericolosa e si dispongono in guisa che ciascun combattente abbia vicino un testimone dell'avversario.

Chi dirige si ritirerà solo quando i testimonî e i medici saranno al loro posto. Il Direttore dello scontro non ha l'obbligo di portarsi sulla linea degli altri padrini, ma può collocarsi un poco più avanti, dietro un albero o a terra per evitare una disgrazia e dà quindi il segnale per cominciare la lotta: *A loro!*

VII

Il tiro e la posizione del corpo nel duello

Dopo avere accennato le idee espresse sul tiro di pistola dal Principe di Bibesco, teorie riferentisi *al tiro preparatorio*, per così dire, non sarà discaro ai gentiluomini leggere poche parole sul *tiro*, al momento dello scontro.

Prima di portare l'arma davanti all'occhio per dirigere la mira, assicuratevi che il braccio, il quale deve dirigere l'arma, si trovi sul piano di tiro.

Portate sempre l'arma dal basso in alto, puntando prima a' piedi dell'avversario e rilevando con un moto regolare la bocca della pistola. Appena la visuale, che passa dal fondo della tacca di mira e per la sommità del mirino, scopre il ventre dell'avversario, lasciate partire il colpo.

Il puntamento un poco basso nella pistola è utilissimo, perchè durante lo sparo la bocca dell'arma tende sempre a sollevarsi.

Lo scatto dell'arma richiede una cura particolare. Cominciate a premere sul grilletto quando il vostro puntamento è diretto ai piedi

dell'avversario, aumentate gradatamente la pressione man mano che elevate la bocca della pistola e regolatela di maniera che lo scatto succeda al momènto voluto. Durante lo sparo trattenete il respiro.

Nel duello di pistola esiste pure una parata che consiste nell'offrire come bersaglio al tiro nemico le parti meno vitali del corpo; perciò la posizione del duellante nello scontro deve essere oggetto di una cura speciale per parte dei testimonî.

Prima di recarsi sul terreno, facciano ben comprendere al loro cliente che la posizione del corpo e delle gambe essendo a capriccio dei combattenti, ne tragga vantaggio per esporsi il meno possibile ad essere colpito mortalmente.

Perciò la posizione che si prende nel tiro di pistola d'istruzione deve essere modificata sul luogo dello scontro.

Non più collocarsi di fronte al bersaglio prendendo la prima posizione del saluto del tiratore di spada: sibbene prendere una posizione profilata, con le gambe leggermente arcuate e con la destra che copra la sinistra. Piegare un poco in sbieco la punta del piede destro per far rientrare completamente il ginocchio. Questo movimento ha il vantaggio di esporre al tiro nemico l'anca, parte non vitale e di coprire intieramente l'epa le cui ferite sono quasi sempre letali.

Il braccio armato deve essere piegato in guisa che il gomito si appoggi sul petto e il pugno copra la tempia esposta al nemico.

Il braccio sinistro arcato con la mano che inforca l'anca sinistra.

La posizione da noi consigliata non essendo molto facile a prendere esige un esercizio frequente, ma ha il vantaggio di coprire quasi totalmente le parti vitali del corpo.

VIII [1]

Duello da piè fermo

I — Mirando a tiro successivo

Scelto il terreno, i testimonî segnano sul suolo i posti dei duellanti ad una distanza tra loro che non può eccedere i 25 metri, nè essere inferiore a 12.

Guardino bene i testimonî di non collocare alcuno dei combattenti davanti ad un albero o altro oggetto che possa guidare la mira dell'avversario; ovvero, su d'uno sfondo libero in mezzo al quale spiccando la figura del duellante, può essere facilmente preso di mira e colpito.

Divideranno coscienziosamente tra i due antagonisti gli svantaggi del vento e del sole, come abbiamo detto precedentemente.

Condotti i duellanti al loro posto (la scelta del posto spetta sempre all'offeso) si consegneranno loro le armi e colui che dirige il duello rammenterà loro i diritti e gli obblighi e ritiratosi, darà il comando *A loro!*

A questo comando l'offeso, o colui che fu designato dalla sorte a sparare per primo, monterà il cane e verrà alla posizione di *punt.*

Sulla mira non potrà rimanervi oltre dieci secondi, trascorsi i quali sarà comandato l'*Alt!* A questo comando si dovrà rivolgere la bocca dell'arma verso il suolo e, se anche non fu fatto partire, il colpo sarà considerato come fatto.

Anche dopo l'*Alt!* colui che ha tirato o che doveva tirare potrà conservare la sua posizione di *punt*, con il cane sulla tacca di si-

---

(1) Per questo intiero capitolo abbiamo tratto grande vantaggio da una traduzione inedita, fatta dieci anni or sono, del *Codice cavalleresco* dello Chateauvillard dal Conte Eugenio Michelozzi Giacomini.

curezza, per evitare che un moto nervoso o l'emozione facciano partire il colpo, e immobile attendere il colpo dell'avversario.

Generalmente due testimonî, uno di ciascuna parte, contano i secondi a voce sommessa sullo stesso orologio. Spirato il tempo concesso per il puntamento, danno simultaneamente il comando *Alt!*

Nella ripresa di duello in seguito a ferita, si concede al ferito un doppio lasso di tempo per puntare e far partire il colpo, cioè venti secondi. Così Châteauvillard.

II — Mirando a volontà

Il duello a piè fermo con puntamento ***ad libitum*** differisce di poco dal precedente. Chi dirige lo scontro dà il comando *A loro!* e i due campioni armano simultaneamente le pistole.

Quindi, colui che ha la precedenza nel tiro punta a suo piacimento contro il nemico e fa partire il colpo quando più gli aggrada. Alla sua volta e similmente si conduce l'avversario. È superfluo dire che questa specie di duello deve considerarsi come *eccezionale.*

III — Mirando con tiro simultaneo

Le stesse regole come nei precedenti, eccetto lo sparo, che invece di essere successivo è simultaneo. Al comando *A loro!* montano ambedue i cani, e vengono a *punt.* Lo sparo deve accadere entro dieci secondi. Al comando di *Alt!* abbassano ambedue le armi.

Questa specie di duello deve assolutamente evitarsi perchè può dare due vittime invece di una, senza vantaggio alcuno.

IV — Con tiro a volontà

Questo duello differisce poco da quello ***mirando a volontà.***

I duellanti sono collocati ad una distanza tra loro che varia da 12 a 25 metri, e si rivolgono le spalle. Sono armati ciascuno di

una pistola e al comando *A loro!* si rivolgono e tirano a loro piacere. Anche questo è tra i duelli eccezionali e a parer nostro non dev'essere praticato.

IX

Duello avanzando

Nei duelli con avanzata i combattenti sono collocati ad una distanza di 30 metri l'uno dall'altro e sono armati di una pistola.

I testimonî, secondo quanto consiglia Veger de Saint-Thomas, metteranno, a partire dai tiratori e sulla linea di tiro, alcuni segnali facilmente visibili per indicare le singole avanzate che possono essere fatte dagli avversarî.

Le avanzate non possono essere maggiori di dieci passi e la distanza tra i tiratori non può ridursi, come già dicemmo, a meno di 12 metri.

Chi dirige il combattimento dà il comando « *A loro!* » e gli avversarî hanno piena libertà d'azione. Essi possono avanzare sempre in linea retta, dirigendosi l'uno sull'altro sino alla rispettiva barriera o segnale.

Marciando, terranno l'arma all'insù; è loro permesso di mirare, marciando, senza sparare. Essi sono autorizzati a far fuoco prima di partire, appena arrivati alla barriera o segnale, o dopo averla raggiunta (1).

Potranno mirare per un tempo illimitato, ma giunto uno dei duellanti al segnale o barriera, l'altro non è in obbligo di avanzare sia che l'avversario abbia già tirato o no.

Il duellante che ha fatto scattare la sua arma, deve attendere immobile e ritto il fuoco dell'avversario al quale è concesso un

(1) CHATEAUVILLARD, *Essai sur le Duel.*

minuto primo per avanzare e rispondere: nè potrà stare sulla mira più di dieci secondi.

Se i testimonî dell'offeso non dichiareranno esaurita la vertenza d'onore dopo una ferita, il combattimento dovrà essere ripreso dietro parere dei medici se il ferito potrà reggersi da sè, avanzare e tirare (1).

Se il ferito non è caduto a terra in seguito alla lesione, non gli è concessa alcuna dilazione di tempo per avanzare, rispondere e mirare, se invece è caduto gli sono concessi due minuti per rispondere e venti secondi per mirare. Molti usano in questi duelli di armare i tiratori con due pistole, noi ci dichiariamo contrarî a questa abitudine che può originare deplorevoli inconvenienti.

X

Duello arrestandosi

In questa specie di duello valgono le norme già accennate circa la scelta del posto, dell'arma per il combattimento e la precedenza del tiro.

I duellanti praticano come nel precedente caso, eccettuato che possano interrompere e riprendere la marcia a loro piacimento. Possono tirare dal loro posto avanti di cominciare a muoversi, come da qualunque punto ove si arrestino dopo avere avanzato: infine, possono tirare quando a loro piace.

XI

Duello con la pistola a comando

Nei duelli alla pistola a comando la distanza che separa i tiratori varia tra i 12 e i 22 metri.

Le armi e il posto sono scelti dall'offeso, a meno che per ra-

(1) CHATEAUVILLARD, *Essai sur le Duel.*

gioni speciali i testimonî reputino più conveniente affidarne la decisione alla sorte.

Come per tutti i duelli, le pistole devono essere sconosciute ai due antagonisti ed appartenere allo stesso paio. I duellanti sono armati di una sola pistola.

Prima di armare gli avversarî e condurli al rispettivo posto, colui che dirige il combattimento avrà cura di rammentare loro che dopo averli interrogati se sono pronti a cominciare e dopo che hanno armato il cane darà il comando «*fuoco!*» facendolo seguire da tre battute di mano.

Alla prima battuta porteranno l'arma nella posizione di *punt*, nè potranno far fuoco prima della terza. Alla terza battuta faranno fuoco *istantaneamente e simultaneamente.*

Prima di andare più oltre ci si permetta alcune osservazioni sull'uso di tali prescrizioni.

Sarebbe nostro desiderio vedere abolito il tiro simultaneo perchè, come dicemmo poco sopra, espone inutilmente due gentiluomini ad essere colpiti, mentre adottando il *tiro successivo* non si avrebbe che un solo ferito e si raggiungerebbe egualmente lo scopo del duello.

L'intervallo tra ciascuna battuta dovrà essere costante e può variare da *uno* a *due secondi.*

Il diritto di dare il segnale costituisce un vantaggio molto sentito per la parte a cui spetta (1).

Secondo il nostro debole modo di vedere, un tal diritto è di esclusiva pertinenza dell'offeso, per cui si sceglierà per dirigere lo scontro quello dei suoî testimonî che è più anziano o più pratico delle cose cavalleresche. Questi è sempre da preferirsi. In caso di offese reciproche si ricorrerà alla sorte.

Condotti al loro posto i duellanti, il Direttore del combattimento

(1) Il testimone di un cliente poco esperto che ha di fronte un abile tiratore come avversario potrebbe paralizzare la valentia del nemico dando il comando di *uno*, *due*, *tre*, molto rapidamente. Al contrario, il testimone del buon tiratore darebbe il comando più lento per dare agio al proprio cliente di trarre vantaggio dalla propria valentia.

farà loro montare i cani, quindi, avvertendo gli avversarî di tenere l'arma con la bocca rivolta verso il suolo, si porterà al suo posto, darà una rapida occhiata sulla posizione reciproca dei tiratori e domanderà loro ad alta voce « *Sono pronti?* » Alla risposta affermativa dei due avversarî comanderà « *Fuoco!* » facendo seguire senza interruzione il comando dall'enumerazione delle battute sulla mano « *uno, due, tre.* »

Al comando preparatorio « *Sono pronti?* » i combattenti tengono l'arma immobile e rivolta al suolo limitandosi a rispondere *sì* o *no.*

Appena che il comando « *Fuoco!* » è stato pronunciato, portano l'arma davanti all'occhio e mirano per esser pronti a sparare al comando « *tre!* »

Tirare dopo la terza battuta costituisce una grave infrazione alle regole cavalleresche, che espone un gentiluomo ad essere giudicato dal Tribunale correzionale come un volgare assassino.

Nel duello alla pistola a comando i colpi mancati o sfuggiti si devono considerare come fatti.

Il duello con *fuoco a comando* è il più pratico e razionale, purchè si adotti il *tiro successivo* per avere un morto o un ferito invece di due e non si pretenda che il colpo parta alla terza battuta di mano, sibbene prima che il Direttore dello scontro abbia pronunciato il « *tre!* »

Si eviterebbe così di pretendere un'eccessiva attenzione ai comandi di chi dirige, con grave danno del tiro, e non esporrebbe al pericolo di commettere un assassinio coloro i quali non sanno dominare i propri nervi.

Sarebbe utile per tutti concedere la facoltà di far partire il proprio colpo nell'intervallo tra il comando di « *Fuoco!* » e « *tre!* » I buoni tiratori scattano l'arma al comando « *due!* » e quasi sempre con successo.

Ci si opporrà che la detonazione di chi spara per il primo trascina l'avversario a far partire subito dopo il suo colpo, che, precipitato, facilmente andrà a vuoto; ma tale inconveniente sarà eliminato adottando il tiro successivo.

XII

Duelli eccezionali

Devono considerarsi tra i duelli alla pistola eccezionali, tutti quelli nei quali le distanze sono inferiori a 12 metri, e quelli da pie'fermo mirando a volontà, i duelli a linee parallele, con tiro simultaneo, ecc. ecc., in una parola tutti quelli che allontanandosi dalle regole comuni del Codice Cavalleresco cadono nello straordinario o nello stravagante.

I duelli eccezionali sono barbare stravaganze, perciò non consiglieremo mai ad alcuno di accettare di essere attore o testimone in uno scontro nel quale le consuetudini cavalleresche e qualche volta il buon senso e la morale fanno assoluto difetto.

I — A distanza ravvicinata

In questi duelli la distanza è ridotta fino a dieci passi. I posti devono essere estratti a sorte, così pure sarà designato dalla sorte colui che rammenterà ai combattenti le condizioni del duello e che dirigerà lo scontro.

I testimonî collocano al respettivo posto i duellanti i quali devono volgersi le spalle.

Al comando *Fuoco!* del testimone che dirige, gli avversarî fanno *dietro-front* e tirano a volontà.

II — Con una sola arma carica

Questo duello in nessuna circostanza deve essere accettato, perchè è il più atroce e il più pericoloso di tutti.

Le pistole saranno a canna liscia. Arrivati sul terreno due testimonî si ritirano in luogo appartato a 50 o 60 metri dai duellanti per caricare una pistola e pongono sull'altra una capsula come se fosse carica. Compiuta l'operazione uno degli altri due testimonî che sono rimasti con gli avversarî va a prendere le armi. L'altro padrino, che è designato dalla sorte a dare il segnale di fuoco, resta con i due antagonisti.

Ricevute le armi da coloro che le hanno caricate, il testimone torna senza dir parola presso i duellanti, tenendo le armi dietro le spalle, una per mano. Quello tra i combattenti che è stato favorito dalla sorte per scegliere le armi, dice: *la destra* oppure *la sinistra.* Il testimone consegna l'arma che egli tiene nella mano indicata, consegnando l'altra al rappresentante la parte avversaria.

I testimonî incaricati di prendere e consegnare le armi, assistono soli al combattimento e sono armati essi pure e stanno a tre passi dai combattenti. Gli altri due testimonî restano a circa 15 o 20 passi dai tiratori.

Si leggono ai combattenti le condizioni del duello e dai testimonî viene presentato loro un fazzoletto di cui ognuno di essi terrà una cocca. In questo duello gli avversarî si svestono e scoprono il loro petto al testimone avversario perchè si accerti che non esiste dolo.

Si dà il segnale battendo una volta le mani palma a palma.

III — Non arrestandosi e con le linee parallele

Questo duello è il meno pericoloso e se lo si annovera tra gli eccezionali è soltanto perchè può essere talmente svantaggioso per uno dei combattenti che bisogna vi sia il consenso di tutti i padrini e dei due avversarî per ricorrervi.

Si tracciano sul terreno due linee parallele a venticinque passi di distanza l'una dall'altra, lunghe trentacinque passi.

Si estraggono a sorte i posti da assegnarsi ai combattenti.

I testimonî consègnano le armi e prendono i loro posti in questa guisa (1): Due testimonî avversarî dietro uno dei combattenti, gli

(1) A maggior schiarimento sieno $A\,a$ e $B\,b$ le linee parallele; i combattenti si collocheranno in A e B ed i testimoni nei punti $x\ y$ e $x'\ y'$.

altri due dietro l'altro, ma in modo da essere al sicuro dal fuoco, cioè in senso inverso e a portata da poter arrestare il combattimento se ve ne fosse bisogno.

Al comando di *Avanti!* i duellanti marciano nella direzione della parallela tracciata e cioè *A* verso *a* e *B* verso *b*.

Dato il segnale, i combattenti devono camminare simultaneamente e non possono arrestarsi. Fanno fuoco camminando e proseguono il cammino fino ad *a* e *b* anche dopo aver sparato.

Se uno è ferito, non ha altro tempo per sparare che quello impiegato dal feritore per giungere in *Z* o in *z*; oltrepassati i detti punti non si deve fare più fuoco per non colpire i testimonî.

XIII

Della rivoltella

Inventata la polvere e le armi da fuoco, abbandonato il proiettile di pietra per quello di ferraccio, le alte mura turrite e merlate, precedute da larghi e profondi fossati dei castelli medio-evali andarono gradatamente trasformandosi in solide cortine, in bastioni e lunette terrapienate. Le pesanti armature scomparvero come per incanto e le lunghe lance dei leggendarî cavalieri del Medio-Evo furono sostituite dai moschetti e dalle pistole.

La scienza delle armi, continuando trionfante il suo cammino verso il progresso, perfezionò i primitivi strumenti di guerra fino a darci i fucili a ripetizione e a retrocarica, capaci di seminare la morte a quasi due chilometri di distanza, e la pistola a rotazione (rivoltella).

Davanti a tanto progresso le prime armi da fuoco si ritirarono modestamente ad adornare i musei e le sale d'armi quale monumento di una gloria che fu.

La vecchia pistola a luminello è la sola che contrasta ancora passo a passo il campo all'invasione delle nuove armi. — Ripudiata dagli eserciti, e benchè cambiata con la rivoltella dai gentiluomini, tutt'ora questi la scelgono ad arbitro nelle questioni d'onore.

Però i gravi inconvenienti che l'accompagnano, gli errori notevoli, le contestazioni numerose di cui è madre all'atto pratico, ci fanno intravedere non lontano il giorno in cui la vecchia pistola andrà a tener compagnia agli archibugi e ai moschetti a ruota o a serpentino del secolo XVI.

D'ora in poi la rivoltella deve compiere, rispetto alla pistola, la stessa evoluzione della sciabola verso la spada; con la differenza però che la spada è rimasta sempre l'arma eminentemente cavalleresca nel duello, mentre la pistola dovrà scomparire del tutto.

La rivoltella, entrata da alcuni anni nelle abitudini dei gentiluomini e quasi nel dominio del pubblico, non tarderà ad essere annoverata tra le armi cavalleresche. Però è necessario che sia prima lungamente studiata e discussa dai trattatisti di cose cavalleresche, perchè se l'adozione della rivoltella può recare molti vantaggi, porta con sè non pochi difetti, specialmente nel tiro.

Non sarebbe male, intanto, che qualcuno più esperto di noi in cose cavalleresche e in armi da fuoco, si accingesse allo studio della rivoltella, modello 1870, adottata dal nostro Esercito o di altra di calibro più piccolo, come arma di duello.

I vantaggi che dall'adozione della nuova arma per il duello si potrebbero ricavare sono molti e considerevoli.

Innanzi tutto la serie d'inconvenienti che concernono il peso, la qualità e le dimensioni delle armi e dei proiettili, e quelli più serî del caricamento delle vecchie pistole sarebbero eliminati. In tal guisa, non solo sarebbe ridotta la responsabilità dei padrini verso i loro rappresentanti, ma i colpi mancati non si attribuirebbero più a l'inesperienza di chi collocò la capsula sul luminello, o alla cattiva qualità di quella o della polvere, *scelte* ed *esaminate* dai testimonî.

Si eviterebbe di sospendere ogni due colpi il combattimento per riarmare i duellanti o ricaricare le armi, e non si correrebbe il rischio di prolungare il duello alla pistola per qualche ora, con quale vantaggio delle parti è facile indovinarlo.